

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIII LEGISLATURA —————

GIUNTE E COMMISSIONI

parlamentari

—————

543° RESOCONTO

SEDUTE DI MARTEDÌ 18 GENNAIO 2000

—————

INDICE**Commissioni permanenti**

1 ^a - Affari costituzionali.....	Pag.	10
2 ^a - Giustizia	»	17
3 ^a - Affari esteri.....	»	22
6 ^a - Finanze e tesoro	»	28
7 ^a - Istruzione.....	»	37
9 ^a - Agricoltura e produzione agroalimentare	»	44
11 ^a - Lavoro.....	»	52
12 ^a - Igiene e sanità.....	»	61
13 ^a - Territorio, ambiente, beni ambientali	»	65

Commissioni riunite

8 ^a (Lavori pubblici) e 10 ^a (Industria).....	Pag.	5
---	------	---

Giunte

Elezioni e immunità parlamentari	Pag.	3
--	------	---

Organismi bicamerali

Questioni regionali.....	Pag.	72
Mafia	»	80
Riforma bilancio statale.....	»	82

Sottocommissioni permanenti

1 ^a - Affari costituzionali - Pareri.....	Pag.	94
5 ^a - Bilancio - Pareri.....	»	100
6 ^a - Finanze e tesoro - Pareri.....	»	111
7 ^a - Istruzione - Pareri.....	»	112

CONVOCAZIONI	Pag.	113
--------------------	------	-----

GIUNTA DELLE ELEZIONI E DELLE IMMUNITÀ PARLAMENTARI

MARTEDÌ 18 GENNAIO 2000

223^a Seduta

Presidenza del Presidente
PREIONI

La seduta inizia alle ore 14,15.

COMPOSIZIONE DELLA GIUNTA

Il PRESIDENTE informa che, con lettera del 17 gennaio 2000, il Presidente del Senato ha chiamato a far parte della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari il senatore Luigi Follieri, in sostituzione del senatore Aniello Palumbo, entrato a far parte del Governo. Pertanto il senatore Follieri assume l'incarico di relatore per la regione Valle d'Aosta, per quanto attiene alla verifica dei risultati elettorali.

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

Il PRESIDENTE informa che, in data 11 gennaio 2000, il Presidente del Senato ha trasmesso alla Giunta la lettera con la quale il Presidente del Tribunale di Roma ha informato di aver inviato al Giudice procedente la comunicazione relativa alla richiesta in materia di insindacabilità avanzata presso il Senato dal senatore De Carolis, nei cui confronti è pendente un procedimento penale per fatti che, ad avviso dello stesso, debbono ritenersi insindacabili ai sensi dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione.

INSINDACABILITÀ AI SENSI DELL'ARTICOLO 68, PRIMO COMMA, DELLA COSTITUZIONE

Esame della richiesta di deliberazione avanzata dal senatore Marcello Pera, in relazione al procedimento penale n. 10433/99 R pendente nei suoi confronti dinanzi alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma

Il PRESIDENTE ricorda che, in data 4 novembre 1999, il Presidente del Senato ha deferito alla Giunta la lettera con la quale il senatore Marcello Pera ha comunicato che nei suoi confronti risulta attualmente pen-

dente presso il Tribunale di Roma un procedimento penale per fatti che, ad avviso dello stesso, debbono ritenersi insindacabili ai sensi dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione.

Il Presidente riassume i fatti sulla base della documentazione trasmessa dal senatore Pera, nei confronti del quale è aperto un procedimento penale per il reato di diffamazione con il mezzo della stampa a causa delle dichiarazioni da lui rilasciate e riportate in un articolo del quotidiano «Il Messaggero» del 10 marzo 1999, intitolato «Il verdetto di Fini e La Russa: accuse deboli» e sottotitolato «Pera: il vero bersaglio è il Cavaliere. Ma Maroni difende Caselli: è onesto. È l'inizio della campagna elettorale». Le dichiarazioni del senatore Pera si riferiscono alla richiesta di autorizzazione all'esecuzione dell'ordinanza di custodia cautelare nei confronti del deputato Marcello Dell'Utri formulata dai Sostituti Procuratori della Repubblica presso il Tribunale di Palermo Giancarlo Caselli, Guido Lo Forte, Domenico Gozzo, Antonio Ingroia, Mauro Terranova, Lia Sava ed Umberto De Giglio, richiesta a proposito della quale lo stesso senatore Pera aveva pronunciato le seguenti affermazioni: «Il vero e ultimo bersaglio di Caselli è Berlusconi e Forza Italia... se questo Paese deve essere governato dal Parlamento o da qualche stranamora in toga». Il procedimento penale si è aperto a seguito della querela presentata dai magistrati sunnominati.

I senatori MUNGARI e CALLEGARO svolgono osservazioni e chiedono chiarimenti sui fatti esposti dal PRESIDENTE, che fornisce le precisazioni sollecitate.

La Giunta ascolta quindi, ai sensi dell'articolo 135, comma 5, del Regolamento, il senatore Marcello PERA, che consegna alcuni dati e documenti.

Gli rivolgono domande i senatori GRECO, CALLEGARO, RUSSO, MUNGARI ed il PRESIDENTE.

Congedato il senatore Pera, si apre la discussione, nel corso della quale prendono la parola i senatori CALLEGARO, RUSSO, MUNGARI, FASSONE ed il PRESIDENTE.

Il PRESIDENTE, accertata la presenza del numero legale, pone in votazione la proposta di ritenere che il fatto per il quale è in corso il procedimento a carico del senatore Pera concerne opinioni espresse da un membro del Parlamento nell'esercizio delle sue funzioni e ricade pertanto nell'ipotesi di cui all'articolo 68, primo comma, della Costituzione.

La Giunta approva la proposta formulata dal Presidente.

Il senatore Callegaro è incaricato di redigere la relazione per l'Assemblea.

La seduta termina alle ore 15,05.

COMMISSIONI 8^a e 10^a RIUNITE**8^a (Lavori pubblici, comunicazioni)****10^a (Industria, commercio, turismo)**

MARTEDÌ 18 GENNAIO 2000

1^a Seduta

Presidenza del Presidente della 8^a Commissione
PETRUCCIOLI

Intervengono i sottosegretari di Stato per i lavori pubblici Bargone, per i trasporti e la navigazione Angelini e per l'industria, il commercio e l'artigianato Morgando.

La seduta inizia alle ore 15,10.

IN SEDE REFERENTE

(4336-quater) Disposizioni in materia di razionalizzazione del sistema dei diritti e dei canoni aeroportuali, risultante dallo stralcio dell'articolo 24 del disegno di legge d'iniziativa governativa

(Esame e rinvio)

(4339) Disposizioni in materia di apertura e regolazione dei mercati

(Esame e rinvio)

Il presidente PETRUCCIOLI, introducendo l'esame dei provvedimenti in titolo, osserva che la normativa da essi recata, poiché collegata alla manovra finanziaria per l'anno 2000, potrebbe correttamente essere esaminata congiuntamente dalle Commissioni riunite. Da un punto di vista procedurale, infatti, esse in tal modo potrebbero portare all'esame dell'Assemblea un unico provvedimento o predisponendo un testo unificato risultante dalla somma dei due disegni di legge o, più semplicemente, adottando come testo base il disegno di legge n. 4339 ma introducendo in esso – con apposito emendamento aggiuntivo – l'articolo unico del disegno di legge n. 4336-quater. Propone pertanto che le Commissioni riunite approvino la congiunzione dell'esame dei due provvedimenti e, preferibilmente, anche l'adozione del disegno di legge n. 4339 come testo base.

Sulla proposta del presidente Petruccioli si pronunciano favorevolmente i relatori, senatori LARIZZA e VISERTA COSTANTINI, ma poiché si oppongono alla congiunzione dell'esame i senatori BALDINI, MUNGARI e BORNACIN, il PRESIDENTE suggerisce che le relazioni e la discussione generale dei due provvedimenti abbiano luogo congiuntamente, rimettendo peraltro ad una fase successiva alla chiusura della discussione generale ogni decisione circa la congiunzione dell'esame dell'articolato dei due provvedimenti.

Poiché non vi sono ulteriori osservazioni così rimane stabilito.

Ha quindi la parola il relatore per la 10^a Commissione permanente, senatore LARIZZA, il quale si sofferma sulle parti di competenza della Commissione cui appartiene e passa quindi ad illustrare il disegno di legge n. 4339, osservando che il titolo I reca norme relative al settore assicurativo ed agricolo (capi I e II), nonché disposizioni in materia di privatizzazioni (capo IV), mentre il titolo II si riferisce agli incentivi e all'internazionalizzazione dei mercati con interventi a sostegno delle piccole e medie imprese, nonché, come detto, a sostegno della loro internazionalizzazione.

Le norme sul settore assicurativo sono finalizzate a garantire maggiore trasparenza nel campo della RC auto, a tutela dei consumatori. Si tratta di mettere ordine nell'intricato e complesso sistema tariffario vigente in Italia, che ha creato una situazione di obiettiva difficoltà per gli utenti, denunciata anche dall'Autorità *antitrust*, proprio davanti alla Commissione industria del Senato.

Le norme sul settore agricolo si pongono l'obiettivo di dare impulso alle profonde trasformazioni che l'agricoltura italiana deve affrontare a causa del costante processo di europeizzazione e globalizzazione delle economie nazionali, che, come è noto, impone la definizione di un nuovo modello di agricoltura più moderno e in grado di sostenere la competizione in un mercato aperto e concorrenziale. Il disegno di legge, in particolare, favorisce l'ammodernamento delle strutture agricole di base e potenzia il sistema agroalimentare nel suo complesso.

In materia di privatizzazioni, l'articolo 13 reca l'interpretazione autentica dell'articolo 14 del decreto-legge n. 333 del 1992, chiarendo che la decorrenza ventennale della proroga concessa a IRI, ENI, INA ed Enel va applicata alle sole concessioni la cui titolarità sia stata conseguita a seguito della trasformazione di precedenti riserve o diritti di esclusiva. In concreto, le concessioni di cui fossero titolari le società controllate dai predetti istituti prima della trasformazione in società per azioni, in base a titoli diversi ed autonomi rispetto alla normativa che ha regolato tale trasformazione, rimangono disciplinate, quanto a contenuti e durata, dalle leggi e dagli atti amministrativi che le hanno a suo tempo costituite.

In materia di interventi a sostegno delle piccole e medie imprese, l'articolo 14 modifica ed integra la legge n. 49 del 1985 superandone le difficoltà applicative. In particolare, si stabilisce che sono ammessi al fi-

nanziamento solo gli investimenti attuati successivamente alla presentazione della domanda. L'articolo 15 reca infine disposizioni finalizzate a rendere più efficaci le attività di sostegno alla internazionalizzazione delle imprese italiane.

Ha quindi la parola il relatore per la 8^a Commissione permanente, senatore VISERTA COSTANTINI, il quale si sofferma preliminarmente sugli articoli 16 e 17 del disegno di legge n. 4339, relativi al settore delle comunicazioni. Tali disposizioni intervengono in materia di inquinamento elettromagnetico e cercano di mettere ordine nel mercato televisivo digitale satellitare, superando le carenze strutturali del nostro mercato televisivo. Nel nostro Paese, infatti, anche a causa della scarsa conoscenza delle lingue, vi è una bassa propensione da parte dei cittadini all'acquisto di programmi televisivi digitali satellitari stante la grande offerta di canali televisivi terrestri. Inoltre, negli ultimi tempi si è registrato un impedimento alla diffusione della televisione digitale satellitare, in quanto le due società che trasmettono a pagamento hanno previsto per l'accesso due diversi decodificatori. Il Governo, negli ultimi mesi è intervenuto più volte per ovviare a tale situazione che danneggia gli utenti; con il decreto n. 15 del 1999 si è stabilito che i decodificatori debbano consentire – a decorrere dal 1° luglio 2000 – la fruibilità di tutte le offerte di programmi digitali con un unico apparecchio. L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, inoltre, sta approvando un regolamento in materia. Il disegno di legge in esame, dal canto suo, tende ad incentivare l'acquisto del nuovo ricevitore-decodificatore unico, allo scopo anche di vivacizzare il mercato della televisione digitale satellitare inducendo le industrie a commercializzare anche prima del mese di luglio i nuovi apparecchi. L'articolo 17 reca contributi alle emittenti televisive locali allo scopo di agevolare l'attuazione del piano nazionale delle frequenze, migliorare l'utilizzazione dell'etere e ridimensionare l'inquinamento elettromagnetico.

L'articolo 18 del disegno di legge n. 4339, invece, reca disposizioni relative allo sviluppo del trasporto intermodale. Dopo aver ricordato la normativa della legge n. 240 del 1990, relativa agli interporti, e le sue successive modifiche, il relatore Viserta Costantini fa notare come l'articolo 18 in questione consentirà al Governo di predisporre un piano ispirato a una più compiuta ed organica visione integrata del sistema dei trasporti, inserendo nel nuovo piano la realizzazione di infrastrutture diverse dagli interporti, meno complesse e costose, ma di supporto agli stessi e ad essi collegati in una visione articolare del sistema. Il modello previsto sembra in effetti più aderente ai reali bisogni del territorio e più facilmente realizzabile sul piano economico.

Il disegno di legge n. 4336-*quater* introduce un nuovo ed organico regime fiscale delle attività aeroportuali e definisce criteri e metodi per la determinazione e l'adeguamento dei relativi canoni e tariffe. L'innovazione legislativa in questione si rende necessaria per superare la frammentarietà della disciplina fiscale delle attività aeroportuali, causata da

un adeguamento episodico e non organico alle direttive comunitarie. In particolare, sottolinea come elemento di evidente innovazione il nuovo e più pregnante ruolo attribuito al CIPE nella procedura prevista per la definizione delle tariffe e dei canoni di concessione.

Il presidente PETRUCCIOLI, dopo aver ricordato che, per quanto concerne le norme di cui al capo II del titolo I del disegno di legge n. 4339, le Commissioni riunite terranno in particolare conto i suggerimenti che la Commissione agricoltura vorrà fornire nel proprio parere, dichiara aperta la discussione generale congiunta sui provvedimenti in titolo.

Il senatore MUNGARI, pur riservandosi di intervenire più diffusamente in seguito, esprime dubbi di legittimità costituzionale sulla normativa recata dal disegno di legge n. 4339 per quanto concerne la materia assicurativa. Si impongono infatti oneri a carico delle imprese assicurative in territorio italiano che non esistono in altri paesi dell'Unione europea, e ciò penalizza gravemente le imprese nazionali, tenuto conto, del fatto che la normativa europea – la terza direttiva in particolare – prevede che le imprese assicurative degli altri paesi dell'Unione possano produrre polizze in territorio italiano previo semplice avviso all'Isvap. L'aumento delle tariffe della RC auto, in tale ambito, acuisce tale situazione di difficoltà.

Il senatore DEMASI lamenta la perdurante confusione normativa in materia assicurativa, cui il Governo continua a non porre rimedio. Anzi, si studiano nuovi rincari delle tariffe RC auto quando ancora non sono stati risolti i problemi derivanti dagli aumenti della scorsa estate. Si ignora anche l'attività conoscitiva che l'Isvap sta svolgendo in materia in questo periodo. Da tale situazione emerge poi – come spesso avviene – una ulteriore e più pesante penalizzazione delle imprese del Mezzogiorno.

Si sofferma poi sul comma 8 dell'articolo 1, che, estendendo ai comparti del furto e dell'incendio i meccanismi che regolano l'assicurazione per la responsabilità civile, contiene un grave errore di diritto, in quanto, come è noto, in materia di furto ed incendio le assicurazioni sono libere di operare senza vincoli secondo logiche di mercato. Esprime anche contrarietà sulle norme relative alle piccole e medie imprese, mentre si dichiara non ostile in via di principio alla internazionalizzazione delle imprese, anche se non comprende perché si concedano aiuti a quelle extracomunitarie operanti nel nostro Paese solo perché vendono prodotti italiani.

Il senatore FALOMI esprime apprezzamento per le norme del disegno di legge n. 4339 relative al comparto delle telecomunicazioni: esse infatti introducono elementi di riordino nel settore dell'emittenza locale (adattando gli impianti al nuovo piano delle frequenze) e nel contempo operano per ridurre i livelli di inquinamento elettromagnetico. Viene poi favorito il processo di mercato diretto alla utilizzazione delle tecniche digitali. A tale riguardo, il contenuto della norma appare più preciso rispetto

a quello della relazione introduttiva che fa riferimento ad una sola utilizzazione nel sistema digitale. Sarebbe peraltro preferibile una precisazione all'articolo 16, la cui formulazione dovrebbe essere più elastica e tale da abbracciare tutto il tema della trasmissione dei dati attraverso la tecnica digitale mentre, così come formulato, l'articolo in questione si riferisce più restrittivamente alle semplici trasmissioni radiotelevisive.

Il seguito dell'esame dei provvedimenti in titolo è infine rinviato.

La seduta termina alle ore 16,20.

AFFARI COSTITUZIONALI (1^a)

MARTEDÌ 18 GENNAIO 2000

484^a Seduta*Presidenza del Presidente*
VILLONE

Intervengono i sottosegretari di Stato per l'interno Brutti e Maritati.

La seduta inizia alle ore 15,20.

IN SEDE REFERENTE

(4097) LA LOGGIA e altri. – *Istituzione dell'agente di quartiere*, fatto proprio dal Gruppo di Forza Italia, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento. Rinvio in Commissione dall'Assemblea nella seduta pomeridiana del 14 dicembre 1999 (Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 15 dicembre 1999.

Il relatore ANDREOLLI conferma le sue riserve sull'opportunità di una legge in materia, poiché la questione può essere risolta adeguatamente in via amministrativa. La proposta in esame, condivisibile nel merito, intende tutelare con maggior efficacia la sicurezza nelle città, ma allo scopo non appare idonea una normativa così penetrante sull'organizzazione dei servizi di polizia. In ogni caso, egli si dichiara aperto al confronto e auspica una soluzione condivisa, proponendo intanto di riaprire il termine per la proposizione di eventuali, ulteriori emendamenti.

Il senatore BESOSTRI ricorda che, per conseguire un equilibrio tra le esigenze di sicurezza e la necessità di non irrigidire l'organizzazione dei servizi di polizia con disposizioni normative improprie, è già stata sperimentata, senza successo, una soluzione procedurale consistente nell'approvazione di un ordine del giorno rivolto al Governo (pubblicato nel resoconto della seduta pomeridiana del 30 novembre 1999). Ritiene opportuno allo stato della discussione, che il Governo manifesti il proprio indirizzo al riguardo, anche tenendo conto del contesto del processo di

semplificazione normativa e amministrativa, avviato dallo stesso Governo e condiviso dal Parlamento, che sarebbe indubbiamente contraddetto da una legge non necessaria.

Il senatore SCHIFANI ricorda il legame sostanziale con il progetto di riforma della polizia municipale all'esame della Camera dei deputati: in ciò risiede la ragione essenziale del rinvio in Commissione, da parte dell'Assemblea del disegno di legge in esame, soprattutto in riferimento alla proposta emendativa avanzata dal senatore Rotelli (1.3). Nel merito, egli sostiene che si tratta di una riforma priva di oneri per il bilancio statale, utile nella sua formulazione di principio e tale da introdurre un modello organizzativo, i cui effetti saranno poi integrati in sede amministrativa.

La senatrice PASQUALI esprime dissenso dall'opinione del relatore e del senatore Besostri. Il disegno di legge infatti può essere approvato senza che ciò determini problemi di irrigidimento normativo, anche perché lo stesso testo potrebbe essere corretto e semplificato. Se la proposta è condivisa nel merito, l'ordine del giorno è senz'altro insufficiente, mentre una legge appare utile e opportuna. La Commissione dovrebbe, dunque, rispondere in modo non equivoco alla richiesta di approfondimento formulata dall'Assemblea.

Il presidente VILLONE si sofferma sull'emendamento del senatore Rotelli (1.3) (pubblicati in allegato al resoconto della seduta pomeridiana del 30 novembre 1999), che introduce nella discussione il legame con la riforma della polizia municipale: quell'emendamento imposta il problema in termini di legge di principio, adottata ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione, rinviando dunque alla legislazione regionale la regolazione precettiva.

A nome del Governo, il sottosegretario BRUTTI conferma le riserve già manifestate a suo tempo: l'emendamento 1.3, in particolare, impone nuovi motivi di riflessione laddove, al comma 4, comporta un effetto diretto sulla dislocazione territoriale dei presidi della polizia di Stato e dell'Arma dei Carabinieri. In proposito, le ragioni di perplessità sono ancora più gravi di quelle esposte circa il disegno di legge n.4097. Il Governo, da parte sua, intende mantenere un indirizzo coerente alle disposizioni normative che, nel trasferire nuove funzioni e compiti alle Regioni e agli enti locali, hanno escluso espressamente la materia dell'ordine e della sicurezza pubblica. A ciò non appare conforme il primo comma dell'emendamento 1.3 che risulta sotto un certo aspetto superfluo, in quanto semplicemente ricognitivo del principio costituzionale di autonomia, e sotto un altro aspetto normativamente incomprensibile, nel riferimento ai «servizi militari di polizia». Quanto al comma 2 dello stesso emendamento, se si vuole in tal modo introdurre una normativa di principio per la legislazione regionale in materia di polizia urbana, si tratta evidentemente di un principio dal tenore tutt'altro che autonomista, perché esso comporterebbe un

forte condizionamento da parte della legge statale, prescrivendo in ogni caso l'istituzione del vigile di quartiere. Ma la lesione al principio di autonomia si manifesta anche nel comma 3, che prevede l'applicazione tassativa a tutti i comuni che vi sono individuati di una prescrizione specifica sull'organizzazione territoriale dei presidi. Il Governo è pertanto contrario all'emendamento del senatore Rotelli ed è invece disposto a definire uno strumento idoneo a rafforzare il controllo nelle città, per garantire meglio la sicurezza dei cittadini: al riguardo, sarebbe a suo avviso sufficiente e adeguato un atto di indirizzo parlamentare impegnativo per il Governo, mentre sui problemi connessi all'ordinamento della polizia municipale si potrà senz'altro intervenire nell'esame del testo attualmente in discussione alla Camera dei deputati. Osserva, infine, che il comma 4 dell'emendamento 1.3 prevede un potere deliberativo dei comitati provinciali per la sicurezza, che non è previsto dalla normativa vigente ed è comunque estraneo alle funzioni proprie di quegli organi.

Il presidente VILLONE richiama ancora l'attenzione sulla novità introdotta nella discussione dall'emendamento del senatore Rotelli, che coinvolge direttamente l'ordinamento della polizia municipale, le potestà normative delle regioni e quelle amministrative degli enti locali. Ricorda, in proposito, che le competenze regionali e locali in materia sono state sempre intese come riferite esclusivamente a funzioni di polizia amministrativa e non già come funzioni attinenti all'azione di contrasto della criminalità. Il comma 4 dell'emendamento, inoltre, istituisce un legame con i presidi di polizia in senso proprio.

Il senatore PARDINI ritiene che in sede di esame del testo di riforma dell'ordinamento della polizia municipale sarà possibile corrispondere anche alle esigenze sottese all'emendamento del senatore Rotelli.

Il senatore TIRELLI osserva che l'argomento è in discussione alla Camera dei deputati ormai da molto tempo e sono ben noti i motivi che impediscono di pervenire a una soluzione, inerenti anche alle divergenze con le regioni. L'emendamento del senatore Rotelli, pur criticabile sotto alcuni aspetti, tiene conto in modo appropriato della necessità di introdurre, anche in materia di sicurezza pubblica, discipline e forme organizzative diverse, nelle regioni e negli enti locali, secondo le reali necessità dei territori.

Il presidente VILLONE precisa che la discussione alla Camera dei deputati è in una fase interlocutoria, in attesa del parere della Commissione bilancio sul testo unificato predisposto dalla Commissione di merito.

Il senatore PARDINI rammenta che l'azione di decentramento compiuta in tema di prevenzione dei fenomeni criminali è oggetto di un vivace dibattito, concernente la direttiva emanata a suo tempo dal ministro Napolitano, che ha suscitato reazioni dell'opposizione di segno affatto diverso

dalle ragioni addotte per sostenere il disegno di legge in esame. In quel caso, infatti, si sostiene, da parte dell'opposizione, un'opzione di tenore centralistico.

Il senatore SCHIFANI ricorda ancora l'esito della discussione in Assemblea del disegno di legge in titolo, e ritiene necessaria da parte della Commissione, una valutazione nel merito, che riguardi anche l'emendamento 1.3 e tenga conto del testo in esame alla Camera dei deputati in tema di polizia municipale. Ricorda anche la prassi seguita finora sui disegni di legge indicati dalle opposizioni per la discussione in Assemblea, secondo la quale corrisponde a un principio di correttezza la sottoposizione al Senato del testo originario dell'iniziativa, e non già di un testo che ne contraddica l'ispirazione e il contenuto.

Il presidente VILLONE afferma, a tale riguardo, che i poteri referenti della Commissione non sono limitati né dalla discussione in Assemblea, e dal conseguente rinvio alla stessa Commissione, né dalle modalità procedurali attinenti alla discussione degli argomenti indicati dall'opposizione. Ricorda anche che dovrà essere acquisito in materia il parere della Commissione bilancio, e propone di riaprire il termine degli emendamenti fino alle ore 12 di giovedì 20 gennaio.

La Commissione consente e il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri per la programmazione dei flussi d'ingresso dei lavoratori extracomunitari per l'anno 2000 (n. 611)

(Parere al Presidente del Consiglio dei ministri, ai sensi dell'articolo 3 del Testo unico 25 luglio 1998, n. 286. Esame. Parere favorevole con osservazioni)

Il relatore LUBRANO DI RICCO, ricordata brevemente la complessa disciplina normativa, di rango sia primario che secondario, sull'immigrazione e sulla condizione dello straniero in Italia, illustra il contenuto dello schema di decreto in titolo, che fissa in 63 mila il numero di cittadini stranieri non comunitari il cui ingresso in Italia è consentito, per l'anno 2000, per motivi di lavoro subordinato, anche a carattere stagionale e di lavoro autonomo.

In particolare si sofferma su quanto previsto dall'articolo 2 che fissa in 28 mila il numero di lavoratori extracomunitari autorizzati a risiedere nel territorio nazionale secondo la procedura prevista dagli articoli 30 e 31 del regolamento di attuazione del Testo unico della normativa sulla immigrazione. Al riguardo, osserva che si tratta di una procedura assai complessa, che grava sugli uffici consolari i quali spesso devono valersi di strutture locali private, non sempre del tutto idonee ad esplicare i compiti loro affidati.

Ricorda quindi quanto previsto all'articolo 3 del provvedimento in titolo che, in attuazione di quanto disposto dall'articolo 21 del citato

Testo unico prevede, nell'ambito del tetto complessivo fissato all'articolo 1, specifiche quote di accesso in Italia degli immigrati provenienti da particolari paesi extracomunitari con i quali sono stati sottoscritti, o sono in corso di definizione, accordi o intese in materia di cooperazione migratoria. Attualmente, tali paesi, cosiddetti «privilegiati», sono: Albania, Tunisia e Marocco; nella relazione di accompagnamento al provvedimento si ricorda che con Romania, Egitto e Nigeria sono attualmente in corso negoziati bilaterali diretti alla definizione di analoghi accordi. Al riguardo, osserva che la cooperazione con questi paesi non si è comunque rivelata sufficiente per porre rimedio a gravi forme di speculazione e sfruttamento a danno degli immigrati, in assenza peraltro di una chiara disciplina sul diritto di asilo, la cui definizione è attualmente all'esame dell'altro ramo del Parlamento.

Ricorda quindi quanto previsto dall'articolo 4, che costituisce la prima applicazione della procedura prevista dall'articolo 23 della normativa sull'immigrazione, grazie alla quale, sempre nell'ambito del tetto massimo fissato all'articolo 1, si prevede l'ingresso in Italia di 15 mila cittadini extracomunitari assistiti da «sponsorizzazioni» da parte di privati o enti autorizzati. Questa disciplina, prevista per superare le complessità della procedura ordinaria, risulta comunque di difficile applicazione essendo in particolare troppo breve il termine previsto per la presentazione da parte degli *sponsor* della richiesta di valersi della indicata procedura. Una brevità peraltro implicitamente riconosciuta dal comma 2 del citato articolo 4.

Ricordati infine i rilievi formulati sul provvedimento in esame da parte dei Presidenti delle regioni e delle province autonome, propone l'espressione di un parere favorevole sullo schema di decreto in titolo, integrato dalle osservazioni illustrate.

Si apre quindi il dibattito.

Il senatore TIRELLI rileva che i dati illustrati dal relatore ed esposti nello schema in titolo, mostrano chiaramente il fallimento della politica del Governo in materia di immigrazione. In particolare, l'individuazione di alcuni paesi, cosiddetti «privilegiati», con i quali sono stati definiti accordi e intese appare insufficiente se non accompagnata dalla adozione di misure volte a prevenire abusi nella gestione e nel controllo dei flussi migratori. Pur condividendo alcuni dei rilievi illustrati dal relatore sottolinea che il provvedimento in esame appare comunque insufficiente evidenziando le carenze dell'azione del Governo nel prevenire gravi irregolarità e violazioni della disciplina sulla immigrazione.

La senatrice BUCCIARELLI esprime invece un parere favorevole sulla proposta avanzata dal relatore, dopo aver ricordato i ritardi registrati nella emanazione del regolamento di attuazione del testo unico contenente la disciplina sull'immigrazione. Ricorda quindi taluni momenti di tensione che si sono registrati in alcune zone del paese, ove maggiore è la presenza

degli immigrati, e segnala infine le difficoltà che pongono i flussi migratori provenienti da paesi con i quali non sono state stipulate intese al riguardo.

Il senatore PASTORE esprime innanzitutto l'auspicio che il completamento del quadro normativo in materia e la sua puntuale attuazione amministrativa impedisca il ripetersi di situazioni che hanno imposto, nel passato, il ricorso a forme di regolarizzazione o sanatoria della posizione degli immigrati. Ricorda quindi il parere formulato dalla Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome sullo schema in titolo, in particolare con riferimento alla disciplina relativa alla regolamentazione degli accessi dei lavoratori provenienti dai paesi cosiddetti «privilegiati», con i quali cioè sono stati stipulati accordi per disciplinare i flussi migratori. A questo proposito ritiene eccessivamente rigido il meccanismo previsto dall'articolo 21 del testo unico della disciplina sull'immigrazione, che dovrebbe essere modificato e reso più flessibile. Più in generale occorrerebbe, a suo avviso, rivedere la normativa sul controllo dell'immigrazione clandestina nonché le misure previste per la repressione di tale fenomeno.

Anche la senatrice PASQUALI ricorda i rilievi mossi sullo schema di decreto in esame dalla Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome, rilievi con i quali dichiara di concordare. In particolare, manifesta il proprio dissenso circa la disciplina delle quote riservate ad Albania, Tunisia e Marocco. Ricorda quindi che vi sono, come segnalato dai Presidenti delle regioni e delle province autonome, 350.000 domande di regolarizzazione da parte di stranieri presenti in Italia, domande che non sono considerate dallo schema in esame. Condivide altresì la richiesta avanzata dalle regioni di essere consultate dal Governo al fine della individuazione dei paesi extracomunitari con i quali avviare intese e procedere alla conclusione di accordi per la regolamentazione dei flussi migratori.

Concluso il dibattito, il presidente VILLONE, accertata la presenza del prescritto numero dei senatori, pone quindi ai voti la proposta di parere favorevole integrata dalle osservazioni illustrate dal relatore che è accolta dalla Commissione.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il PRESIDENTE avverte che nella seduta di domani mercoledì 19 gennaio saranno esaminati i disegni di legge relativi alla informazione statistica (n. 3774), alla comunicazione istituzionale (n. 4217) e a Roma capitale (n. 2853 e n. 3986), Nella seduta di giovedì proseguirà invece l'esame del disegno di legge sull'agente di quartiere (n. 4097) mentre, a partire dalle 15,30, sono previste le comunicazioni del Ministro dell'interno.

La Commissione prende atto.

Il presidente VILLONE propone quindi di differire alle ore 14 di martedì 25 gennaio il termine per la presentazione degli emendamenti riferiti al disegno di legge n. 4375 («Legge di semplificazione 1999»).

Conviene la Commissione.

La seduta termina alle ore 16,30.

GIUSTIZIA (2^a)

MARTEDÌ 18 GENNAIO 2000

524^a Seduta*Presidenza del Presidente*

PINTO

*Interviene il sottosegretario di Stato alla giustizia Ayala.**La seduta inizia alle ore 15,20.**IN SEDE REFERENTE*

(4336-bis) Disposizioni in materia di forfetizzazione del compenso agli ufficiali giudiziari, risultante dallo stralcio dell'articolo 13 del disegno di legge di iniziativa governativa

(Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame sospeso nella seduta dell'11 gennaio scorso.

Prende la parola il sottosegretario AYALA per fornire i chiarimenti richiesti dalla Commissione in quella seduta, acquisiti dagli uffici del Ministero, con la collaborazione degli uffici del Ministero delle finanze.

Il sottosegretario ricorda alla Commissione che con decreto legislativo n. 237 del 1997, è stata soppressa – a far data dal 1° gennaio 1998 – la funzione di cassa assoluta fino ad allora dagli uffici del registro. La sostituzione nelle funzioni di cassa dei «concessionari» agli Uffici del registro ha determinato l'esigenza di procedere in pochi mesi alla riorganizzazione delle modalità di riscossione dei crediti recuperati dall'Erario ai sensi dell'articolo 122 del DPR n. 1229 del 1959, nonché l'esigenza di predisporre un nuovo modello – si tratta del modello F 23 – da presentare ai concessionari al momento del pagamento di quanto prima versato all'Ufficio del registro. L'impostazione del modello, la sua distinzione in codici, l'inesperienza nella compilazione del documento ha fatto sì che si verificassero disfunzioni nel nuovo meccanismo avviato con i concessionari, meccanismo in esito al quale gli ufficiali giudiziari conseguivano la quota percentuale loro dovuta sui crediti recuperati dall'Erario. Dopo aver, poi, chiarito che detta quota spetta per legge

agli ufficiali giudiziari a prescindere dal riferimento ad una loro specifica attività come componente, ancorchè variabile, di natura stipendiale, il sottosegretario Ayala assicura la Commissione che gli innegabili problemi tecnico-amministrativi cui il provvedimento in titolo si propone di ovviare si possono considerare, per il futuro, in gran parte superati a seguito, da una parte, dell'opera di collaborazione che gli uffici giudiziari sono stati invitati a prestare ai debitori rispetto alla compilazione dei modelli F 23 e, dall'altra, della decisione dell'amministrazione finanziaria di adottare un nuovo modello F 23 più circostanziato, già pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* del 28 dicembre 1998. Passando, quindi, al profilo relativo agli oneri finanziari il rappresentante del Governo informa la Commissione che negli anni precedenti al 1998 non si erano verificati ritardi nel pagamento agli ufficiali giudiziari della quota di cui all'articolo 122 citato, in quanto prima del 1998 l'ufficio del registro, una volta accertata la regolarità della spesa dovuta agli ufficiali giudiziari, pagava con gli introiti incassati giorno per giorno, indipendentemente cioè dall'esistenza della copertura sul relativo capitolo. Tale capitolo, individuato nello stato di previsione del Ministero delle finanze come capitolo 3339 - capitolo 3585 per l'anno 2000 - reca spese di natura obbligatoria. È pertanto comprensibile come, nonostante gli stanziamenti su tale capitolo siano stati sempre di ammontare non superiore a dieci miliardi - come esplicitato dal sottosegretario fornendo dettagliatamente le cifre dall'anno 1996 all'anno in corso - a fronte di un complesso dovuto agli ufficiali giudiziari in base al predetto articolo 122 che segnatamente che per l'anno 1997 ammontava a 35 miliardi circa, la funzione di anticipatore di cassa dell'ufficio del registro abbia impedito che si manifestassero i problemi economici che sono invece insorti negli anni 1998 e 1999. Pertanto occorre approvare il disegno di legge in esame per risolvere una situazione che, per gli anni predetti, non può essere riportata alla normalità se non attraverso un intervento legislativo *ad hoc*. Per l'anno in corso sono in atto comunque contatti con l'amministrazione finanziaria la quale ha assicurato che provvederà in tempo utile alle necessarie integrazioni.

Il relatore CALLEGARO prende atto di quanto chiarito dal sottosegretario Ayala in merito alla natura stipendiale della quota dovuta agli ufficiali giudiziari in base al più volte citato articolo 122 del DPR n. 1229 del 1959 e, al riguardo, non può fare a meno di rilevare come tale aspetto sia suscettibile di creare una visibile sperequazione fra le competenze stipendiali spettanti agli ufficiali giudiziari, avuto riguardo alla capacità maggiore o minore dell'erario di riscuotere le somme dovute in relazione alle diverse aree del territorio nazionale. Rileva, altresì, come occorra approfondire le conseguenze della soppressione dell'Ufficio del registro come anticipatore di cassa.

Da ultimo, ricorda come nella seduta dell'11 gennaio scorso aveva invitato la Commissione a valutare l'opportunità di una modifica al testo del disegno di legge volta a prevedere che le somme da erogarsi non

vengano corrisposte direttamente ai singoli ufficiali giudiziari, ma agli uffici affinché siano i dirigenti di questi a provvedere poi al riparto delle stesse fra gli interessati. A tale proposito, sottolinea peraltro come un intervento emendativo in questo senso non appaia in realtà necessario dopo un più approfondito esame della normativa vigente, in quanto l'articolo 146 del citato DPR n. 1229 del 1959 già prevede una soluzione di questo tipo.

Interviene il senatore CENTARO il quale ritiene i chiarimenti forniti dal sottosegretario Ayala soddisfacenti soltanto sotto il profilo formale, mentre da un punto di vista sostanziale non solo non risultano chiarite le ragioni che hanno portato ad errori di rilievo nella redazione della modulistica considerata, ma non si riescono ancora a comprendere i motivi per cui è effettivamente indispensabile un intervento legislativo come quello proposto con il disegno di legge in titolo.

Il senatore Antonino CARUSO giudica indispensabile la fissazione di un termine per la presentazione degli emendamenti, sia in quanto ritiene che il testo del disegno di legge vada modificato perlomeno indicando precisamente l'importo della somma che dovrà essere corrisposta agli ufficiali giudiziari per ciascuno degli anni 1998 e 1999, sia in quanto un ulteriore spazio di approfondimento delle problematiche in questione, a suo avviso, appare senz'altro opportuno.

Dal punto di vista politico, risulta peraltro indiscutibile che l'entrata in vigore della cosiddetta «riforma Visco» ha determinato, in concreto, una situazione in cui lo Stato, negli anni 1998 e 1999, non è stato in grado di determinare l'ammontare dei crediti recuperati dall'Erario sui campioni civili, penali ed amministrativi, nonché delle somme introitate per effetto della vendita dei corpi di reato.

Dopo aver richiamato criticamente l'attenzione sul fatto che – stando a quanto affermato dallo stesso sottosegretario Ayala – le somme spettanti agli ufficiali giudiziari prima del 1998 venivano erogate dall'Ufficio del registro con gli introiti incassati giorno per giorno, indipendentemente cioè dall'esistenza della copertura sul relativo capitolo, preannuncia la presentazione anche di una proposta emendativa volta a prevedere la corresponsione degli interessi a favore degli ufficiali giudiziari che decideranno di accedere alla proposta transattiva contenuta nel testo in esame.

Dopo interventi dei senatori GRECO e RUSSO, la Commissione conviene di fissare a giovedì 20 gennaio 2000, alle ore 19, il termine per la presentazione degli emendamenti al disegno di legge in titolo.

Il presidente PINTO rinvia infine il seguito dell'esame.

*IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO***Schema di decreto legislativo recante: «Istituzione del ruolo del personale amministrativo della segreteria e dell'ufficio studi e documentazione del Consiglio superiore della Magistratura» (n. 608)**

(Parere al Presidente del Consiglio dei Ministri, ai sensi dell'articolo 13 della legge 28 luglio 1999, n. 266. Esame e rinvio)

Riferisce il senatore SENESE il quale rileva preliminarmente come lo schema di decreto in esame dia attuazione alla delega contenuta nell'articolo 13 della legge n. 266 del 1999, relativa all'istituzione del ruolo organico del Consiglio superiore della magistratura. L'articolo 1 dello schema istituisce tale ruolo prevedendo per lo stesso la dotazione organica di 230 unità e riducendo in analoga misura il ruolo del personale delle cancellerie e segreterie giudiziarie del Ministero della giustizia. L'articolo 2 attribuisce al CSM la potestà di disciplinare con proprio regolamento gli organi competenti ad adottare atti di organizzazione riguardanti il personale, le procedure concorsuali e l'ordinamento delle carriere, l'articolazione dell'organico, nonché tutti gli ulteriori aspetti concernenti il trattamento giuridico ed economico del personale in questione, nei limiti fissati dal medesimo articolo 2. L'articolo 3 prevede poi che il CSM, nei limiti dei fondi stanziati per il suo funzionamento, possa stipulare contratti di collaborazione continuativa per esigenze che richiedono particolari professionalità e specializzazioni, ivi comprese quelle della segreteria particolare del Vice presidente, anche per periodi determinati. Al riguardo, il relatore ritiene peraltro che sarebbe opportuno esplicitare che, qualora i soggetti interessati dai contratti in questione provengano dalle pubbliche amministrazioni, essi dovranno essere posti in posizione di fuori ruolo, di comando o in aspettativa, senza assegni.

L'articolo 4 concerne il trattamento previdenziale, mentre l'articolo 5 reca la disciplina di coordinamento e transitoria che recepisce, tra l'altro, le indicazioni dell'ordine del giorno 0/3919/20/1 e 3, presentato nelle Commissioni riunite affari costituzionali e affari esteri del Senato, come modificato e accolto dal Governo nella seduta delle medesime Commissioni del 1° luglio 1999. In merito a quest'ultimo articolo il relatore, più in particolare, sottolinea l'opportunità di sostituire al comma 2 il termine «selezione» con l'altro «valutazione» che appare più coerente con i contenuti del predetto ordine del giorno.

Il relatore propone infine che la Commissione esprime un parere favorevole sullo schema di decreto in titolo con le osservazioni su cui si è soffermato nel corso del suo intervento.

Il senatore CENTARO concorda con le considerazioni svolte dal relatore Senese in merito all'articolo 5 dello schema di decreto in esame, mentre manifesta perplessità con riferimento al disposto dell'articolo 3, non apparendo in alcun modo chiare le ragioni che possono giustificare la possibilità per il Consiglio superiore della magistratura di stipulare fino a dieci contratti di collaborazione continuativa, nei limiti dei fondi

stanziati per il suo funzionamento, per far fronte a non meglio specificate esigenze che richiederebbero particolari professionalità o specializzazioni.

Il relatore SENESE, rispondendo ad una richiesta di chiarimenti del senatore GRECO, fa presente come la dotazione organica dell'istituendo ruolo del personale amministrativo della segreteria e dell'ufficio studi e documentazione del Consiglio superiore della magistratura sia determinata in 230 unità dall'articolo 13, comma 1, lettera a) della legge n. 266 del 1999, mentre, con riferimento ai rilievi svolti dal senatore Centaro, va sottolineato che è la successiva lettera d) del medesimo articolo a prevedere la possibilità per il Consiglio superiore della magistratura di avvalersi, nei limiti dei fondi stanziati per il suo funzionamento, per le esigenze che richiedono particolari professionalità e specializzazioni, di collaboratori nel limite massimo di dieci unità da assumersi con contratto di prestazione d'opera.

Il senatore CENTARO osserva peraltro che la citata lettera d) del comma 1 dell'articolo 13 della legge n. 266 del 1999 sembra far riferimento esclusivamente a personale proveniente da pubbliche amministrazioni.

Il relatore SENESE non condivide tale osservazione e rileva come l'istituto dell'aspettativa possa trovare applicazione anche nel contesto di rapporti di lavoro di diritto privato.

Il presidente PINTO rinvia infine il seguito dell'esame.

La seduta termina alle ore 16,20.

AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE (3^a)

MARTEDÌ 18 GENNAIO 2000

259^a Seduta*Presidenza del Presidente*

MIGONE

indi del Vice Presidente

SERVELLO

*Interviene il ministro plenipotenziario Silvio Fagiolo.**La seduta inizia alle ore 15,15.**SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI*

Il presidente MIGONE avverte che è stata presentata richiesta di attivazione dell'impianto audiovisivo per lo svolgimento dell'odierna seduta. Comunica, altresì, che il Presidente del Senato, in previsione di tale richiesta, ha preannunciato il suo assenso.

La Commissione accoglie tale proposta e conseguentemente viene adottata questa forma di pubblicità, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento, per il successivo svolgimento dei lavori.

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell'indagine conoscitiva sulle rappresentanze italiane all'estero: audizione del ministro plenipotenziario Silvio Fagiolo.

Il presidente MIGONE dà il benvenuto al ministro plenipotenziario Fagiolo, recentemente nominato rappresentante permanente presso l'Unione Europea. Ricorda poi che il ministro Fagiolo ha rappresentato l'Italia nel «gruppo di riflessione» che preparò il negoziato per il Trattato di Amsterdam: è quindi possibile avvalersi di questa audizione sia per parlare degli elementi programmatici del suo nuovo incarico sia, eventualmente, per approfondire alcune passate esperienze di grande rilevanza per l'integrazione europea.

Il ministro plenipotenziario FAGIOLO espone anzitutto i principali *dossiers* di cui l'Unione Europea discuterà nei prossimi due anni, che vanno dal completamento del processo di revisione istituzionale, iniziato con il Trattato di Amsterdam, alla stabilità esterna dell'Unione, con particolare riferimento al processo di allargamento, e alla stabilità interna nei suoi vari aspetti economici, sociali e di cooperazione negli affari interni e giudiziari.

La conferenza per la revisione dei trattati inizierà a metà febbraio ed è auspicabile che possa concludersi entro la fine dell'anno. Non vi è ancora accordo sui contenuti: oltre alle questioni rimaste irrisolte nell'ambito del Trattato di Amsterdam – inerenti soprattutto alla composizione della commissione, alla ponderazione dei voti nel suo seno e alla votazione a maggioranza – l'Italia vorrebbe che si inserissero nel negoziato temi di grande importanza politica, come la cooperazione rafforzata, l'approfondimento della politica estera e di sicurezza comune (PESC), nonché la Carta dei diritti.

Dopo le decisioni adottate al Consiglio europeo di Helsinki, si dovrà concretizzare entro il 2003 la progettata forza di sicurezza, composta da 50-60.000 uomini da schierare per 60 giorni e da mantenere operativi per almeno un anno. Tale forza militare avrà un carattere complementare rispetto alla NATO e richiederà la costituzione di apposite strutture di comando, comprendenti comitati politici e militari, uno stato maggiore europeo e strutture di comando e di controllo in senso stretto.

La stabilità esterna dell'Unione è intesa come un sistema di cerchi concentrici, con un nucleo costituito dall'UE allargata ai paesi candidati, attorno al quale vi saranno ulteriori cerchi costituiti dalle aree, come i Balcani e il Mediterraneo, in cui l'Unione promuove processi di partenariato e di cooperazione. Per il processo di allargamento, il Consiglio europeo di Helsinki ha indicato il 2002 come un momento di partenza, ma la data in cui avverrà l'adesione dei nuovi *partners* dipenderà dalla rapidità con cui ciascun paese saprà adeguarsi agli *standards* europei.

Nei Balcani il Patto di stabilità è lo strumento attraverso il quale si cerca di prevenire ulteriori conflitti e di promuovere uno sviluppo pacifico, in vista dell'avvicinamento all'Unione Europea. Grande importanza per gli equilibri della regione avrà l'evoluzione della situazione politica in Serbia; l'Unione Europea auspica che questo paese possa uscire dall'attuale crisi con un rapido processo di democratizzazione. Anche nell'ambito del partenariato euromediterraneo l'obiettivo è di creare una prospettiva di pace e di stabilità nella regione, con l'auspicabile approvazione di un accordo internazionale simile all'Atto di Helsinki. Il problema più delicato è rappresentato dalla Turchia, la quale deve essere aiutata a entrare in un circolo virtuoso che consenta alle forze migliori della sua società di adoperarsi per un avvicinamento agli *standards* europei in ogni campo.

L'Unione Europea è altresì consapevole che la stabilità esterna non può prescindere da una cooperazione sempre più intensa con i paesi del Sud del mondo: durante il semestre di presidenza portoghese sarà rinno-

vata la Convenzione di Lomé con i paesi dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico. È inoltre auspicabile che possa essere riavviato il negoziato globale in seno all'Organizzazione Mondiale del Commercio, dopo la battuta di arresto di Seattle.

Il ministro plenipotenziario Fagiolo si sofferma poi sulle questioni inerenti alla stabilità interna, ponendo in risalto in primo luogo la priorità che l'Italia attribuisce alla lotta alla disoccupazione e all'armonizzazione fiscale, intesa come complemento alla moneta unica. Si spera che nel semestre appena iniziato si compiano passi significativi in questa direzione, specie per quanto riguarda la comunitarizzazione delle politiche per l'occupazione.

Si dovrà inoltre approfondire la cooperazione nell'area tematica che costituisce il cosiddetto terzo pilastro del Trattato di Maastricht, secondo le indicazioni del Consiglio europeo di Tampere, che ha richiesto alla Commissione di indicare un programma legislativo idoneo a creare uno spazio comune di libertà, sicurezza e giustizia. Si dovrà pertanto trovare un approccio comune a problemi finora considerati affari interni, come il diritto di asilo e l'immigrazione, compresa quella clandestina; al tempo stesso sarà approfondita la cooperazione giudiziaria e delle forze di polizia nella lotta alla criminalità organizzata e ai traffici di droga.

Infine il ministro plenipotenziario Fagiolo pone in evidenza che nei prossimi anni sarà necessario riconsiderare anche la struttura delle risorse finanziarie dell'Unione Europea, ma una decisione in tal senso non è imminente, poiché si è concordato che il riesame dovrà avvenire entro il gennaio 2006.

Il senatore SERVELLO, considerata l'estrema delicatezza delle funzioni svolte dal rappresentante permanente presso l'Unione Europea, chiede di quale *staff* potrà disporre e se può considerarsi adeguato. Sollecita poi una maggior precisione circa le priorità del Governo, nonché un chiarimento sulla posizione dell'Italia in merito all'immigrazione e ai problemi connessi, ivi compreso il decremento demografico, che comporta un declino delle risorse umane europee e l'esigenza di importare manodopera qualificata.

La senatrice SQUARCIALUPI chiede quali iniziative prenderà l'Italia nell'ambito della conferenza intergovernativa per la revisione dei trattati, al fine di imprimere un salto di qualità in senso democratico alle istituzioni europee. Esprime poi qualche perplessità in ordine alla Carta dei diritti, che rischia di essere una duplicazione della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e di tutto il sistema di tutela esistente nell'ambito del Consiglio d'Europa.

Quanto alla difesa europea, si domanda se l'Unione sarà in grado di muoversi realmente nel senso indicato, tenuto conto che le azioni di Petersberg sembrano ancora piuttosto indefinite e che non tutto il Parlamento europeo ne è entusiasta. Peraltro l'assorbimento dell'UEO nell'Unione crea problemi con i paesi che non fanno parte di entrambe le or-

ganizzazioni e c'è da chiedersi perché non si sia deciso di far confluire l'UEO, con tutte le sue istituzioni, all'interno dell'Unione Europea.

Il senatore MARTELLI chiede al ministro Fagiolo di specificare la posizione dell'Italia sui principali problemi in discussione, tenuto conto anche della situazione imbarazzante che il paese può esibire in settori come la giustizia, l'ordine pubblico e l'occupazione.

Il senatore PIANETTA, pur ritenendo opportuno il doppio incarico conferito a Javier Solana, si domanda se l'architettura di sicurezza europea concepita al Consiglio europeo di Helsinki non sia troppo complessa. Chiede inoltre quali conseguenze potrà avere il processo di allargamento verso Est sugli equilibri della Russia, la cui opinione pubblica si mostra sempre più nostalgica e preoccupata da un complesso di accerchiamento.

Il senatore MAGGIORE chiede come l'Unione Europea si prepara ad affrontare il problema della mobilità dei lavoratori, con particolare riguardo agli immigrati extracomunitari.

Il ministro plenipotenziario FAGIOLO fa presente al senatore Servello che, pur non sottovalutando l'importanza di uno *staff* adeguato, ritiene essenziale il peso che il sistema paese nel suo complesso può esercitare in ambito europeo: solo uno stato nazionale efficiente può trarre davvero vantaggi dall'integrazione europea, come dimostrano i casi dell'Irlanda e della Spagna. L'immigrazione è considerata una delle più grandi priorità e, a suo avviso, va affrontata e regolata in relazione agli andamenti demografici ed economici.

Per quel che riguarda la Carta dei diritti, concorda con la senatrice Squarcialupi circa l'esigenza di evitare duplicazioni tra l'Unione Europea e il Consiglio d'Europa. Osserva poi, in merito alla difesa europea, che l'assorbimento dell'UEO nell'Unione va nel senso della semplificazione dell'architettura di sicurezza. Il graduale approfondimento e consolidamento della PESC dovrà proseguire in vista di più ambiziosi traguardi, come il seggio unico europeo all'ONU da più parti auspicato. Nel frattempo l'Italia ha proposto che i paesi dell'Unione eletti membri del Consiglio di sicurezza rappresentino le posizioni comuni e si è detta disponibile a sperimentare tale possibilità, nel caso in cui risulti eletta per il prossimo biennio.

Assicura poi al senatore Pianetta che l'Unione Europea ha elaborato una strategia di lungo periodo sulla Russia e non intende certo erigere altri muri che dividano l'Europa. In particolare, l'Italia mantiene un costante dialogo con le autorità russe e, proprio domani, il ministro Dini si recherà a Mosca per una visita ufficiale.

La senatrice DE ZULUETA domanda se vi siano segni di una maggiore disponibilità degli altri *partners* verso un'estensione del voto a maggioranza nelle istituzioni europee. Per quel che concerne i Balcani,

chiede su cosa si basi la convinzione di Javier Solana che entro l'anno in Serbia vi sarà una svolta democratica.

Concorda con il ministro Fagiolo circa l'importanza di definire uno strumento di cooperazione e di sicurezza, simile all'Atto di Helsinki, nell'ambito del processo di partenariato euromediterraneo. Chiede infine se l'Unione Europea può considerare accettabile l'agevolazione delle importazioni dai paesi altamente indebitati, che sono stati recentemente beneficiati dalle decisioni di condono del debito da parte dei principali paesi europei.

Il senatore PORCARI ritiene che il nuovo rappresentante dell'Italia presso l'Unione Europea abbia bisogno di un particolare augurio, se è vero che ciò che conta non è la sua personale competenza – in questo caso indiscutibile – ma il peso che può esercitare il paese nel suo complesso. È poi singolare che, in coincidenza con la nomina di un italiano al vertice della Commissione europea, sia ulteriormente diminuita la presenza di connazionali nell'alta dirigenza di tale organismo.

Domanda cosa intende fare il Governo in ordine all'applicazione della Convenzione di Schengen, dopo la presa di posizione del Belgio, che sembra avviarsi a un ripensamento, soprattutto per quanto riguarda gli immigrati extracomunitari.

Il senatore LAURICELLA chiede se la rappresentanza italiana presso l'Unione Europea si occupa anche dei *dossiers* riguardanti le Regioni, che sono fortemente interessate alle politiche comunitarie. Per quel che riguarda l'allargamento, domanda se paesi come Cipro e la Turchia riusciranno ad adeguarsi alla realtà economica dell'Unione Europea. Infine sottolinea che il partenariato euromediterraneo dovrebbe essere considerato in stretta correlazione con la politica dell'immigrazione.

Il ministro plenipotenziario FAGIOLO fa presente alla senatrice De Zulueta che sarà difficile superare il criterio dell'unanimità, poiché tutti i paesi desiderano mantenere una sorta di potere di veto. Risponde poi alla sua domanda sulla Serbia, osservando che i recenti sviluppi politici in Croazia favoriranno un'evoluzione democratica anche a Belgrado; l'Europa vuol comunque riconsiderare le sanzioni economiche in funzione del sostegno alla democratizzazione del paese.

Il partenariato euromediterraneo mira a rafforzare la cooperazione e a favorire un avvicinamento dei paesi della sponda sud all'Europa. Negli ultimi tempi si sono registrati progressi significativi in questa direzione, soprattutto in Marocco e in Algeria.

Concorda con il senatore Porcari circa l'inadeguata presenza italiana nell'alta dirigenza comunitaria, osservando che una politica di incremento di tale presenza dovrà essere portata avanti con prudenza e gradualità. La rappresentanza italiana si occupa anche dei *dossiers* riguardanti le Regioni e, nel suo ambito, vi è una piccola sezione specializzata in tale problematica. Precisa poi che il governo belga si è avvalso

delle misure di salvaguardia consentite, in particolari situazioni, dal Trattato di Amsterdam, che ha comunitarizzato la materia di Schengen. Peraltro è evidente che qualsiasi limitazione alla libera circolazione dei lavoratori legalmente presenti nel territorio comunitario può avere solo un carattere provvisorio.

Infine fa notare al senatore Lauricella che l'adesione della Turchia non è prevista in tempi brevi, non essendo ancora iniziato il relativo negoziato, ma non si può escludere che il suo adeguamento agli *standards* europei avvenga rapidamente, come dimostra il caso della Grecia, che si candida a entrare nel sistema dell'unione economica e monetaria.

Il presidente SERVELLO ricorda che il Procuratore generale della Corte dei Conti, in occasione dell'inaugurazione dell'anno giudiziario, ha dichiarato che nel corso del 1999 l'Italia ha perduto contributi comunitari per il valore complessivo di 4.000 miliardi di lire. Invita pertanto il nuovo rappresentante permanente dell'Italia presso l'Unione Europea a tenere costantemente informato il Parlamento circa i rapporti finanziari tra le Regioni e le istituzioni comunitarie.

Ringrazia poi il ministro plenipotenziario Fagiolo per aver accolto l'invito della Commissione e dichiara chiusa la sua audizione.

Il seguito dell'indagine conoscitiva è rinviato ad altra seduta.

La seduta termina alle ore 16,45.

FINANZE E TESORO (6^a)

MARTEDÌ 18 GENNAIO 2000

314^a Seduta*Presidenza del Presidente*
GUERZONI

Intervengono i sottosegretari di Stato per le finanze Veneto e per il tesoro, il bilancio e la programmazione economica Solaroli.

La seduta inizia alle ore 15,10.

IN SEDE REFERENTE

(4336-ter) Disposizioni in materia di beni immobili pubblici, risultante dallo stralcio degli articoli 18, 19, 20 e 21 del disegno di legge d'iniziativa governativa

(4338) Disposizioni in materia di sviluppo, valorizzazione ed utilizzo del patrimonio immobiliare dello Stato

(Esame congiunto e rinvio)

Riferisce congiuntamente sui provvedimenti in titolo il senatore CASTELLANI.

Soffermandosi, in primo luogo, sul disegno di legge n. 4338, il relatore sottolinea come essi torni nuovamente ad occuparsi della valorizzazione, utilizzazione e dismissione del patrimonio dello Stato, novellando, abrogando e modificando le norme che in proposito, anche recentemente, sono state approvate dal Parlamento.

Dopo aver accennato alle varie leggi che regolano attualmente la materia, egli si sofferma, in particolare, sull'articolo 4 della legge finanziaria per il 2000.

Le norme contenute in tale articolo sono infatti volte essenzialmente ad accelerare il processo di dismissione, ampliando l'ambito dei beni immobili apportabili nei fondi immobiliari da una parte, e prevedendo, dall'altra, una diversa disciplina per l'alienazione dei beni immobili dello Stato non conferiti nei fondi immobiliari chiusi. Infatti, il soggetto che cura i programmi di alienazione non è più l'Amministrazione finanziaria, bensì il Ministero del tesoro di concerto con quello delle finanze, secondo programmi, modalità e tempi definiti con l'ausilio di consulenti

finanziari o immobiliari, ricomprendendo tra gli immobili anche i fondi suscettibili di utilizzazione agricola. In questo caso, il relativo programma di alienazione deve essere definito di concerto con il Ministero delle politiche agricole e forestali.

È stato inoltre riscritto il comma 1 dell'articolo 19 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, prevedendo quindi una diversa modalità di privatizzazione dei beni e disponendo l'eliminazione di una serie di termini previsti dalla precedente normativa, facendo venir meno il concerto con il Ministero per i beni culturali per il conferimento o l'alienazione di beni immobili soggetti a tutela.

Viene infine posto il diritto di prelazione in favore degli enti locali per gli immobili oggetto di dismissione.

Su tutta questa complessa disciplina – prosegue il relatore – interviene il disegno di legge in esame, il quale novella l'articolo 19 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, introducendo alcuni elementi di novità (restano immutati i commi 1 – che però diviene comma 2 –, 4 e 5).

Si attribuisce a «Le amministrazioni dello Stato, i comuni ed altri soggetti pubblici o privati», la facoltà di proporre lo sviluppo e la valorizzazione del patrimonio immobiliare. In precedenza, l'impiego degli immobili di proprietà dello Stato era garantito (articolo 19, comma 6, della legge n. 448 del 1998) attraverso la possibilità d'affidamento, «in concessione o con contratto» a privati od a pubbliche amministrazioni. La nuova disciplina prevede, invece, che i comuni elaborino i piani di sviluppo, i quali vengono sottoposti al parere di una conferenza di servizi istruita dal commissario straordinario del Governo e composta da rappresentanti degli enti locali nel cui ambito territoriale insistono gli immobili *de quibus* e da rappresentanti delle amministrazioni pubbliche interessate, nominati dal Presidente del Consiglio e dall'Agenzia del demanio. La conferenza approva il piano, stabilendo il termine per l'attuazione; tale approvazione determina il trasferimento del bene in favore degli enti interessati. In caso di mancata esecuzione del piano nel termine prefissato, si determina la retrocessione del bene al demanio, previo decreto del Presidente del Consiglio.

Si prevede inoltre, la nomina di un commissario straordinario del Governo, ai sensi dell'articolo 11 della legge n. 400 del 1998, al quale possono essere proposti i progetti di sviluppo ed utilizzo; oltre a redigere una relazione annuale al Parlamento sulla valorizzazione del patrimonio immobiliare (comma 9), il commissario, laddove verifichi l'inerzia delle amministrazioni interessate nell'attuazione del piano, ovvero l'insorgere di contrasti fra le medesime, attua la procedura di cui all'articolo 5, comma 2, lettera c – bis), della legge n. 400 del 1988 (comma 8).

Come in precedenza, possono essere costituite società per azioni al fine di gestire il patrimonio immobiliare; la novità consiste nel fatto che il capitale sociale deve essere detenuto dai comuni in misura non inferiore al 51 per cento, mentre, fino a quando non sia operativa l'Agenzia del demanio prevista dall'articolo 65 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, le azioni dello Stato restano nella titolarità del Ministero

del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. Il capitale sociale residuo può appartenere a soggetti sia pubblici che privati.

I beni del demanio o del patrimonio indisponibile dello Stato, concessi in uso alle Università, vengono trasferiti a queste ultime gratuitamente.

Accanto a ciò, il disegno di legge in esame prevede l'abrogazione espressa di tutte le disposizioni in contrasto con il meccanismo di dismissione e valorizzazione del patrimonio immobiliare dello Stato previsto dal novellato articolo 19 della legge n. 448 del 1998.

Da parte della commissione – prosegue l'oratore – merita particolare attenzione la previsione di un regolamento delegificante del Governo, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 2 della legge n. 400 del 1998, al fine di stabilire i «criteri con i quali, con riguardo a singoli immobili o altre particolari attività o ai fini perseguiti dai soggetti interessati possono essere assegnati in concessione, anche gratuitamente, o in locazione, anche a canone ridotto, beni immobili per i quali non sussistono possibilità d'utilizzazione nei modi previsti dalle norme richiamate nel presente comma».

Sul piano della legittimità costituzionale, l'attribuzione della potestà di delegificazione al Governo non sembra conforme alla lettera dell'articolo 17, comma 2, della legge n. 400 del 1988: tale norma prevede che l'adozione di un regolamento delegificante presupponga necessariamente una legge di «autorizzazione» del Parlamento, nella quale si disponga l'abrogazione della previgente disciplina nella relativa materia e, soprattutto, si stabiliscano i principi generali di quest'ultima. Nella fattispecie in esame, di contro, si demanda al Governo proprio quella determinazione di principi generali che spetterebbe al Parlamento e che risulta condizione necessaria per un legittimo esercizio del potere delegatorio da parte dell'Esecutivo.

Sul piano dell'opportunità, occorre aggiungere che è necessario definire entro quali limiti il patrimonio immobiliare dello Stato, che non rientri nei piani previsti dall'articolo 19, comma 1, possa essere assegnato in concessione gratuita o possa essere dato in locazione a canoni inferiori a quelli di mercato.

Appare evidente che il disegno di legge si innesta su di una sedimentazione normativa, anche recentissima, che prima di essere modificata dovrebbe quanto meno essere valutata per gli eventuali obiettivi raggiunti, se di obiettivi raggiunti si può parlare. In ogni caso, sarebbe necessario che il Governo comunicasse dati e risultati, che possano essere utili a supportare motivatamente le modifiche che con il disegno di legge si vogliono introdurre. In ogni caso, sembra necessario un coordinamento con le più recenti modifiche introdotte con l'articolo 4 della legge finanziaria per il 2000.

In particolare, il comma 2 del nuovo articolo 19 deve essere coordinato con il comma 10 della citata legge finanziaria, che, come ricordato, ha introdotto rilevanti modifiche.

Da notare che il testo in esame reintroduce il concerto con il Ministro per i beni culturali non più presente nel comma 10 del predetto articolo 4.

Il nuovo comma 3 stabilisce che la partecipazione azionaria del Comune interessato non deve essere inferiore al 51 per cento e non viene chiarito se questo livello di partecipazione deve essere raggiunto con un qualche rapporto tra capitale sociale e complessivo patrimonio della società.

Inoltre, il nuovo comma 3 deve essere necessariamente coordinato con il comma 11 dell'articolo 6 della legge finanziaria per il 2000, che stabilisce la non applicazione per gli anni 2000, 2001 e 2002 della riassegnazione degli utili spettanti all'erario in relazione alle quote di fondi immobiliari, nonché dei proventi derivanti dalla vendita dei beni, secondo quanto disposto dal comma 95 dell'articolo 3, della legge n. 662 del 1996.

Così pure le norme (comma 7) relative agli immobili appartenenti al demanio storico – artistico dello Stato, che prevedono l'applicabilità dell'articolo 32 della legge n. 448 del 1998 e del regolamento previsto dal medesimo articolo, vanno quanto meno raccordate con quanto contenuto nell'articolo 4, comma 5 della citata legge finanziaria, la quale prevede una diversa procedura qualora all'entrata in vigore della finanziaria non sia stato ancora emanato il regolamento.

È, inoltre, necessario il coordinamento delle norme di abrogazione con quelle analoghe della legge finanziaria che, oltre a modificare in più punti le norme dell'articolo 3 della legge n. 662 del 1996, modificano – talvolta in modo diverso – gli stessi articoli 19 e 44 della legge n. 448 del 1998.

Come appare chiaro – continua il relatore – il disegno di legge in esame, che in ogni caso va valutato positivamente nel suo complesso soprattutto per l'introduzione della proposta di sviluppo, valorizzazione o utilizzo dei beni in capo, oltre che alle amministrazioni dello Stato, anche ai Comuni ed ai soggetti pubblici e privati, necessita di una riscrittura in alcune parti, per renderla coerente con la legislazione più recentemente adottata e soprattutto per offrire un chiaro quadro di riferimento agli operatori al fine di evitare equivoci ed incertezze derivanti soprattutto dal repentino ed eccessivo accumularsi dell'attività legislativa in questo settore.

Soffermandosi, poi, sul disegno di legge n. 4336- *ter*, il relatore sottolinea come esso risulti dallo stralcio, disposto dal Presidente del Senato, degli articoli 18, 19, 20 e 21 del disegno di legge n. 4336 (legge finanziaria per il 2000).

In particolare, l'articolo 1 prevede la destinazione ad aree prioritarie di riferimento di riserve naturali dei beni immobili compresi nelle saline, già in uso ai Monopoli di Stato e all'Ente Tabacchi, non più necessari alla produzione del sale. In questo modo, vengono istituite aree protette in zone particolarmente significative sul piano naturale con la

conseguente concessione, anche a titolo gratuito, alle regioni o agli enti locali.

L'articolo 2 risolve, invece, in via interpretativa un'annosa questione relativa all'applicazione dell'articolo 27 della legge 8 agosto 1977, n. 513. Con tale interpretazione si intende riconoscere il diritto agli eredi, in caso di decesso del soggetto avente titolo al riscatto di alloggi di edilizia residenziale pubblica anche nel caso in cui non ci sia stata la domanda di conferma entro i sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge n. 513 del 1977. Sono infatti insorte diverse controversie perché pronunce della Corte di Cassazione hanno negato la trasmissibilità «*iure successionis*» dell'aspettativa giuridica degli eredi alla cessione.

L'articolo 3 intende risolvere stabilmente la questione relativa all'uso da parte degli enti ecclesiastici delle chiese, con annesse case canoniche, costruite dallo Stato nel quadro delle opere pubbliche realizzate nelle aree oggetto di bonifica integrale. Tali beni vengono attualmente utilizzati per il culto senza che ci sia stata una formale regolarizzazione dei rapporti tra gli uffici del demanio e gli Enti Ecclesiastici. La norma prevede l'emanazione di un regolamento per la concessione gratuita agli Enti Ecclesiastici dei predetti beni.

Da ultimo, l'articolo 4 modifica l'articolo 28, comma 2, della legge 18 febbraio 1999, n. 28, sostituendo la parola «banche», con la parola «imprese».

In questo modo, viene ampliato il novero dei soggetti con i quali l'Amministrazione finanziaria può convenzionarsi per il reperimento delle risorse e la realizzazione del programma quinquennale per la costruzione, ammodernamento, acquisto, locazione finanziaria di immobili da destinare a sedi degli uffici unici del Ministero delle finanze.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

(4253) Modifiche ed integrazioni ai decreti legislativi 31 dicembre 1992, n. 545 e n. 546, concernenti il riordino del contenzioso tributario

(297) COSTA. – Istituzione di commissioni tributarie in sedi di corte di appello non ubicate presso capoluoghi di regione

(552) BISCARDI. – Istituzione di sezioni decentrate delle commissioni tributarie di primo e secondo grado. Modifiche al decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545

(700) PEDRIZZI e MACERATINI. – Contenzioso tributario: abolizione del visto negli appelli da parte delle direzioni regionali delle entrate

(824) DEMASI ed altri. – Modifica dell'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 636, recante revisione della disciplina del contenzioso tributario

(1643) CENTARO ed altri. – Modifica alla disciplina in tema di giurisdizione tributaria

(2125) FUMAGALLI CARULLI. – Modificazioni del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, per il mantenimento della Commissione tributaria di primo grado nella città sede di tribunale

(2126) *VENTUCCI ed altri. - Modifiche all'articolo 12 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, in materia di contenzioso tributario*

(2261) *PASTORE. - Istituzione di commissioni tributarie regionali decentrate*

(2283) *MELONI ed altri. - Modifiche all'articolo 1 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, in materia di dislocazione territoriale delle commissioni tributarie*

(2637) *GERMANÀ. - Istituzione di sezioni distaccate delle Commissioni tributarie regionali nei capoluoghi di provincia*

(2760) *CORTIANA ed altri. - Modifiche al decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, in tema di aggiornamento degli elenchi per la nomina a componente delle commissioni tributarie*

(3424) *SPECCHIA. - Modifica all'articolo 1 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, in materia di dislocazione territoriale delle commissioni tributarie di secondo grado*

(3766) *PASQUINI ed altri. - Modifiche e integrazioni ai decreti legislativi 31 dicembre 1992, n. 545 e n. 546, per il completamento della riforma del processo tributario*

- e petizioni n. 5 e n. 179 ad essi attinenti

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio. Costituzione di un Comitato ristretto)

Si riprende l'esame, sospeso nella seduta del 12 gennaio scorso.

Proseguendo nella discussione generale, interviene il senatore VENTUCCI, il quale fa presente che la materia del contenzioso tributario, affrontata dal disegno di legge governativo e dai numerosi disegni di legge parlamentari, è stata oggetto, sin dal lontano 1972, di numerosi interventi normativi che hanno dato vita ad una legislazione disomogenea e poco coordinata. Nonostante l'entrata in vigore nel 1996 della riforma predisposta con i decreti legislativi n. 545 e 546 del 1992, è necessario pertanto adeguare oggi la normativa vigente al fine di razionalizzare l'intera disciplina del processo tributario.

La proliferazione dei disegni di legge presentati con titoli diversi, ma tutti con l'obiettivo di migliorare la normativa vigente, è sintomatica della scarsa attenzione del Governo rispetto al contenuto degli ordini del giorno approvati dal Parlamento, con i quali si impegnava l'Esecutivo ad emanare norme integrative per razionalizzare la disciplina del contenzioso tributario; le numerose proposte parlamentari attestano anche il sostanziale disinteresse del Governo, il cui disegno di legge appare particolarmente carente rispetto a tale obiettivo di razionalizzazione. La stessa relazione al disegno di legge n. 4253 esplicitamente dichiara la preferenza dell'Esecutivo per un intervento prudente e non strutturale, contrariamente a quanto sollecitato non solo dagli ordini professionali, ma anche dai contribuenti e dagli operatori, interessati a ricondurre il processo tributario nell'alveo di un processo di parti con pari dignità.

È da rilevare, tra l'altro, che non è stato preso in considerazione il disposto della legge n. 28 del 1999 relativo alla istituzione di sezioni staccate delle Commissioni regionali anche in città non capoluogo di regione e sede di Corte d'Appello, pur disciplinate da decreto concertato

con i Ministri interessati in relazione ai mutamenti dell'assetto territoriale delle stesse province e dei distretti di Corte d'Appello. La citata legge rientra nell'ottica di uniformare la giustizia tributaria a quella ordinaria soprattutto nei procedimenti tributari di secondo grado, i quali sono accomunati alle cause civili ordinarie. Se così si fosse proceduto, si sarebbe realizzata anche un'economia nei costi della difesa a favore dell'utenza.

A giudizio dell'oratore, peraltro, il testo governativo contiene alcune proposte condivisibili, quale l'inclusione nell'elencazione tra le materie riservate alla giustizia tributaria, delle controversie relative alla contribuzione al Servizio sanitario nazionale, come previsto, d'altro canto, anche dal disegno di legge n. 1643 del senatore Centaro.

Così come appaiono positive le modifiche all'articolo 76 del decreto legislativo n. 546 del 1992 che tendono ad agevolare le attività procedurali, senza necessità di riassunzione ad istanza di parte.

Con il disegno di legge n. 2116, di cui egli è primo firmatario, si affronta il problema dell'assistenza tecnica davanti alle commissioni tributarie proponendo la piena legittimazione dei consulenti del lavoro, i quali già godevano di tale legittimazione prima della riforma. Tale proposta nasce dal riconoscimento di una specifica competenza professionale del consulente del lavoro nelle materie delle ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e degli obblighi dei sostituti d'imposta, degli obblighi di dichiarazione dei redditi altrui limitatamente a tali materie, nonché della riscossione e della impugnazione dei relativi atti impositivi.

L'oratore prosegue ribadendo che il testo predisposto dal Governo è carente non solo rispetto alle richieste formulate negli ordini del giorno approvati dal Parlamento, ma anche in ordine alle varie proposte di iniziativa parlamentare.

Preso atto che l'interpello, l'autotutela, il ravvedimento, l'accertamento con adesione e la conciliazione giudiziaria hanno ridotto il fenomeno della richiesta contenziosa, consentendo anche una migliore valorizzazione dei magistrati tributari, egli auspica la disponibilità del Governo a modificare l'impianto del proprio disegno di legge, al fine di rivisitare la struttura e l'organizzazione del processo tributario, anche adeguandone la disciplina ai nuovi principi costituzionali del cosiddetto «giusto processo». Da ultimo, egli sottolinea la necessità di migliorare lo *status* economico e giuridico di coloro che accettano di far parte delle Commissioni tributarie.

Infine, egli rileva l'esigenza che, al fine di coordinare l'intera disciplina del contenzioso tributario, venga al più presto varato un testo unico delle disposizioni legislative ad esso afferenti.

Non essendoci altri iscritti in discussione generale, interviene il sottosegretario VENETO, il quale condivide le osservazioni svolte nella relazione introduttiva del senatore Pasquini e dichiara la disponibilità del Go-

verno a valutare le singole proposte emendative al testo del disegno di legge n. 4253, assunto come testo base.

Intervenendo per la replica, il senatore PASQUINI dà conto del contenuto delle due petizioni all'ordine del giorno, proponendone l'assorbimento nel disegno di legge preso come testo base. Egli, poi, ribadisce l'intento di cogliere l'occasione dell'esame dei disegni di legge in titolo per introdurre una serie di modifiche strutturali alla disciplina del contenzioso tributario. Appare opportuno, infatti, valutare la proposta governativa alla luce dall'esigenza di adeguare il processo tributario ad alcuni principi fondamentali, con l'obiettivo di conferire alla giurisdizione tributaria la stessa dignità attualmente attribuita alle altre giurisdizioni, in primo luogo adeguandone la disciplina ai principi costituzionali del «giusto processo». Se da un lato, infatti, il principio della ragionevole durata è già ampiamente rispettato dal rito tributario, occorre rendere effettivi i principi della contraddittorietà tra le parti, la parità tra le stesse e quella della terzietà del giudice. Vi è poi la necessità di tener conto degli strumenti di indirizzo approvati sia dalla Camera dei deputati che dal Senato della Repubblica.

Per quanto riguarda gli aspetti ordinamentali, occorre affrontare la questione della modifica delle norme per accedere alla carica di presidente e vice presidente delle Commissioni tributarie e quella della effettiva operatività del Consiglio superiore della giustizia tributaria come organo di autogoverno della magistratura tributaria; appare opportuno, inoltre, operare affinché lo *status* giuridico ed economico dei magistrati tributari sia tale da garantirne al contempo la professionalità e la indipendenza. Attengono allo stesso profilo problematico le proposte di modifica al regime di incompatibilità dei magistrati tributari.

Un aspetto invece molto più complesso e meritevole di un approfondimento particolare è quello della disciplina della comparizione delle parti nel processo tributario, che pone problemi di coordinamento e di omogeneità con il rito civile.

Da ultimo, il relatore ribadisce l'orientamento a predisporre una serie di emendamenti, d'intesa con il Governo, al fine di introdurre una complessa ed organica revisione del processo tributario, anche tenendo conto delle proposte che verranno avanzate dall'opposizione.

Interviene quindi il senatore VENTUCCI, il quale, anche in considerazione della replica del relatore, chiede al Presidente di riaprire i termini per la presentazione di emendamenti.

A tale richiesta si associa anche il senatore PEDRIZZI.

Il presidente GUERZONI, pur dichiarandosi disponibile ad una riapertura dei termini per la presentazione di emendamenti, esprime la preoccupazione che la conclusione dell'esame dei disegni di legge in tempi ragionevolmente ristretti possa essere compromessa.

A giudizio del senatore PASQUINI, l'esigenza di approfondire le varie proposte emendative in tempi adeguati, in considerazione del carattere particolarmente tecnico della disciplina da modificare, può essere assicurata dalla costituzione di un Comitato ristretto, con il compito di sottoporre alla Commissione un testo, che tenga conto delle diverse esigenze.

Concordano sulla proposta di istituire un Comitato ristretto i senatori PEDRIZZI e ALBERTINI.

Prendendo atto dell'orientamento della Commissione il Presidente GUERZONI, invita i Gruppi a designare i propri rappresentanti nel Comitato ristretto, ritenendo altresì superata la richiesta di riaprire i termini per la presentazione degli emendamenti al disegno di legge n. 4253, assunto come testo base.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16.

ISTRUZIONE (7^a)

MARTEDÌ 18 GENNAIO 2000

385^a Seduta*Presidenza del Presidente*
OSSICINI

Interviene il sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione Masini.

La seduta inizia alle ore 15,30.

SULLA COMPOSIZIONE DELLA COMMISSIONE

Il presidente OSSICINI rivolge un caloroso indirizzo di saluto al senatore Folloni, che torna a far parte della Commissione dopo aver ricoperto un prestigioso incarico di Governo.

IN SEDE REFERENTE

(4216) Legge-quadro in materia di riordino dei cicli dell'istruzione, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione di un disegno di legge d'iniziativa governativa, di un disegno di legge d'iniziativa popolare e dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Jervolino Russo; Sanza ed altri; Orlando; Casini ed altri; Errigo; Napoli ed altri; Berlusconi ed altri; Bianchi Clerici ed altri

(56) BRIENZA ed altri. – Legge-quadro per il riordino dell'istruzione secondaria superiore e per il prolungamento dell'obbligo scolastico

(560) LORENZI. – Legge quadro per un riordinamento graduale dell'istruzione scolastica e universitaria

(1636) Athos DE LUCA ed altri. – Prolungamento dell'obbligo scolastico, diritto alla formazione permanente e riconoscimento della validità del biennio di formazione professionale di base per l'innalzamento del diritto-dovere all'istruzione a sedici anni

(2416) D'ONOFRIO ed altri. – Elevazione dell'obbligo scolastico e riordino degli ordinamenti scolastici

(2977) BRIGNONE ed altri. – Ridefinizione dei cicli e dei percorsi formativi con riferimento all'autonomia delle scuole

(3126) *BEVILACQUA e MARRI. - Legge quadro sul riordino dei cicli scolastici, sull'elevazione dell'obbligo scolastico e sulla formazione post-secondaria*

(3740) *TONIOLLI ed altri. - Nuove norme in materia di istruzione scolastica*

(4356) *ASCIUTTI ed altri. - Legge quadro sul riordino dei cicli scolastici*

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 12 gennaio scorso.

Prima di proseguire nella votazione degli emendamenti all'articolo 1 del disegno di legge n. 4216 (adottato dalla Commissione come testo base), il presidente OSSICINI informa che il Presidente del Senato gli ha comunicato per iscritto la decisione della Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari di iscrivere all'ordine del giorno dell'Assemblea i disegni di legge in titolo per il prossimo martedì 25 ottobre. Nell'osservare che, a differenza delle precedenti calendarizzazioni di tali provvedimenti, la suddetta decisione prescinde dallo stato dei lavori in Commissione, informa altresì che – al fine di rispettare tale deliberazione – il presidente Mancino lo ha invitato a considerare anche l'ipotesi di convocare sedute notturne. Egli deve tuttavia rilevare che, benché la Commissione stia da tempo lavorando assai intensamente solo su questi provvedimenti (tralasciando così altri argomenti di non minore spessore), il numero degli emendamenti presentati e il ritmo con cui si procede alla loro votazione sono tali per cui le limitate sedute notturne che potrebbero essere utilmente convocate nella settimana in corso non consentirebbero certo di concludere definitivamente l'esame dei disegni di legge. Né, d'altronde, il Regolamento del Senato – a differenza di quello della Camera dei deputati – consente di contingentare i tempi della discussione in Commissione. Ritiene pertanto inevitabile, qualora l'opposizione non rinunzi per propria decisione alla votazione di buona parte degli emendamenti presentati, che i provvedimenti giungano all'esame dell'Assemblea senza aver concluso l'esame in Commissione e conseguentemente senza che questa abbia conferito ad alcuno il mandato a riferire all'Aula. Invita comunque i membri della Commissione ad esprimersi sul punto.

Il senatore ASCIUTTI esprime sconcerto per la decisione della Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari di avviare l'esame dei disegni di legge in Assemblea senza attendere che la Commissione concluda i propri lavori, a differenza di quanto finora prospettato.

Ricorda poi di non aver posto ostacoli, in sede di Ufficio di Presidenza della Commissione, all'iscrizione all'ordine del giorno dei soli disegni di legge di riordino dei cicli scolastici per un periodo di tempo così lungo, purché fosse comunque garantita all'opposizione la possibilità di esprimere il proprio orientamento sulle singole parti di cui si compone una riforma di tale portata. Ha invece in più occasioni dichiarato la propria disponibilità ad accelerare i tempi della discussione ritirando buona parte degli emendamenti se avesse riscontrato nella maggioranza

un atteggiamento diverso da quello che essa ha pervicacemente assunto dall'inizio del dibattito. Nell'esprimere rammarico per l'ipotesi che l'esame in Assemblea avvenga in assenza di un relatore della maggioranza, ritiene comunque indispensabile che l'opposizione sia messa in grado di discutere democraticamente della riforma più significativa della scuola degli ultimi decenni. Ciò, tanto più in considerazione del fatto che nessun concreto motivo, né di ordine finanziario né di ordine elettorale, può essere addotto per operare una forzatura del tutto inaccettabile in un regime democratico.

Convieni infine con il Presidente sull'inutilità, in queste condizioni, di convocare sedute notturne.

Il senatore BISCARDI, in uno sforzo di oggettività, ricorda che il provvedimento è stato oggetto di un'ampia discussione alla Camera dei deputati, sia in Commissione che in Aula. La prima lettura di ogni provvedimento è d'altronde, puntualizza, quella più complessa e i cui effetti inevitabilmente condizionano le letture successive. Per quanto riguarda l'esame in Senato, esso è cominciato il 5 ottobre scorso e da allora si è protratto per ben sedici sedute della Commissione (cui si aggiungono le tre della settimana in corso, anch'esse pressoché interamente destinate all'esame dei provvedimenti di riforma) con un'intensità inusitata, che non è stata riservata neanche all'esame di provvedimenti quali quelli sulla parità scolastica. In questa situazione, giudica l'eventualità di portare i provvedimenti all'esame dell'Assemblea in assenza di un relatore di maggioranza un forte motivo di insoddisfazione, quantomeno personale.

Il senatore LORENZI ritiene che l'atteggiamento assunto dall'opposizione non sia affatto ostruzionistico, bensì volto ad esprimere il proprio impegno minuzioso per contribuire al miglioramento del testo in esame. Fa quindi osservare al senatore Biscardi che non sempre la seconda lettura di un provvedimento risulta condizionata dalla prima, come ad esempio è accaduto per il disegno di legge sul reclutamento dei docenti universitari, approvato dal Senato e radicalmente modificato dalla Camera dei deputati. Con riferimento al riordino dei cicli scolastici, i Gruppi di maggioranza del Senato sembrano invece voler rinunciare ad assicurare un doveroso e legittimo contributo emendativo, reprimendo le proprie intenzioni per fedeltà nei confronti del Governo. Manifesta infine disponibilità ad eventuali sedute notturne, se questo potesse contribuire a migliorare la riforma in esame.

Il senatore BEVILACQUA esprime a sua volta rammarico per la decisione della Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari, tanto più che sia il ministro Berlinguer che il relatore Donise avevano più volte dichiarato di non intendere procedere a colpi di maggioranza. La disponibilità dell'opposizione a discutere i contenuti della riforma concentrando l'attenzione su alcune limitate modifiche non è stata tuttavia raccolta e la maggioranza intende ora approvare definitivamente il testo senza alcuna

modifica, mortificando inaccettabilmente il ruolo del Senato. Né può essere condivisa l'argomentazione secondo cui il provvedimento è stato già ampiamente discusso alla Camera dei deputati, visto che presso l'altro ramo del Parlamento è abitudine costante modificare radicalmente i provvedimenti già licenziati dal Senato: cita, a titolo di esempio, il provvedimento istitutivo della terza fascia di docenza per i ricercatori universitari.

Ravvisa infine, nell'intervento del senatore Biscardi, una critica alla Presidenza della Commissione.

A giudizio del senatore FOLLONI, le difficoltà nascono dalla mancata previsione, nel Regolamento del Senato, di una norma analoga a quella del Regolamento della Camera che consente di contingentare i tempi di discussione anche in Commissione. Assicura comunque la propria disponibilità ad eventuali sedute notturne, nell'auspicio che ciò possa significativamente snellire i lavori dell'Assemblea, nel comune interesse a concludere l'esame in tempi certi.

Il senatore BRIGNONE osserva che l'elevato numero di sedute dedicato dalla Commissione all'esame dei provvedimenti in titolo non ha portato purtroppo alcun reale contributo al miglioramento dei contenuti del testo, atteso che non è stato approvato alcun emendamento. Il grande impegno profuso dimostra al contrario che alla Camera dei deputati il dibattito non si era in realtà esaurito, probabilmente in quanto non preceduto da un adeguato lavoro preparatorio, con il coinvolgimento di tutte le componenti politiche. Il provvedimento non nasce pertanto da quel lavoro corale che avrebbe garantito in Parlamento un clima diverso, nell'interesse della scuola, e non registra conseguentemente quell'adesione che dovrebbe caratterizzare una riforma così epocale. Osserva poi che esso rappresenta comunque un disegno organico, difficile da emendare con emendamenti puntuali.

Il senatore MONTICONE rivolge un pressante appello al buon senso di tutte le forze politiche e, pur riconoscendo la bontà del testo in discussione, chiede al Governo e a tutti i Presidenti dei Gruppi di attendere un segnale diverso dalla Commissione. Si dichiara altresì contrario alla convocazione di sedute notturne, ritenendo preferibile una diversa riflessione sul calendario dell'Assemblea.

La senatrice PAGANO osserva che la decisione di avviare l'esame dei disegni di legge in Assemblea il prossimo 25 ottobre è stata assunta dalla Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari. Spetta ora alla Commissione organizzare i propri lavori in vista di tale scadenza, convocando eventualmente sedute notturne.

Il testo di riforma approvato dalla Camera presuppone d'altronde, come ha ricordato il senatore Brignone, un disegno organico, che ella rivendica di poter discutere in Aula dopo oltre due anni di confronto dentro e fuori le aule parlamentari. Non va infatti dimenticato che una

prima bozza di riordino è stata inviata a tutte le istituzioni scolastiche, indi modificata e presentata dal Governo alla Camera; il testo è stato poi oggetto di un ampio confronto, condotto in sintonia da parte dei Gruppi di maggioranza dei due rami del Parlamento, ed è stato licenziato dalla Camera con un'articolazione assai diversa da quella inizialmente proposta dal Governo. Non corrisponde pertanto al vero che i senatori abbiano rinunciato al proprio ruolo propositivo: al contrario, essi hanno partecipato attivamente alla stesura del testo proprio al fine di accelerare i tempi definitivi di approvazione della legge. Ciò non toglie, evidentemente, che permangano alcune zone d'ombra: ella ritiene tuttavia preferibile raccogliere eventuali orientamenti comuni a questo ramo del Parlamento in atti di indirizzo al Governo, anziché apportare modifiche testuali che rischierebbero di compromettere il buon esito della riforma.

Quanto all'opposizione, ella ritiene che non sia stato presentato un progetto alternativo coerente, ma che dall'insieme degli emendamenti presentati emergano proposte contraddittorie e, talvolta, singolari.

Il senatore ASCIUTTI, in una breve interruzione, ricorda di aver ritirato nel corso del dibattito gli emendamenti presentati affrettatamente per rispettare la scadenza posta in Commissione e di aver insistito solo per la votazione di quelli corrispondenti al reale progetto alternativo del Polo.

La senatrice PAGANO, nel dare atto al senatore Asciutti delle sue precisazioni, ribadisce che i Gruppi di maggioranza del Senato convergono sul testo licenziato dalla Camera in quanto ne condividono i contenuti e non certo per mera fedeltà al Governo. In vista del dibattito in Assemblea, invita poi l'opposizione a decidere se concentrare l'attenzione su alcuni punti e concludere così i lavori della Commissione, ovvero proseguire lentamente come si è fatto finora ed affrontare l'esame in Aula senza aver completato l'istruttoria in Commissione. In ogni caso, ritiene legittimo che la maggioranza voglia avviare quanto prima l'esame conclusivo da parte dell'Assemblea.

Nega infine che gli operatori del settore siano così contrari alla riforma come l'opposizione vuol far credere: al contrario, la riforma è assai attesa, tanto più che alcuni provvedimenti già approvati dal Parlamento (quali l'innalzamento dell'obbligo a quindici anni, nonché l'autonomia scolastica e il conseguente dimensionamento delle scuole) ormai la presuppongono.

Il senatore MARRI ritiene che l'elevato numero di sedute dedicato all'esame dei provvedimenti di riforma sia dovuto alla sostanziale «blindatura» del testo, negata a parole ma di fatto emersa nel corso del confronto parlamentare. Invita quindi il relatore a trarre le debite conseguenze da tale atteggiamento assunto dalla maggioranza, che ha sconfessato la disponibilità da lui manifestata nella relazione introduttiva. Preannuncia infine che l'opposizione continuerà ad insistere per la votazione degli emendamenti presentati anche nel caso di sedute notturne che, in assenza di

una precisa volontà costruttiva da parte della maggioranza, appaiono pertanto del tutto inutili.

Il senatore FOLLONI ritiene che la calendarizzazione decisa dalla Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari potrebbe essere differita solo qualora la Commissione fosse in grado di impegnarsi a concludere i propri lavori entro un diverso termine, comunque certo. Ritiene d'altronde legittimo che la maggioranza insista per l'esame da parte dell'Assemblea di un provvedimento di particolare rilievo, così come è assicurato alle opposizioni il diritto di portare in Assemblea provvedimenti cui annettono particolare importanza.

Prima di dare la parola al relatore, il PRESIDENTE tiene a precisare di non aver riscontrato alcun intento polemico nei suoi confronti nell'intervento del senatore Biscardi: sulla base del Regolamento vigente, ritiene infatti di non aver avuto scelta nella conduzione dei lavori della Commissione. Invita peraltro il relatore ad esprimersi in ordine alla proposta del senatore Folloni di definire un termine diverso entro cui concludere i lavori della Commissione, da comunicare eventualmente al Presidente del Senato ai fini della programmazione dei lavori dell'Assemblea.

Interviene quindi il relatore DONISE il quale, nel ricordare il profondo lavoro preliminare che ha preceduto la presentazione del testo di riforma al Parlamento, nonché l'ampio dibattito svoltosi in prima lettura alla Camera, riconosce che si tratta senz'altro di un testo molto discusso e contrastato. Al tempo stesso, ritiene che il riordino dei cicli sia assai atteso e comunque necessario per completare il mosaico delle riforme. Come è stato giustamente osservato nel dibattito, si tratta altresì di un testo difficilmente emendabile se non nel suo insieme; giustamente l'opposizione ha quindi presentato un testo alternativo, che tuttavia non registra la maggioranza dei consensi. Quanto alla possibilità di migliorare qualche singolo aspetto, si tratta di una preoccupazione condivisa anche da senatori di maggioranza, che non ne hanno fatto mistero nel corso della discussione generale. Tuttavia, di fronte all'alternativa di compromettere l'approvazione definitiva del provvedimento, pur forzando rispetto ad orientamenti individuali, ritiene conclusivamente preferibile accelerare il più possibile il varo definitivo della riforma, nella consapevolezza che il Senato saprà comunque assicurare incisivi momenti di controllo sugli aspetti più delicati della sua attuazione. Si esprime pertanto in senso contrario all'ipotesi di richiedere alla Presidenza del Senato una diversa calendarizzazione dei provvedimenti.

In considerazione dell'eminente inizio dei lavori dell'Assemblea, il PRESIDENTE rinvia quindi il seguito dell'esame congiunto.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il PRESIDENTE ricorda che, nella seduta già convocata per domani alle ore 15, è prevista la votazione suppletiva di un senatore segretario, in sostituzione del senatore Occhipinti, chiamato ad incarico di Governo. Acquisisce poi la disponibilità della senatrice Pagano a svolgere la relazione introduttiva sul documento recante linee ed indirizzi generali sull'autonomia scolastica, su cui la Commissione è chiamata ad esprimersi entro il 31 gennaio ai sensi dell'articolo 139-*bis* del Regolamento.

Prende atto la Commissione.

Il senatore ASCIUTTI osserva che sarebbe stato preferibile dedicare tutte le sedute della Commissione previste per la settimana in corso all'esame dei disegni di legge sul riordino dei cicli scolastici.

La seduta termina alle ore 16,30.

AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9^a)

MARTEDÌ 18 GENNAIO 2000

312^a Seduta

Presidenza del Presidente
SCIVOLETTO

Interviene il Sottosegretario di Stato alle politiche agricole e forestali, Di Nardo.

La seduta inizia alle ore 15,15.

SULL'ORDINE DEI LAVORI

Il PRESIDENTE propone preliminarmente, in attesa di raggiungere il numero legale richiesto per la discussione in sede deliberante, di procedere al seguito dell'esame dei punti successivamente iscritti all'ordine del giorno, a partire dai disegni di legge in materia di riforma del Fondo di solidarietà nazionale (A.S. 1572 e connessi) e successivamente con l'A.S. 3358 (in materia di pesca).

Conviene la Commissione.

IN SEDE REFERENTE

(1572) MONTELEONE. – *Estensione dell'articolo 3 della legge 14 febbraio 1992, n. 185, in materia di contributo in conto capitale alle imprese agricole colpite da piogge alluvionali eccezionali nella campagna agraria 1996*

(3355) PREDÀ ed altri. – *Modificazioni della legge 25 maggio 1970, n. 364, in materia di calamità naturali in agricoltura*

(3541) FUSILLO ed altri. – *Nuove norme per il Fondo di solidarietà nazionale in agricoltura*

(3556) CAMO e MINARDO. – *Riforma della legge 14 febbraio 1992, n. 185 «Nuova disciplina del fondo di solidarietà nazionale»*

(3568) *BETTAMIO ed altri. – Nuova disciplina del Fondo di solidarietà nazionale*
(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame congiunto sospeso nella seduta del 12 gennaio scorso.

Il senatore PREDÀ fa preliminarmente presente, relativamente al comma 7 dell'articolo 7 del testo unificato pubblicato in allegato al resoconto della seduta del 23 novembre scorso, che la formulazione: «i parametri di cui al precedente comma 4» deve intendersi sostituita dalla formulazione: «i parametri di cui al precedente comma 5».

Il presidente SCIVOLETTO, dopo aver preso atto di tale precisazione, ricorda che nella precedente seduta del 12 gennaio erano stati pubblicati in allegato al resoconto gli emendamenti presentati al testo unificato adottato dalla Commissione quale testo base, emendamenti sui quali sono attesi i pareri da parte delle Commissioni competenti.

Invita quindi i presentatori ad illustrare tali emendamenti, a partire da quelli presentati all'articolo 1.

Il senatore BETTAMIO illustra l'emendamento 1.11, che adotta una logica diversa dall'articolo 1 del testo unificato, in quanto, al posto di un programma triennale nazionale, prevede la finanziabilità diretta degli interventi previsti dal provvedimento in esame; dà quindi per illustrati anche gli emendamenti 1.8, 1.9 e 1.10.

Il senatore SARACCO illustra l'emendamento 1.5, che contiene una opportuna precisazione al fine di includere nelle fattispecie oggetto di risarcimento anche quelle ubicate nelle fasce fluviali di tipo A, anche non delimitate da arginature; dà altresì per illustrato l'emendamento 1.7 (che contiene una opportuna precisazione relativa alla risarcibilità anche delle altre strutture aziendali).

Il senatore CUSIMANO dà per illustrato l'emendamento 1.12.

Il relatore PREDÀ dà per illustrati l'emendamento 1.2 ed illustra l'emendamento 1.3 (volto a definire la tempistica per l'adozione del programma nazionale) e l'emendamento 1.4, ad esso collegato.

Il senatore PIATTI dà per illustrato l'emendamento 1.6. Viene quindi dato per illustrato anche l'emendamento 1.1.

Si passa all'illustrazione degli emendamenti all'articolo 2.

Il senatore BETTAMIO dà per illustrato l'emendamento 2.10, collegato agli emendamenti presentati all'articolo 1, nonché l'emendamento 2.11 e dichiara di ritirare gli emendamenti 2.8 e 2.9, e di dare per illustrati

gli emendamenti 2.12, 2.13 e 2.14 (precisando che la formulazione di quest'ultimo è collegata alla esclusione di un piano triennale).

Il presidente SCIVOLETTO (precisato che nell'emendamento 2.5 le parole di cui: «gli interventi di cui alle lettere *a*) e *b*)» devono essere così integrate: «gli interventi di cui alle lettere *a*) e *b*) del comma 3 dell'articolo 3») dà per illustrato tale emendamento 2.5 nonché gli emendamenti 2.6 e 2.7.

Il RELATORE dà per illustrati gli emendamenti 2.2 e 2.3.

Il senatore CUSIMANO illustra l'emendamento 2.15, che chiarisce i contenuti del programma triennale in relazione alla definizione delle garanzie oggetto dei contratti di assicurazione agevolata.

Il senatore MINARDO, dopo avervi aggiunto la firma, dà per illustrato l'emendamento 2.1.

Il senatore RECCIA illustra l'emendamento 2.4, volto a precisare meglio i danni subiti dalle aziende agricole, per conferire a queste maggiori certezze.

Si passa all'illustrazione degli emendamenti presentati all'articolo 3.

Il senatore PIATTI dà per illustrato l'emendamento 3.5.

Il senatore BETTAMIO dà per illustrati gli emendamenti 3.6, 3.9, 3.7 e 3.8.

Il senatore CUSIMANO dà per illustrati gli emendamenti 3.10, 3.11 e 3.12.

Il senatore RECCIA dà per illustrato l'emendamento 3.4, volto a meglio precisare l'entità del danno.

Il senatore MINARDO, dopo avervi aggiunto la firma, dà per illustrato l'emendamento 3.1 e l'emendamento 3.2.

Il relatore PREDA dà per illustrato l'emendamento 3.3.

Si passa all'illustrazione degli emendamenti presentati all'articolo 4.

Il senatore BETTAMIO dà per illustrato l'emendamento 4.2.

Il senatore CUSIMANO dà per illustrato l'emendamento 4.3 e il RELATORE dà per illustrato l'emendamento 4.1.

Si passa all'illustrazione degli emendamenti presentati all'articolo 5.

Il senatore BETTAMIO illustra l'emendamento 5.5 (volto a meglio precisare la formulazione dell'articolo 5) e dà per illustrati gli emendamenti 5.3 e 5.4.

Il senatore CUSIMANO illustra gli emendamenti 5.6 e 5.7.

Il senatore MINARDO, dopo avervi aggiunto la firma, dà per illustrato l'emendamento 5.1.

Il senatore PIATTI dà per illustrato l'emendamento 5.2.

Su proposta del PRESIDENTE, la Commissione conviene di rinviare il seguito dell'esame congiunto.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

(3358) Modifiche alla legge 14 luglio 1965, n. 963, sulla disciplina della pesca marittima, approvato dalla Camera dei deputati

(Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta del 12 gennaio scorso.

Il PRESIDENTE ricorda che i nuovi emendamenti presentati al testo in esame (unitamente agli emendamenti che erano stati mantenuti dai presentatori) sono stati pubblicati, in un nuovo fascicolo, allegato al resoconto della seduta del 12 gennaio 2000; ricorda altresì che risultano ancora all'esame della Commissione anche i cinque ordini del giorno già pubblicati nel resoconto della seduta del 27 luglio 1999, già illustrati dal senatore Germanà.

Il Presidente invita quindi i presentatori degli emendamenti ad illustrarli.

Viene dato preliminarmente per illustrato l'emendamento 01.100.

Il senatore BUCCI dà per illustrato l'emendamento 2.102.

Il PRESIDENTE ricorda che l'emendamento 2.100 è stato già dato per illustrato.

Il senatore BUCCI dà quindi per illustrato l'emendamento 3.101.

Il senatore MINARDO dà per illustrato l'emendamento 4.101, mentre il PRESIDENTE ricorda che l'emendamento 4.1 è già stato dato per illustrato, mentre viene ora dato per illustrato l'emendamento 4.2.

Il RELATORE dà quindi per illustrato l'emendamento 4.102. Illustra quindi l'emendamento 5.100, sottolineando che tale nuova formulazione

dell'articolo 24, così novellato, in risposta anche a delle esigenze avanzate dal mondo associativo e produttivo del comparto, presenta una formulazione che mitiga la portata delle sanzioni sul piano penale, secondo una impostazione più aderente alle direttive di depenalizzazione adottate in linea generale dalle Commissioni competenti, e precisa ulteriormente che tale nuova proposta emendativa è collegata anche all'emendamento 7.100 (che novella l'articolo 27 secondo la stessa impostazione).

Il senatore BUCCI dà per illustrato l'emendamento 5.101.

Il senatore MINARDO dà per illustrati gli emendamenti 6.100, 6.101, 6.102, 6.103 e 6.104, nonché l'emendamento 7.101.

Il relatore BARRILE dà per illustrato l'emendamento 7.100, richiamandosi alla illustrazione dell'emendamento 5.100 (ad esso collegato), e da altresì per illustrato l'emendamento 8.100, volto a tenere conto dell'approvazione già intervenuta di una disposizione relativa al progetto ADRIAMED.

Il senatore MINARDO dà quindi per illustrato l'emendamento 8.101 e il PRESIDENTE ricorda che anche l'emendamento 8.1 è stato già dato per illustrato.

Il relatore BARRILE illustra quindi l'emendamento 8.0.202, volto a fornire una soluzione per i problemi emersi in materia di rappresentanza nei comitati e nelle commissioni di settore previsti dalla legge n. 41 del 1982, prevedendo altresì il parere delle competenti Commissioni parlamentari sul relativo decreto attuativo; illustra altresì l'emendamento 8.0.203 (volto a novellare la norma in materia di Piano nazionale della pesca) e l'emendamento 8.0.200 (volto a definire un quadro normativo di valenza non solo annuale per l'adozione delle misure di accompagnamento sociale); illustra quindi l'emendamento 8.0.201 (volto a semplificare le procedure di liquidazione del premio di arresto definitivo) e l'emendamento 8.0.204 (volto a definire l'ittiturismo); dà quindi per illustrato l'emendamento 8.0.205.

Il senatore RECCIA dà per illustrato l'emendamento 8.0.206 e il senatore GERMANÀ dà per illustrato l'emendamento 8.0.208, nonché l'emendamento 8.0.207.

Il PRESIDENTE ricorda che gli ordini del giorno 0/3358/3/9 e 0/3358/4/9 – cui il senatore MINARDO dichiara di aggiungere la propria firma – sono stati già precedentemente illustrati.

Il RELATORE dà quindi per illustrati gli emendamenti 10.100 e 10.102.

Il senatore GERMANÀ illustra l'emendamento 10.101, volto a inserire una opportuna precisazione, che appare in linea con le determinazioni adottate dalle Commissioni trasporti competenti.

Il RELATORE dà quindi per illustrati gli emendamenti 10.0.200, 10.0.201, 10.0.202 (volto quest'ultimo a finanziare rilevanti campagne di informazione).

Il PRESIDENTE ricorda quindi che gli emendamenti 10.0.6 e 10.0.7 sono stati già precedentemente illustrati.

A tale riguardo il senatore BEDIN, in qualità di primo firmatario, ricorda che tali emendamenti sono volti ad identificare una soluzione per i problemi di composizione di alcuni organismi di settore.

Il senatore CUSIMANO dà per illustrato l'emendamento 10.0.203 e il senatore GERMANÀ dà per illustrato l'emendamento 10.0.204.

Il PRESIDENTE ricorda infine che gli ordini del giorno 0/3358/2/9, 0/3358/1/9 e 0/3358/5/9 sono stati già precedentemente illustrati.

Su proposta del PRESIDENTE, la Commissione conviene di rinviare il seguito dell'esame.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il senatore BETTAMIO prende la parola per informare la Commissione che da parte del suo Gruppo non sussistono preclusioni per avviare la discussione dell'A.S. 4223, assegnato in sede deliberante, mentre si riserva un ulteriore approfondimento in ordine alle valutazioni che potrà formulare il suo Gruppo in ordine alla prosecuzione della discussione dell'A.S. 4376, ugualmente assegnato alla Commissione in sede deliberante.

La Commissione prende atto.

Il senatore GERMANÀ segnala di avere presentato una interrogazione in Commissione, attinente alla stessa materia presa in esame nell'A.S. 4376: chiede pertanto che tale interrogazione venga posta all'ordine del giorno.

Il PRESIDENTE precisa che tale questione potrà essere esaminata nel prossimo Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi.

SUI CHIARIMENTI RICHIESTI IN ORDINE AD UNA DECISIONE COMUNITARIA IN MATERIA DI PRODOTTI ORTOFRUTTICOLI

Il presidente SCIVOLETTO ricorda che, nella precedente seduta del 12 gennaio scorso, aveva chiesto al rappresentante del Governo chiarimenti in ordine ad una decisione che sarebbe stata assunta in sede comunitaria in materia di prodotti ortofrutticoli, suscettibile di penalizzare tale comparto per quel che riguarda le modalità di concessione delle restituzioni all'esportazione.

Il sottosegretario DI NARDO precisa preliminarmente che quanto ipotizzato nella segnalazione pervenuta alla Commissione da parte di una associazione di esportatori (e cioè la sospensione o l'azzeramento di tutte le forme di incentivo all'esportazione degli agrumi in particolare) non risponde al vero, in quanto nella riunione del 22 dicembre scorso del Comitato di gestione per i prodotti ortofrutticoli, i competenti servizi del Ministero delle politiche agricole e forestali hanno votato una proposta di regolamento della Commissione finalizzata ad aumentare l'importo del sostegno all'esportazione per le mele, rinviando peraltro ad una successiva riunione del medesimo Comitato le decisioni di miglioramento delle restituzioni all'esportazione per gli agrumi e per le noci e nocciole. Precisa ulteriormente che, nella riunione tenutasi nei primi giorni di quest'anno, è stato deciso di fissare la restituzione a 50 Euro la tonnellata per le arance, a 45 Euro la tonnellata per i limoni ed a 114 Euro la tonnellata per il comparto noci e nocciole anche sgusciate; precisa ulteriormente che tale provvedimento consentirà di esportare prodotti nazionali sui mercati della Svizzera, della Norvegia e dei Paesi dell'Est, per un beneficio finanziario al momento stimabile in qualche decina di miliardi (circa 2,5 miliardi per i limoni e circa 6-7 miliardi per le arance), ammontare che potrà essere meglio precisato non appena disponibili i dati di riferimento. Ricorda che tali informazioni sono state portate a conoscenza delle associazioni di settore e consegna infine agli atti della Commissione il regolamento approvato il 12 gennaio.

Il PRESIDENTE prende atto con soddisfazione dei chiarimenti forniti dal Sottosegretario rispetto a un problema da lui stesso sollevato.

Il senatore RECCIA sottolinea che tale provvedimento appare comunque tardivo, anche perché non è noto se potrà essere già operativo.

Dopo che il sottosegretario DI NARDO ha confermato la operatività immediata di tale provvedimento, ha la parola il senatore CUSIMANO che stigmatizza come tale decisione intervenga «a metà campagna», e quindi non tempestivamente rispetto alle esigenze degli operatori.

Il senatore PREDA precisa che si tratta di una decisione che viene periodicamente assunta dal comitato di gestione e che quindi non si può

considerare «a metà campagna». Informa inoltre che nell'ambito del COPA-COGECA, organismo la cui presidenza è ora affidata all'Italia, è in corso il dibattito per la riforma del regolamento (CE) 2200/96 del Consiglio del 28 ottobre 1996, al fine di favorire ulteriormente le esportazioni.

Il PRESIDENTE osserva che potrebbe essere opportuno organizzare una audizione della presidenza di tale importante organismo che opera in ambito comunitario.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 16,30.

LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE (11^a)

MARTEDÌ 18 GENNAIO 2000

410^a Seduta

Presidenza del Vice Presidente
DUVA

Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale Caron.

La seduta inizia alle ore 15,15.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo concernente l'attuazione della delega di cui all'articolo 55, comma 1, della legge 17 maggio 1999, n. 144, recante disposizioni in materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali (n. 607)

(Parere al Presidente del Consiglio dei ministri, ai sensi dell'articolo 55, comma 2, della legge 17 maggio 1999, n. 144. Esame e rinvio)

Introduce l'esame il senatore TAPPARO, relatore, il quale rileva preliminarmente come il riordino dell'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro comporti per il legislatore la necessità di affrontare taluni nodi particolarmente delicati, nel contesto più generale della riforma del settore previdenziale.

Al riguardo, giova ricordare come l'esercizio di tale forma di assicurazione da parte dell'INAIL in regime di monopolio abbia formato oggetto di rilievi da parte dell'Autorità Garante della concorrenza e del mercato, rilievi nella cui valutazione non si può prescindere dalla considerazione che la questione sottesa attiene in modo eminente alla funzione politica.

L'obiettivo del provvedimento è quello di procedere ad un adeguamento della disciplina adottata con il Testo unico del 1965, in corrispondenza delle rilevanti trasformazioni intervenute nel sistema produttivo. Alla stregua delle previsioni della legge di delegazione, il riordino dovrà avvenire senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica.

Passa quindi ad illustrare l'articolato, rilevando come un primo ordine di disposizioni è diretto a promuovere una ridefinizione dei premi e delle tariffe, secondo un meccanismo che rifletta maggiormente le situazioni esistenti nei vari comparti produttivi. Così, in luogo della bipartizione prevista dal Testo unico del 1965 fra i comparti dell'industria e dell'agricoltura, con l'aggiunta dei medici esposti ai raggi «X», si passa ad una divisione quadripartita nella quale, a fianco dell'industria, sono contemplati i settori dell'artigianato e del terziario, con la previsione, poi, di un comparto residuale.

Le nuove tariffe si applicheranno anche ai lavoratori italiani operanti in paesi extracomunitari, nei cui confronti verrà così superato il regime della cosiddetta tariffa provvisoria.

Nel complesso l'intervento di riordino è diretto ad favorire una riduzione delle tariffe di premio, anche attraverso il ricorso a meccanismi di *bonus-malus*. In tal modo, potrà anche contribuire alla riduzione del costo del lavoro, ciò che rappresenta, come è noto, una delle priorità generali di politica economica del Governo.

A ciascuno dei quattro settori previsti sarà associato uno specifico profilo tariffario. Nel comparto industriale, i contributi a carico dei datori di lavoro saranno determinati secondo i criteri propri del settore assicurativo, mentre per il comparto agricolo essi saranno determinati con un apposito decreto del Ministro del lavoro. A tale ultimo proposito, l'obiettivo è di avviare un riequilibrio gestionale attraverso un intervento articolato, che andrà dalla revisione delle tariffe dei premi di assicurazione per i lavoratori dipendenti fino ad incrementi contributivi; l'impatto di tali misure risulta peraltro temperato dalla previsione della possibilità di avvalersi delle risorse recuperate dalla dismissioni del patrimonio dell'INAIL, anche se a tale riguardo va ricordato che, alla stregua dell'articolo 2, comma 3 della legge finanziaria, si prevede i medesimi proventi possano essere utilizzati per la riduzione dei premi anche a carico di settori diversi da quello agricolo.

Sempre ai fini di promuovere il riequilibrio della gestione relativa all'agricoltura, sarebbe opportuno, anche in conformità ad uno specifico indirizzo enunciato nella legge di delegazione, verificare la possibilità di un contenimento degli aumenti tariffari mediante interventi sul lato delle prestazioni.

Un secondo ordine di disposizioni attiene al regime generale delle prestazioni. Al riguardo, per la prima volta viene definito in via normativa il nodo del cosiddetto danno biologico, al ricorrere del quale si farà luogo alla liquidazione sulla base di tabelle da adottare con appositi decreti ministeriali. Viene così anticipata l'introduzione dei criteri già previsti da un disegno di legge presentato lo scorso anno dal Governo, recante «Nuove disposizioni in materia di danno alle persone», a modifica delle previsioni contenute nel codice civile. L'indennizzo delle menomazioni di grado pari o superiore al 6 per cento ed inferiore al 16 per cento sarà erogato in capitale, mentre per le menomazioni di maggiore entità si farà luogo alla liquidazione di una rendita, nella misura indicata

nell'apposita tabella. Su tale questione, sarebbe peraltro necessario un miglior coordinamento con le previsioni di cui all'articolo 49, comma 3, della legge finanziaria, che stanziava 700 miliardi di lire per il 2000 ed altrettanti per il 2001 per la copertura dell'onere aggiuntivo inerente alla copertura assicurativa del danno biologico.

Il provvedimento reca inoltre una definizione specifica dell'infortunio *in itinere*, facendo riferimento alle acquisizioni alle quali sono pervenute nel corso degli anni la dottrina e la giurisprudenza; ciò consentirà di realizzare un ampliamento della tutela dei lavoratori, riducendo negli auspici anche il contenzioso.

Vengono poi introdotti i nuovi criteri per il calcolo delle rendite, comportanti un'indicizzazione annuale, e per la rettifica delle stesse. A tale ultimo proposito, l'orientamento è quello di tutelare la buona fede dei soggetti ai quali siano stati in passato attribuiti indennizzi sulla base di risultanze cliniche successivamente sottoposte a revisione in virtù delle più sofisticate strumentazioni diagnostiche rese disponibili in prosieguo di tempo.

Da ricordare infine la disposizione che contempla la revisione dell'elenco delle malattie professionali, in vista della quale sarà istituita una Commissione scientifica, nominata con decreto del Ministro del lavoro.

Un terzo ordine di disposizioni riguarda l'estensione del regime dell'assicurazione obbligatoria anche ai dirigenti, oggi coperti da polizze privatistiche, agli sportivi professionisti ed ai lavoratori parasubordinati, attualmente privi di adeguata tutela. A tale ultimo proposito, nelle more dell'approvazione del disegno di legge n. 5651, attualmente pendente presso la Camera dei deputati, la categoria viene individuata con riferimento alle previsioni dell'articolo 49, comma 2, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, in materia di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa. Nei confronti dei lavoratori parasubordinati, la ripartizione del premio avverrà in ragione di un terzo a carico del lavoratore e di due terzi a carico del datore di lavoro.

Sotto il profilo in considerazione, occorrerebbe pervenire ad una formulazione più analitica, tale da prevenire il rischio che per un unico lavoratore si determinino duplicazioni di posizioni contributive, come può accadere, ad esempio, nel caso dei soci amministratori di società già assicurati obbligatoriamente presso l'INAIL.

Un quarto ordine di disposizioni tende a promuovere il passaggio dell'INAIL ad una logica incentivante e premiale, con ciò superando l'attuale approccio, che tende a concentrarsi in modo quasi esclusivo sulla repressione. In tale prospettiva, è prevista la possibilità di concedere agevolazioni, in via sperimentale, nei confronti delle piccole e medie imprese artigianali ed agricole, nel limite compatibile con la normativa comunitaria, al fine di consentire un più agevole adeguamento alle normative in materia di sicurezza e di igiene sul lavoro. Al riguardo, ferma restando la necessità di una verifica di compatibilità rispetto ai vincoli

comunitari, andrebbe verificata la possibilità di un'estensione delle agevolazioni, con particolare riguardo alle imprese del settore terziario.

Il provvedimento contempla inoltre, sempre a favore delle piccole e medie imprese, artigianali ed agricole, iniziative dirette a promuovere progetti formativi di riqualificazione professionale degli invalidi del lavoro, attraverso la destinazione di una parte delle somme incassate nell'ambito dei piani di lotta all'evasione. A tale proposito, è augurabile che tale modalità di copertura si riveli idonea, considerato che sono ormai numerosi i programmi per il cui finanziamento è previsto il ricorso a quote delle maggiori entrate attese in rapporto all'intensificazione dei controlli fiscali. Andrebbe inoltre meglio chiarito quali siano i soggetti invalidi che parteciperanno ai progetti in questione, e se in particolare fra essi possano intendersi ricompresi anche i lavoratori atipici.

Va infine fatta menzione di quelle disposizioni che, nel loro complesso, sono dirette ad assicurare la possibilità di una conoscenza più analitica in ordine al fenomeno infortunistico, e ciò sia al fine di una più efficace attività preventiva che per un miglioramento degli interventi sanzionatori. In particolare, si tratta delle disposizioni in materia di Casellario centrale infortuni, nonché di quelle riguardanti la banca dati relativa al settore agricolo. Sotto il primo profilo, appare opportuno prevedere l'accessibilità dei dati, oltre che a favore del Consiglio di indirizzo e vigilanza dell'INAIL, anche alle Commissioni lavoro di Camera e Senato. Per quanto riguarda poi la Banca dati di cui all'articolo 27 dello schema di decreto legislativo, sembrerebbe opportuno assicurare la possibilità di accedere alle informazioni anche alle organizzazioni sindacali del settore agricolo, in armonia con l'orientamento generale a favore della formula della concertazione.

Resta ancora aperto un problema di particolare delicatezza sotto il profilo sociale, quale quello inerente alla tutela dei superstiti di lavoratori deceduti prima del raggiungimento dei requisiti per la concessione della pensione di reversibilità. Un'integrazione dell'indennizzo attualmente corrisposto comporta evidentemente degli oneri aggiuntivi, e si tratta quindi di verificare se vi sia la possibilità di reperire le necessarie risorse.

Con riferimento poi alla previsione per la quale le amministrazioni pubbliche sono comunque tenute a procedere ad assicurare il rispettivo personale contro gli infortuni professionali, sottolinea l'opportunità di un chiarimento circa la posizione dei militari di leva e del personale sottoposto a ferma volontaria. Si tratta di categorie per le quali sono previste pensioni tabellari, nell'ambito di una gestione interna al Ministero della difesa. Già in sede di esame della riforma pensionistica del 1995 si registrò la difficoltà di ricomprendere le pensioni tabellari in questione nell'area di competenza dell'INAIL; nella presente sede, si tratterebbe almeno di assicurare, mediante opportune forme di coordinamento fra le amministrazioni interessate, la possibilità di un adeguato monitoraggio del fenomeno infortunistico nel comparto in considerazione.

Osserva infine come, anche rispetto al dichiarato fine del provvedimento di concorrere all'obiettivo della riduzione del costo del lavoro, sia opportuno prevedere modalità di versamento delle somme dovute all'INAIL meno onerose per le imprese, ed in particolare per quelle di piccole e medie dimensioni, quale la dichiarazione annuale o, in alternativa, il pagamento trimestrale senza oneri ed interessi.

Il senatore LAURO chiede che venga messo a disposizione dei componenti della Commissione il parere espresso dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato il 9 febbraio 1999, relativo al monopolio legale dell'assicurazione obbligatoria degli infortuni sul lavoro, richiamato dal relatore nel corso della sua esposizione.

Il sottosegretario CARON raccomanda, ai fini della completezza della documentazione, di acquisire anche il documento riguardante la stessa materia, approvato il 15 luglio 1999 dalla Commissione parlamentare di controllo sull'attività degli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale.

Il PRESIDENTE assicura che tali documenti verranno acquisiti e posti a disposizione dei componenti della Commissione.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

Schema di decreto legislativo concernente integrazione e modifica della disciplina dei lavori socialmente utili in attuazione della delega conferita dall'articolo 45, comma 2, della legge 17 maggio 1999, n. 144 (n. 609)

(Parere al Presidente del Consiglio dei ministri, ai sensi dell'articolo 45, comma 4, della legge 17 maggio 1999, n. 144. Esame e rinvio)

Introduce l'esame il relatore PELELLA, il quale preliminarmente ricorda che l'esigenza dell'integrazione e dell'aggiornamento della disciplina in materia di lavori socialmente utili, sulla base della delega conferita al Governo dall'articolo 45, comma 2, della legge n. 144 del 1999, deriva da numerosi fattori riconducibili in ultima analisi all'intento di realizzare forme di reimpiego più stabili dei lavoratori impiegati nei progetti, anche in connessione a specifiche iniziative formative; al tentativo, in parte già attuato, di ridimensionare il carattere assistenziale dei lavori socialmente utili e di riassorbire gradualmente una platea di circa 123 mila lavoratori, concentrati prevalentemente nel Mezzogiorno, ed infine alla necessità di tenere conto delle novità nell'ordinamento del mercato del lavoro in conseguenza del trasferimento alle regioni delle relative competenze per effetto del decreto legislativo n. 469 del 1997.

In effetti, già con l'adozione del decreto legislativo n. 468 del 1997 era stata dettata una disciplina organica di riordino del comparto dei lavori socialmente utili, al fine di delineare un ampio ed articolato spettro di opportunità di reimpiego per i soggetti impegnati in tali attività, attraverso specifiche misure che comportavano il ricorso ad una pluralità di strumenti, dalle società miste all'affidamento a terzi di attività

uguali, analoghe o connesse a quelle svolte nell'ambito dei progetti, all'ammissione alla contribuzione volontaria per i soggetti con determinati requisiti.

Sarebbe però utile e opportuno disporre di un maggior numero di dati sugli effetti delle misure di reimpiego più innovative introdotte dal decreto legislativo n. 468, sul ruolo svolto dalle regioni e dagli enti locali, nonché sull'attività dispiegata dalla società Italia lavoro, alla quale sono stati assegnate specifiche competenze in materia. Un monitoraggio sistematico di questi aspetti – eventualmente integrato anche dalla valutazione sullo stato di attuazione dei provvedimenti di competenza regionale previsti dai decreti legislativi n. 468 e n. 469 – potrebbe rivelarsi molto utile, in termini di bilancio e di proposta.

Passando ad esaminare più nel dettaglio gli articoli dei quali si compone il provvedimento in titolo, il relatore fa presente che l'articolo 1, al comma 1, consente agli enti utilizzatori che, alla data del 31 dicembre 1999, hanno in corso progetti di lavori socialmente utili con oneri a carico del Fondo per l'occupazione, di continuare ad utilizzare i soggetti coinvolti nei predetti progetti, anche in altre attività rispetto a quelle originariamente previste, purché rientranti fra quelle elencate all'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo n. 468. Il comma 2 specifica che, nel caso di progetti originariamente promossi in concorso tra più enti, la possibilità di continuare l'utilizzo permane in capo agli enti a cui istituzionalmente l'attività sia collegata ovvero a quella presso i quali essa venga effettivamente svolta.

L'articolo 2, al comma 1, definisce i soggetti impegnati nei progetti di lavori socialmente utili per i quali trova applicazione lo schema di decreto, mentre al comma 2 elenca i soggetti esclusi: coloro i quali si trovano in possesso dei requisiti per fruire dei contributi di cui all'articolo 12, comma 5, del decreto legislativo n. 468; i fruitori del trattamento cosiddetto di mobilità lunga; i soggetti già ricollocati; quelli dichiarati decaduti ai sensi delle relative disposizioni contenute all'articolo 9 del citato decreto legislativo n. 468; coloro che non abbiano presentato l'autodichiarazione di impiego prevista al comma 3 dell'articolo in esame e i soggetti avviati sulla base di progetti finanziati dalle regioni e dalle province. Per questa ultima categoria, il cui futuro risulta particolarmente indeterminato, viene a configurarsi una posizione ingiustificatamente svantaggiosa. Sarebbe opportuno integrare il comma 1 dell'articolo 2, facendo riferimento, fermo restando l'arco temporale compreso tra il 1° gennaio 1998 e il 31 dicembre 1999, ai soggetti impegnati nei lavori socialmente utili ai sensi del decreto legge n. 510 del 1996, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge n. 608 dello stesso anno.

Al comma 1 dell'articolo 3 sono individuate le attività socialmente utili, integrando quanto già disposto agli articoli 1, comma 1, e 2, comma 1, del decreto legislativo n. 468, con l'indicazione dei servizi tecnici integrati della pubblica amministrazione, nonché dei trasporti e della relativa logistica. Al successivo comma 2 si prevede che ulteriori attività

possono essere individuate dalle regioni, tra quelle che comportano trasferimento di risorse finanziarie pubbliche per opere infrastrutturali ovvero sono finanziate da fondi strutturali europei o sono oggetto di programmazione negoziata: la disposizione risulta poco convincente nella parte in cui prevede che le attività individuate dalla regione debbano essere funzionali allo sbocco occupazionale territoriale dei soggetti coinvolti, poiché pone in tal modo un vincolo scarsamente giustificato soprattutto in relazione alla possibilità di realizzare opere infrastrutturali, come quelle volte alla salvaguardia e riqualificazione del territorio, che, soprattutto nel Sud, possono trascendere la dimensione territoriale regionale. Il comma 3, infine, consente alle province di specificare ed integrare l'elenco delle attività definite dalle regioni, in rapporto alle esigenze del locale mercato del lavoro.

Nel dare conto dei contenuti dell'articolo 4, riguardante la disciplina delle prestazioni, il relatore, ricordato che al comma 1 viene ribadito il principio per cui l'utilizzo nelle attività socialmente utili non determina l'instaurazione di un rapporto di lavoro, si sofferma sul comma 2, che determina il periodo massimo della prestazione, fissandolo in sei mesi, rinnovabile per un ulteriore periodo di pari durata, a decorrere dal 1° maggio 2000. Viene così ulteriormente prorogato il termine del 31 dicembre 1999, a suo tempo fissato dalla legge n. 144 del 1999, e già prorogato fino al 30 aprile 2000 con il decreto legge n. 390, abrogato dall'articolo 62, comma 6, della legge n. 488 del 1999, che ne ha tuttavia fatti salvi gli atti e gli effetti prodottisi durante la sua vigenza. Sempre secondo il comma 2, nel caso di proroga, e limitatamente al relativo periodo, il 50 per cento dell'ammontare dell'assegno di utilizzo per prestazioni in attività socialmente utili - pari a lire 850 mila mensili - è posto a carico del Fondo per l'occupazione, a condizione che il restante 50 per cento sia corrisposto dall'ente utilizzatore. A tale proposito, occorrerebbe tenere conto della reale situazione finanziaria degli enti locali meridionali, che costituiscono la maggioranza dei predetti enti, individuando misure ed incentivi idonei a creare convenienze per la promozione dell'impiego e dell'autoimpiego, ed a tal fine sarebbe comunque opportuno rimodulare e diluire comunque nel tempo la quota di contributo posta a carico delle autonomie locali.

L'articolo 5 provvede a definire norme per lo snellimento e la semplificazione delle procedure; poiché al comma 3 si fa riferimento alla Commissione tripartita o all'organo competente diversamente individuato dalle Regioni ai sensi del decreto legislativo n. 469 del 1997, occorrerebbe verificare se ed in quale misura le regioni abbiano provveduto ad istituire tali organi. Il termine di 15 giorni indicato allo stesso comma 3 appare poi eccessivamente contenuto, e dovrebbe essere portato a venti o trenta giorni.

Per quel che riguarda l'articolo 6, sulle misure volte alla creazione di opportunità occupazionali, occorrerebbe in primo luogo riflettere sulla portata del comma 1, in forza del quale le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3, dell'articolo 10 del decreto legislativo n. 468 trovano applica-

zione fino al 31 dicembre 2001. Trattandosi, per quel che concerne i commi 2 e 3 dell'articolo 10 del predetto decreto legislativo, di norme transitorie e suscettibili di essere sostituite, sulla base dell'esperienza acquisita, entro il 31 dicembre 1999, ai sensi del comma 4 del predetto articolo 10, sembrerebbe opportuno procedere ad un monitoraggio delle attività finora svolte, chiarendo altresì i possibili effetti del comma 1 dell'articolo 6 del provvedimento all'esame, in termini di eventuale attivazione di ulteriori progetti per lavori socialmente utili, in conseguenza del differimento fino al 31 dicembre 2001 del termine già fissato al 31 dicembre 1999. Interessante ed innovativa risulta poi la disposizione di cui al comma 2 dello stesso articolo 6, nella parte in cui si prevede che le amministrazioni pubbliche possano affidare ai soggetti indicati all'articolo 2, comma 1, incarichi di collaborazione coordinata e continuativa.

Di particolare rilievo risultano anche le disposizioni in materia di incentivi alle iniziative volte alla creazione di occupazione stabile, di cui all'articolo 7: al comma 1, è riconosciuto ai datori di lavoro privati ed agli enti pubblici economici, nonché alle cooperative e loro consorzi, un contributo pari a 18 milioni di lire per ciascun soggetto assunto, prevedendosi altresì, al comma 2, una rideterminazione proporzionale al numero delle ore per il contributo corrisposto nel caso di assunzione a tempo parziale indeterminato inferiore a 28 ore settimanali. Un altro aspetto rilevante riguarda la previsione, al comma 4, della possibilità di ricorrere a contratti di fornitura di lavoro temporaneo, usufruendo di un incentivo pari a 3 milioni di lire, riconosciuto alla società fornitrice, mentre appare particolarmente condivisibile il comma 6, in forza del quale, nel limite consentito dalla normativa comunitaria, i contributi previsti ai commi 1, 2, 3 e 4 dell'articolo 7, nonché gli incentivi aggiuntivi che possono essere disposti dalle regioni ai sensi del comma 5, sono cumulabili. Occorrerà invece verificare la coerenza delle disposizioni predette in materia di incentivi con quanto disposto al comma 15, ai sensi del quale, alle società miste, alle cooperative e loro consorzi costituiti successivamente alla data di entrata in vigore del decreto legislativo in esame, può essere concesso un contributo straordinario di lire 5 milioni in caso di assunzione con contratto a tempo pieno ed indeterminato dei soggetti indicati al comma 2 dell'articolo 1, a carico del Fondo per l'occupazione e incompatibile con i contributi di cui ai commi 1, 2, 3 e 4.

Dato brevemente conto del contenuto degli articoli 8, relativo al Fondo per l'occupazione, 9, in tema di sanzioni, e 10, recante disposizioni transitorie e finali che appaiono comunque idonee al perseguimento del fine di svuotamento del grande bacino dei lavori socialmente utili, il relatore conclude la sua esposizione proponendo alla Commissione di esprimere un parere favorevole, integrato dalle osservazioni da lui esposte, che si riserva di approfondire ed arricchire sulla base del dibattito.

Stante l'imminente inizio dei lavori dell'Assemblea il Presidente rinvia ad altra seduta il seguito dell'esame.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il senatore LAURO chiede al rappresentante del Governo chiarimenti in ordine alle dichiarazioni rese recentemente dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale, nel corso di una trasmissione televisiva, aventi ad oggetto le questioni concernenti i lavori socialmente utili e, in particolare, la vertenza della società Alenia, per la quale sono state preannunciate, in quella sede, specifiche iniziative del Governo.

Il sottosegretario CARON fa presente che la vertenza riguardante la società Alenia si è conclusa.

Il PRESIDENTE, nel prendere atto di quanto segnalato dal senatore Lauro, fa presente che di regola il Parlamento ed i suoi organi prendono in esame atti, e non dichiarazioni di carattere giornalistico che, peraltro, possono costituire oggetto di interrogazioni rivolte ai ministri competenti.

La seduta termina alle ore 16,30.

IGIENE E SANITÀ (12^a)

MARTEDÌ 18 GENNAIO 2000

294^a Seduta

Presidenza del Presidente
CARELLA

La seduta inizia alle ore 14,40.

Interviene il sottosegretario di Stato per la sanità Bettoni Brandani.

IN SEDE REFERENTE

(4403) Conversione in legge del decreto-legge 20 dicembre 1999, n. 485, recante disposizioni urgenti in materia di partecipazione al costo delle prestazioni sanitarie

(Seguito e conclusione dell'esame)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta dell'11 gennaio 2000.

Il presidente CARELLA avverte che si passerà all'esame degli emendamenti presentati al decreto-legge.

Il Presidente dichiara improponibile ai sensi dell'articolo 97, comma 1, del Regolamento l'emendamento 1.100.

Il senatore MONTELEONE fa propri gli emendamenti 1.2 e 1.4 e rinuncia ad illustrarli.

Si considerano altresì illustrati gli emendamenti 1.1. e 1.3.

Il relatore CARELLA esprime parere contrario su tutti gli emendamenti presentati.

Il sottosegretario BETTONI BRANDANI si associa al parere espresso dal relatore.

Stante l'assenza del presentatore, gli emendamenti 1.1 e 1.3 sono dichiarati decaduti.

Gli emendamenti 1.2 e 1.4, previa verifica del numero legale, posti separatamente ai voti, sono respinti.

Il PRESIDENTE avverte che si passerà all'esame degli ordini del giorno presentati.

Il senatore MONTELEONE fa propri e rinuncia ad illustrare i seguenti ordini del giorno:

«Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 4403 di "Conversione in legge del decreto-legge 20 dicembre 1999, n. 485, recante disposizioni urgenti in materia di partecipazione al costo delle prestazioni sanitarie";

premessi che:

– il provvedimento in oggetto dispone lo slittamento al 1° gennaio 2001 dell'entrata in vigore del nuovo sistema di partecipazione al costo delle prestazioni sanitarie, previsto dal decreto legislativo 29 aprile 1998, n. 124, a causa dei ritardi registrati nella definizione delle modalità attuative e degli ambiti di applicazione dei criteri unificati di valutazione delle condizioni economiche dei soggetti che richiedono prestazioni sociali agevolate,

impegna il Governo:

a presentare entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, una relazione al Parlamento che chiarisca i motivi e le difficoltà che hanno determinato i ritardi suddetti impedendo la sperimentazione del nuovo sistema nei tempi previsti ed individui le soluzioni che intendano adottare al fine di rispettare il nuovo termine previsto dal provvedimento».

0/4403/1/12

TOMASSINI, BRUNI, DE ANNA

«Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 4403 di "Conversione in legge del decreto-legge 20 dicembre 1999, n. 485, recante disposizioni urgenti in materia di partecipazione al costo delle prestazioni sanitarie";

premessi che:

il processo di riforma normativa del sistema sanitario italiano intrapreso rischia di rimanere lettera morta se non si procede all'attuazione, nei tempi stabiliti, delle singole leggi emanate in quanto la mancata operatività di alcune impedisce l'applicabilità di altre;

la continua emanazione da parte del Governo di atti normativi di proroga dei termini di entrata in vigore delle leggi non risolve i problemi attuativi delle stesse ma li complica ingenerando ritardi a catena;

la previsione dello slittamento al 1° gennaio 2001 dell'entrata in vigore del nuovo sistema di partecipazione al costo delle prestazioni sanitarie, previsto dal decreto legislativo 29 aprile 1998, n. 124, rischia di ritardare l'utilizzo della carta sanitaria elettronica introdotta dalla legge 27 dicembre 1997, n. 449,

impegna il Governo:

ad evitare che la proroga suddetta possa interferire e procrastinare l'operatività di altre leggi».

0/4403/2/12

TOMASSINI, BRUNI, DE ANNA

Il relatore CARELLA si rimette al parere del Governo sugli ordini del giorno presentati.

Il sottosegretario di Stato BETTONI BRANDANI esprime parere contrario sull'ordine del giorno n. 1, mentre, per quanto riguarda l'ordine del giorno n. 2, si dichiara disponibile ad accogliere soltanto il dispositivo eliminandone le premesse.

Il senatore MONTELEONE ritira gli ordini del giorno nn. 1 e 2.

Non essendovi richieste di intervento per dichiarazioni di voto finale, la Commissione dà quindi mandato al relatore di svolgere la relazione orale in Assemblea nei termini favorevoli emersi dall'esame.

La seduta termina alle ore 14,50.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 4403

al testo del decreto-legge

Art. 1.

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1.

1. Abrogare il decreto legislativo 29 aprile 1998, n. 124».

1.100

TOMASSINI, BRUNI, DE ANNA

Al comma 1, sostituire le parole: «31 dicembre 2000» con le altre: «31 luglio 2000».

1.1

Cò

Al comma 1, sostituire le parole: «31 dicembre 2000» con le altre: «30 giugno 2001».

1.2

TOMASSINI, BRUNI, DE ANNA

Al comma 2, sostituire le parole: «31 dicembre 2000» con le altre: «31 luglio 2000».

1.3

Cò

Al comma 2, sostituire le parole: «31 dicembre 2000» con le altre: «30 giugno 2001».

1.4

TOMASSINI, BRUNI, DE ANNA

TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13^a)

MARTEDÌ 18 GENNAIO 2000

374^a Seduta*Presidenza del Vice Presidente*
MANFREDI

Interviene il sottosegretario di Stato per l'interno con delega per la protezione civile Barberi.

La seduta inizia alle ore 14,45.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il presidente MANFREDI fa presente che è stata avanzata, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento, la richiesta di attivare l'impianto audiovisivo per lo svolgimento delle procedure informative all'ordine del giorno della presente settimana. Avverte che, in previsione di tale richiesta, il Presidente del Senato ha già preannunciato il proprio assenso.

Non facendosi osservazioni, la Commissione aderisce alla richiesta anzidetta e conseguentemente viene adottata detta forma di pubblicità.

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell'indagine conoscitiva sulle cause delle frane campane del 5 maggio 1998: audizione del Sottosegretario di Stato per l'interno con delega sulla protezione civile

Riprende lo svolgimento dell'indagine conoscitiva, sospeso nella seduta del 25 giugno 1998.

Il presidente MANFREDI ricorda che l'indagine conoscitiva sulle cause delle frane campane è stata deliberata dalla Commissione il 14 maggio 1998 ed autorizzata dal Presidente del Senato il 27 maggio 1998. Sin da quella data i disastrosi eventi che avevano colpito il 5 maggio 1998 alcuni comuni della Campania, tra le province di Salerno e Caserta, indussero a richiedere l'attivazione delle procedure informative previste dal Re-

golamento del Senato, allo scopo di accertare l'eziologia del disastro e la sua connessione con il dissesto idrogeologico del territorio, nonché di acquisire notizie, informazioni e documenti sulle cause delle frane avvenute e sulla conseguente organizzazione dei soccorsi.

Il programma avrebbe dovuto comprendere l'audizione in Commissione, in un arco di tempo notevolmente limitato, di esponenti delle autonomie locali e delle strutture centrali e periferiche dello Stato aventi competenza su questo tipo di emergenza. In realtà, si procedette soltanto all'audizione, nel giugno 1998, del ministro della funzione pubblica Bassanini e di rappresentanti della Conferenza Stato-Regioni.

Le recenti ulteriori emergenze alluvionali di Cervinara hanno ora indotto a sottoporre alla Presidenza del Senato un ulteriore programma di audizioni, che comprende rappresentanti dei Ministeri dei lavori pubblici e dell'ambiente, della protezione civile nonché della regione Campania. È però pervenuta la comunicazione che né il Presidente della regione Campania, né l'assessore competente possono intervenire in Commissione; di ciò la Presidenza prende atto.

Prende quindi la parola il sottosegretario BARBERI il quale ricorda innanzitutto come all'inizio del mese di maggio del 1998 cinque comuni della Campania fossero stati colpiti da colate rapide di fango dovute essenzialmente alla mobilitazione di una coltre instabile formata sulla base di antiche eruzioni del Vesuvio ed insistenti su un substrato di rocce carbonatiche su cui la stessa vegetazione – in alcune zone anche assai rigogliosa – penetra con difficoltà. Rispetto alle comuni frane, simili colate di fango sono quindi assai più pericolose, anche perché, con il passare del tempo, i vecchi sistemi di drenaggio si sono via via ristretti anche a causa del processo di edificazione.

Sulla base di ordinanze della protezione civile prontamente adottate, è stata effettuata un'indagine volta a verificare quante altre parti della regione Campania presentino condizioni analoghe a quelle testè descritte; i relativi risultati sono assai preoccupanti, dal momento che i comuni esposti al rischio di colate rapide di fango, in quella regione, sono oltre 200.

La situazione è oggi sicuramente più rassicurante per i cinque comuni colpiti dagli eventi alluvionali del maggio 1998, in quanto è stata attivata una efficiente rete di monitoraggio e sono state definite attendibili soglie di preallarme ed allarme basate sul livello delle precipitazioni, mentre sono stati definiti i piani di emergenza. Sono stati inoltre avviati interventi di riduzione del rischio, con la rimodellazione del reticolo idraulico e la definizione delle aree necessarie per impedire che le colate di fango investano i centri urbani, compresi i necessari interventi idraulici. Così, è stato possibile verificare in tempo reale il pericolo prodotto dalle precipitazioni del dicembre scorso, che hanno di poco superato le soglie di allarme; in quei cinque comuni il sistema di monitoraggio ed i presidi basati sulla presenza in loco di geologi ed ingegneri

hanno consentito di gestire al meglio la situazione evitando che si arrivasse ad una evacuazione preventiva della popolazione.

Se quindi, per quanto riguarda i cinque comuni in questione, è possibile ritenere che la situazione tenderà a migliorare ulteriormente, forti preoccupazioni permangono per quanto riguarda le restanti aree a rischio della Campania. Ciò anche perché non mancano le proteste per i vincoli determinati dall'adozione di misure di salvaguardia basate su un sistema cartografico inadeguato, quando un piano di emergenza puntuale non può che basarsi su una base cartografica molto più precisa, a scala 1:10.000.

Per ciò che riguarda il sistema di monitoraggio, il problema che si pone oggi è quello di estendere a tutte le aree a rischio la rete già adottata per i cinque comuni colpiti dagli eventi del maggio 1998; al riguardo, entro la fine di questo mese sarà pronto un piano di potenziamento del sistema in questione per i restanti comuni della Campania esposti alla possibilità di colate rapide di fango.

Quanto poi alla gestione delle reti di monitoraggio, ci si trova al momento in una fase di transizione, visto che sulla base del decreto legislativo n. 112 del 1998 le relative competenze dovrebbero essere trasferite alle regioni. È auspicabile pertanto che le strutture regionali siano poste in condizioni di gestire al meglio le reti in questione. Per ciò che riguarda i presidi che sono stati costituiti nei cinque comuni cui si è fatto riferimento sulla base di ordinanze di protezione civile, la regione Campania sta procedendo al trasferimento alle provincie delle competenze in materia di difesa del suolo, per cui è presumibile che i citati presidi verranno curati a livello provinciale.

Venendo agli eventi di un mese fa, è stato possibile accertare che quanto avvenuto a Cervinara si deve essenzialmente al fatto che il sistema di drenaggio era inadeguato, non consentendo di guidare le ondate di fango; occorre pertanto ripristinare le necessarie sezioni di drenaggio, tenendo presente che, dal punto di vista della protezione civile, gli obiettivi prioritari sono quelli di mettere a punto un sistema di monitoraggio e di approntare un piano efficace di emergenza volto a salvaguardare l'incolumità dei cittadini: ciò in un quadro caratterizzato dal fatto che la maggior parte delle risorse finanziarie è già stata affidata alle regioni.

In conclusione, il quadro relativo alla situazione delle aree a rischio di colate rapide di fango in Campania è assai preoccupante, specie a causa del fatto che il numero dei comuni esposti a tale pericolo è elevatissimo; è compito della protezione civile, in tale situazione, adottare tutti gli interventi necessari per mettere in sicurezza la cittadinanza.

Il senatore GIOVANELLI ricorda innanzitutto come il Parlamento segua da tempo con la massima attenzione la tematica delle calamità naturali; in particolare, negli ultimi anni, ci si è occupati degli eventi calamitosi che hanno colpito il Piemonte, la Versilia, il Friuli, il Crotonese e quindi la Campania, sia nel maggio del 1998 che un mese fa. Della ma-

teria si è occupata anche l'indagine coordinata dal senatore Veltri, mentre con il decreto-legge n. 180 del 1998 sono state introdotte importanti innovazioni. Certo, come ha testè ricordato il sottosegretario Barberi, ci si trova in un momento di transizione per quanto riguarda il riparto di competenze, anche perché occorreranno mesi prima di dar vita ad un Dicastero dell'ambiente e del territorio. In tale contesto, la legge n. 183 del 1989, se è sicuramente apprezzabile a livello di principi, si è rivelata poco efficiente dal punto di vista pratico.

Si pone pertanto oggi il problema di responsabilizzare in modo adeguato le autorità locali, facendo sì che la tematica relativa alla gestione del rischio calamità venga affrontata già all'interno dell'ordinaria programmazione urbanistica: vi è infatti il sospetto che l'istituzione delle autorità di bacino abbia finito col creare confusione e deresponsabilizzazione a livello delle ordinarie autorità amministrative. Ciò che conta è, oggi, utilizzare al meglio le risorse disponibili per mettere a punto efficaci reti di allarme e di monitoraggio, modernizzando il sistema cartografico, i presidi di monitoraggio e le strutture della protezione civile. La pianificazione di bacino deve quindi svolgersi dal basso, attraverso gli ordinari piani regolatori. Ciò significa anche rinunciare all'idea di piani straordinari di difesa del suolo basati sull'incremento di opere pubbliche, puntando invece sul miglioramento delle reti informative e su comportamenti e atteggiamenti più responsabili degli amministratori e delle popolazioni locali: occorre allora, più che altro, gestire al meglio le risorse disponibili, piuttosto che chiederne di nuove per realizzare ulteriori, faraonici quanto inutili interventi.

Il senatore LO CURZIO sottolinea che la prevenzione delle calamità passa anche per un'attenta considerazione dei pericoli per la sicurezza dei cittadini: uno di questi si è posto, con estrema urgenza, nella città di Siracusa a seguito della chiusura dell'antico ponte umbertino che collega la terraferma all'isola di Ortigia. Un suo probabile crollo metterebbe in pericolo non soltanto la viabilità, ma anche la vita dei cittadini: occorre invece salvaguardare l'area portuale garantendo l'incolumità dei luoghi e reperendo i finanziamenti per il ripristino della funzionalità del ponte.

Il senatore LASAGNA ricorda che il gruppo di Forza Italia ha presentato circa un anno e mezzo fa il disegno di legge n. 3255, per l'istituzione di una Commissione bicamerale di inchiesta sullo stato della protezione civile in Italia: ne sollecita anzitutto la messa all'ordine del giorno. La carenza, nelle mappature, di elementi di cartografia storica sui drenaggi delle acque, poi, denuncia una più complessiva incuria nei confronti delle esigenze di regimazione idraulica: l'intervento comunale sugli alvei fluviali abbandonati - di cui anche alla legge 5 gennaio 1994, n. 37 - ha rappresentato un'opportunità di cementificazione indiscriminata di aree di esondazione, riducendo i fiumi a meri canali dentro i quali l'acqua in pressione ha causato ripetutamente distacchi dalle dorsali collinari. La conseguente proliferazione delle alluvioni è perciò direttamente discendente da

attività umane, che hanno dolosamente messo a repentaglio la stabilità di depositi sedimentari presenti da secoli sul territorio nazionale.

Il presidente MANFREDI raccoglie il sollecito riguardante il disegno di legge n. 3255, dichiarando che il suo Gruppo lo sottoporrà in sede di programmazione all'Ufficio di Presidenza integrato; con l'occasione ricorda che il disegno di legge non intende colpevolizzare il Dipartimento della protezione civile, ma ricercare le soluzioni legislative più idonee a rendere efficace l'operato di tutte le strutture amministrative coinvolte.

Il senatore IULIANO mette in guardia da inappropriate commistioni interpretative di fenomeni assai diversi tra loro: le esondazioni – grave realtà connessa con il dissesto idrogeologico del nostro territorio – non sono state all'origine delle calamità franose del maggio 1998, come dimostra il fatto che vi fu coinvolto anche un comune (Quindici) non compreso nel bacino del fiume Sarno; si trattò invece di colate rapide di fango, derivanti dall'esistenza di una coltre di materiale piroclastico incoerente con il suolo sottostante (mobilizzato da un eccesso d'acqua piovana). La medesima fattispecie, verificatasi nel dicembre scorso, registra precedenti conosciuti che rimontano fino al diciassettesimo secolo, oltre a numerosi eventi calamitosi che hanno costellato tutto il ventesimo secolo in Campania; a fronte di tali rischi, preminente appare l'esigenza di una sorveglianza del territorio, che era esigenza condivisa sin dai governanti borbonici dell'area (come dimostra l'istituzione dei «guardalagni» nella zona dei Regi Lagni).

La manutenzione idraulica dovrebbe incentrarsi sul controllo del reticolo idrografico ai livelli più alti dei versanti, in luogo di un assai più costoso (e probabilmente meno efficace) sistema di palificazioni fino alla fascia calcarea del sottosuolo per un contenimento a valle; la conformazione del territorio, inoltre, implica che misure di riduzione della vulnerabilità siano adottate mediante un rigoroso regime urbanistico (che comporti, nelle aree a rischio, l'assenza di edifici ad uso abitativo) nonché con la possibilità di chiusura al traffico di determinate strade. Il decentramento del controllo comporta che i presidi territoriali siano dislocati presso i comuni interessati, soprattutto per quanto riguarda le risorse umane utilizzate (mantenendo semmai a livello provinciale le funzioni di coordinamento); in tal modo si impiegherebbero figure professionali più preparate sotto il profilo tecnico e scientifico, indicandole come destinatarie di precise funzioni e corrispondenti responsabilità.

Richiesti lumi al Governo sull'accordo di programma che in materia sta per essere stipulato tra Stato, regione e province (senza vedere partecipi, come dovrebbero, i comuni, veri destinatari delle più delicate mansioni in termini di sorveglianza territoriale), l'oratore giudica opportuno accrescere la funzionalità della rete idropluviometrica, che permetterebbe di attivare gli organi competenti sin dalle prime fasi dell'emergenza. Ai fini dei relativi piani, poi, occorre rendere credibili anche la mappature delle aree a rischio: quelle realizzate dalle Autorità di bacino,

se si mantengono a scala 1:25.000, rischiano di essere scarsamente utilizzabili, oltre a scaricare sui comuni un contenzioso elevatissimo (che si sventerebbe mediante studi di maggiore dettaglio, che coinvolgessero anche i comuni nella perimetrazione dei vincoli).

Il senatore MAGGI giudica eccezionalmente prudenti le indicazioni di tipo politico provenienti dagli organi competenti a fronteggiare le emergenze idrogeologiche, mentre i suggerimenti sotto il profilo tecnico appaiono di difficile attuazione. I comuni a rischio sono infatti moltissimi, considerata la diffusione lungo tutte le catene montuose di croste di scivolamento verso le valli; gli interventi necessari – incentrati sul ripristino delle reti di drenaggio – non eliminano del tutto il rischio di frana, ed esodi di massa delle popolazioni sono difficilmente configurabili.

L'armonizzazione delle normative esistenti in materia urbanistica con i molteplici gravami di tipo ambientale e paesaggistico rappresenta uno snodo politico che andrebbe coraggiosamente conseguito: per farlo si deve affrontare seriamente la dispersione dei centri di responsabilità cui conduce una malintesa cultura della sussidiarietà, che si alimenta della scarsa professionalità con cui gli enti locali talvolta affrontano le delicate questioni di governo del territorio. Una figura unitaria posta a livello statale – magari all'interno dell'istituenda Agenzia che si occuperà di protezione civile – dovrebbe costituire il centro di responsabilità finale per i controlli, sorvegliando l'adempimento delle funzioni di competenza periferica e garantendone la surrogazione in caso di inerzia.

Risponde agli intervenuti il sottosegretario BARBERI, che ricorda come l'elenco dei duecento comuni campani a rischio di colate fangose – consegnato testé alla Presidenza – si aggiunge ad altre elencazioni di aree a rischio elaborate dal Dipartimento: a breve saranno anzi presentati ulteriori risultati di analisi delle vulnerabilità sismica di tutti gli edifici pubblici nelle regioni meridionali. La conoscenza del rischio è un elemento indispensabile per affrontarlo e ridurlo: le misure per tale riduzione partono prioritariamente dalla messa in sicurezza dei cittadini con monitoraggi, presidi e piano di emergenza che prevedano fasi di preallarme. Sul territorio occorreranno operazioni di ripristino dei sistemi di drenaggio nonché una gestione del sistema urbanistico che riveda le competenze ed accerti le responsabilità amministrative e tecniche; uscendo dall'attuale momento di transizione ordinamentale, si potrà chiarire il quadro delle competenze, che non disattenda la richiesta di coinvolgimento dei sindaci nelle operazioni di polizia idraulica e nei presidi di sorveglianza del territorio.

Concorda con la richiesta di potenziamento delle strutture tecniche degli enti locali e di approfondimento dell'accordo di programma allo scopo di tener conto dei comuni; riconosce che le linee di perimetrazione abbisognano di precisione adeguata, per evitare difficoltà operative nella redazione dei piani di emergenza e nell'individuazione quantitativa delle popolazioni a rischio. La situazione di pericolo venutasi a creare

per l'isola di Ortigia – a causa della chiusura del ponte che la collega alla terraferma di Siracusa – dipende anche dalla conseguente mancanza di una delle vie di fuga in zona sismica; riconosce pertanto la serietà del problema del possibile cedimento strutturale del ponte cui ha alluso il senatore Lo Curzio, per cui si mantiene in stretto contatto con i competenti enti locali per le misure da intraprendere urgentemente.

Il presidente MANFREDI dichiara chiusa l'audizione.

La seduta termina alle ore 16,30.

COMMISSIONE PARLAMENTARE
per le questioni regionali

MARTEDÌ 18 GENNAIO 2000

Presidenza del Presidente
Mario PEPE

La seduta inizia alle ore 13,30.

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

Il Presidente Mario PEPE dà conto dell'incontro recentemente tenutosi tra una delegazione della Commissione e il Consiglio regionale della Valle d'Aosta, e preannuncia una relazione in proposito.

Partecipa sin d'ora alla Commissione l'esito positivo dell'incontro con i rappresentanti di una comunità il cui ordinamento risulta senz'altro adeguato ai bisogni. Gli organi istituzionali della regione sono assai presenti e radicati sul territorio, e la regione è avvertita come un punto di riferimento effettivo anche per le singole comunità territoriali, le quali, grazie anche a recenti riforme dell'assetto normativo regionale, realizzano efficacemente la partecipazione dei cittadini alla gestione della cosa pubblica.

Nel sottolineare in particolare i contenuti della relazione tenuta, nel corso dell'incontro, dal professor Giorgio Lombardi, fa presente la necessità che i rapporti, già soddisfacenti, tra la Commissione e le realtà istituzionali della Valle siano ulteriormente incrementati.

ESAME AI SENSI DELL'ARTICOLO 102, 3° COMMA, DEL REGOLAMENTO DELLA CAMERA DEI DEPUTATI

**Parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali C. 6483
Governo, approvato dal Senato, C. 6393, C. 6533**

(Parere alla I Commissione della Camera) (Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni)

La Commissione inizia l'esame congiunto dei progetti di legge in titolo.

Il Presidente Mario PEPE, sostituendo il relatore, riferisce che il disegno di legge n. 6483, approvato dal Senato il 21 ottobre scorso, è finalizzato a garantire la parità di trattamento a tutti i soggetti politici nell'accesso ai mezzi di informazione per la comunicazione politica. Il provvedimento quindi ha un ambito applicativo generale, concernendo da un lato sia i mezzi radiotelevisivi sia la stampa, e dall'altro le attività che si svolgono sia fuori che durante le campagne elettorali (di qualsiasi livello, dalle elezioni comunali a quelle europee) e referendarie.

Le attività di diffusione delle posizioni politiche sono, nel sistema della legge, di due tipi: la comunicazione politica (articolo 2), in cui le opinioni politiche sono presentate in modo dialettico attraverso tribune, dibattiti, tavole rotonde, confronti, interviste; i messaggi politici autogestiti (articolo 3), i cosiddetti *spot*, in cui la presentazione è effettuata unilateralmente.

Per la comunicazione politica in senso stretto valgono le regole generali della gratuità e obbligatorietà per la concessionaria pubblica, e della gratuità e facoltatività per le emittenti private (escluse quelle che siano organi di partiti politici rappresentati in almeno un ramo del Parlamento).

Per gli *spot*, di durata compresa tra un minuto e mezzo e tre minuti, è previsto che siano collocati in appositi spazi della programmazione denominati «contenitori». I «contenitori» non possono essere più di due al giorno e devono avere una durata massima pari a un quarto della comunicazione politica per le emittenti nazionali e al cinquanta per cento per quelle locali. Gli *spot* possono essere gratuiti o a pagamento, ma comunque devono essere offerti a tutti i soggetti politici a parità di condizioni.

L'articolo 4 reca la disciplina relativa ai periodi di campagna elettorale, stabilendo che la propaganda politica sulle emittenti nazionali può avvenire esclusivamente in forma dialettica e non attraverso *spot*, che viceversa sono consentiti nelle emittenti locali.

Durante le campagne elettorali anche i programmi di informazione sui mezzi radiotelevisivi possono essere regolamentati dalla Commissione di vigilanza sulla Rai e dalla Autorità per le comunicazioni, al fine di garantire l'obiettività dell'informazione, fermo restando il divieto di esprimere anche in forma indiretta preferenze o indicazioni di voto.

L'articolo 6 riguarda la propaganda sulla stampa in periodo di campagna elettorale, stabilendo l'obbligo per gli editori di rendere note, in modo tempestivo, le condizioni per l'accesso ai messaggi, che consistono in annunci di iniziative, presentazione di programmi di liste e candidati e confronti tra posizioni.

L'articolo 7 pone il divieto di pubblicare sondaggi sugli esiti elettorali o sugli orientamenti di voto nei quindici giorni antecedenti le elezioni.

L'articolo 8 interviene sulla disciplina della comunicazione istituzionale, vietando alle amministrazioni le comunicazioni che non siano necessarie per l'assolvimento delle proprie funzioni e quelle effettuate

in modo non impersonale. Il divieto decorre dalla data di convocazione dei comizi. Le rimanenti norme (articoli 9, 10 e 11) recano la disciplina sanzionatoria, l'obbligo per gli editori di comunicare al Parlamento e al Collegio regionale di garanzia elettorale i dati «a consuntivo» sulle attività di propaganda politica ospitate, e l'abrogazione di talune norme della legge n. 515 del 1993.

Ricorda che la Commissione intervenne sul tema della *par condicio* durante l'*iter* al Senato, senza peraltro portare a termine l'esame di propria competenza. In tale occasione si evidenziò che l'impianto del disegno di legge si fondava in modo chiaro sull'articolo 21 della Costituzione, cioè sul diritto alla libera manifestazione del pensiero, materia come tale rientrante nella sfera di competenza statale. Si sottolineava peraltro la stretta contiguità e la possibile sovrapposizione tra la disciplina statale della propaganda elettorale e la competenza regionale in materia elettorale. Tale rilievo, che dovrebbe condurre a valutare l'opportunità di un regime più flessibile per le elezioni regionali e locali, risulta oggi rafforzato sia da una considerazione di ordine contingente (il fatto che la disciplina è resa urgente dalla scadenza del 16 aprile prossimo per le elezioni regionali), sia dal fatto che con la legge costituzionale n. 1 del 1999 anche le regioni ordinarie godono di una potestà legislativa, sia pure concorrente, in materia elettorale (articolo 122, primo comma).

A questo proposito, ritiene di formulare due osservazioni al parere favorevole che sin d'ora propone. Da un lato, in caso di elezioni di organi regionali o di enti locali, i poteri di cui all'articolo 4, comma 2, dovrebbero essere delegati ai Comitati regionali per le telecomunicazioni di cui all'articolo 1, comma 13, della legge n. 249 del 1997; dall'altro ritiene opportuno chiarire che il parametro del 25 per cento di cui all'articolo 4, comma 2, lettera b) deve essere riferito ad una scala territoriale che, per le elezioni di organi regionali o locali, è quella regionale, quanto meno per i programmi a diffusione non nazionale. Infatti, nel caso di elezioni amministrative parziali potrebbe risultare del tutto incongruo tale parametro se applicato su scala nazionale.

Il senatore Salvatore LAURO (FI) ricorda che la posizione del Polo sul provvedimento in esame è oramai del tutto nota: i cosiddetti *spot* non possono essere considerati alla stregua di qualsiasi inserzione pubblicitaria, ma rientrano nella indispensabile informazione concernente i progetti, i programmi specifici, i candidati nelle competizioni elettorali. Essi realizzano una effettiva parità di condizioni tra i candidati, piuttosto che costituire uno squilibrio in favore di alcuni: nell'attuale situazione, alcuni candidati hanno notorietà assai inferiore a quella di altri, come si è verificato per esempio nell'ultima consultazione per la carica di sindaco di Napoli, ove, rispetto al sindaco uscente, il candidato del Polo non ha di fatto avuto la possibilità di farsi conoscere dalla popolazione.

Meraviglia pertanto che il Parlamento, pur in presenza di urgenti questioni da risolvere, quali ad esempio quelle oggetto delle prossime consultazioni referendarie, si sia notte e giorno impegnato nell'esame

del provvedimento in titolo, che astrattamente garantisce l'uguaglianza, ed in pratica la nega. Con questo equivoco si contrabbandano scelte faziose, come il limitare la cosiddetta *par condicio* alla radiotelevisione, trascurando gli altri mezzi di propaganda; si trascura inoltre il ruolo della Rai, che consente l'intervento di singoli ministri anche nelle trasmissioni di «Pubblicità Progresso». Inoltre, non si tiene conto che eventi mediatici del passato fanno sì che i candidati possano in partenza trovarsi in condizioni di squilibrio l'uno rispetto all'altro. Nel caso della prossima elezione del Presidente della regione Lazio, per esempio, si dovrebbe considerare che il candidato Badaloni, Presidente uscente, sarà beneficiario della notorietà risalente a quando era un noto giornalista televisivo.

Il provvedimento, inoltre, non è allineato alla normativa degli altri Paesi europei, e nell'insieme non risolve i problemi, poiché tralascia l'attività di altri soggetti politici, quali i sindacati, che sono in grado, al pari dei candidati, di influire sulla pubblica opinione. Essi risultano inoltre tuttora sottratti alla normativa in materia di rendiconti finanziari.

I tempi ristretti imposti al Parlamento, ed anche a questa Commissione, per l'esame del provvedimento non si giustificano se non con il desiderio di interferire nelle prossime consultazioni elettorali, occasioni nelle quali sarebbe invece massima l'esigenza dei cittadini di essere politicamente informati. Ma è verosimile che il centrosinistra tenti di imbavagliare le altre forze politiche, per non saper egli stesso quali programmi e quale politica proporre agli elettori.

Il deputato Umberto GIOVINE (FI) si associa alle considerazioni del collega Lauro, aggiungendo che si dovrebbe valutare anche la costituzionalità del disegno di legge. Esso è sicuramente illegittimo, e la sua proposizione si pone comunque in termini istituzionalmente scorretti, anche perché il danno che oggi si determina nei confronti dell'opposizione potrebbe in futuro verificarsi nei confronti delle forze che oggi sono maggioranza. A fronte di ciò, il Presidente del Consiglio dei Ministri aveva proposto di contingentare le presenze politiche addirittura su *Internet*, cosa che non è stata mai proposta neppure nella Cina Popolare.

I dati sulla presenza politica nelle trasmissioni televisive sono impressionanti per la sovrarappresentanza delle forze di Governo; il congresso di un partito che non supera il diciotto per cento dei voti è stato costantemente proposto, in pratica a reti unificate, con una monotonia scenografica che non trova uguale neppure durante il fascismo. Tutto ciò contribuisce a collocare l'Italia all'ultimo posto nella immaginaria graduatoria delle libertà economiche, della tutela giudiziaria, e tra poco, se il provvedimento in esame sarà approvato, anche delle libertà politiche. I giornali quotidiani, che già oggi non vendono più copie di quante ne vendessero nel 1936, appartengono a concentrazioni industriali – non editoriali –, come si nota tutte le volte che il Governo si appresta ad assumere provvedimenti di loro interesse: rottamazione delle auto, grossi contratti pubblici, e così via. Del resto, gli ultimi due Governi hanno

messo in moto affari di dimensioni colossali, quali la privatizzazione della Telecom, l'espansione in corso del Monte dei Paschi di Siena (sostanzialmente controllato da una amministrazione locale di sinistra), le operazioni Unipol - Telecom e Sogei - Finsiel, rischiando di perpetuare la regola perversa dei «profitti privati e perdite pubbliche».

Non è poi da trascurare che l'impianto del disegno di legge, dando voce a soggetti differenziati, favorisce la frammentazione politica dalla quale è già tanto afflitto il nostro Parlamento. Non è forse un caso che il relatore del provvedimento in Commissione avrebbe dovuto essere il deputato Luigi Negri, il quale ha più volte mutato il gruppo di appartenenza, qualificandosi come un campione del partito dei voltagabbana!

Nel confermare che i cosiddetti *spot* non sono inserzioni pubblicitarie, ma momenti di comunicazione politica, ricorda che il Paese ha già fatto esperienza di un provvedimento analogo a quello in esame, e cioè del decreto-legge sulla *par condicio*, frettolosamente firmato dal Presidente della Repubblica durante il suo viaggio in Turchia e poi decaduto, perché non convertito dopo svariate reiterazioni.

Il senatore Renzo GUBERT (Misto-II Centro) non sarebbe contrario ad un provvedimento che, evitando forme di comunicazione a carattere manipolatorio, garantisca la parità sostanziale tra i competitori elettorali. Non è tuttavia convinto che il testo in esame possa conseguire questo risultato, in quanto colpisce prevalentemente i messaggi politici unilaterali che si presentano palesemente come propagandistici, e che proprio per questa ragione difficilmente possono risultare manipolatori. Le vere manipolazioni, ritiene, avvengono in altri settori della comunicazione radiotelevisiva, che non inducono gli ascoltatori a valutazioni critiche del messaggio. Tra questi rientrano i notiziari: per essi, sarebbe opportuno controllare che i giornalisti addetti siano selezionati in base a criteri di professionalità e non di contiguità politica.

Non è poi adeguata la scelta di calcolare il parametro di rilevanza delle forze politiche praticamente sulla base del consenso da esse ottenuto nelle consultazioni precedenti. Nelle consultazioni elettorali tutti i partecipanti dovrebbero essere posti nella condizione di assoluta, reciproca parità.

Nel preannunciare la propria astensione nel voto che sta per aver luogo, sottolinea l'opportunità che la Commissione segnali l'incongruenza di cui al comma 2 dell'articolo 1, ove si fa riferimento, come fossero elezioni differenti, al rinnovo del Consiglio delle regioni a statuto speciale ed a quello dei Consigli delle Province autonome di Trento e Bolzano, che attualmente si risolvono invece in un'unica consultazione.

Il senatore Giorgio BORNACIN (AN) apprezza gli interventi dei colleghi che lo hanno preceduto, i quali hanno sottolineato il carattere liberticida del provvedimento in esame. Non si era mai visto che la libertà fosse tutelata attraverso i divieti. Ed in effetti, menomazioni della libertà di manifestazione del pensiero e della imparzialità dell'informazione si

realizzano già ora. In occasione del recente congresso dei democratici di sinistra, anche le emittenti private si sono esibite in lunghissimi e dettagliatissimi resoconti; a Genova, uno dei candidati autonomisti alle ultime elezioni comunali è stato bruscamente «scaricato» dalle emittenti private che lo sostenevano, non appena ha affiancato le posizioni del Polo; egli stesso ha chiesto invano alla redazione genovese del quotidiano «La Repubblica» la pubblicazione di un suo articolo.

Nel ricordare la singolarità di un provvedimento che viene riproposto sempre e solo nei momenti in cui il Polo riscontra successi di carattere elettorale (come si verificò in occasione del decreto-legge del 1995 sulla *par condicio*), si dichiara contrario ad un testo che ha il solo scopo di imbavagliare l'opposizione.

Il senatore Giuseppe TURINI (AN), nell'associarsi alle considerazioni degli oratori precedenti, sottolinea che il provvedimento in esame, nel mostrare di regolamentare la propaganda politica, in realtà la vieta. La maggioranza che lo propone fa finta di non sapere che sono ben altri gli strumenti con i quali è possibile influire sulle opinioni dell'elettorato: a tale proposito, è probabilmente più efficace una sola puntata delle trasmissioni di Michele Santoro, rispetto ad un intero anno di *spot* elettorali.

Il senatore Tarcisio ANDREOLLI (PPI) constata quanto gli animi dei colleghi che lo hanno preceduto siano infiammati dalla passione politica. Per parte sua, peraltro, non può non manifestare consenso ad un provvedimento che ha il solo torto di non essere stato proposto all'inizio della legislatura: con esso altro non si fa se non allineare la legislazione italiana alla normativa vigente nella maggior parte dei Paesi europei.

Manifesta consenso anche con la proposta di integrazione del parere formulata dal senatore Gubert.

Il senatore Vittorio PAROLA (DS) ricorda che la questione oggi esaminata è stata all'ordine del giorno di tutte le principali democrazie europee: la propaganda elettorale a pagamento è vietata in Francia, in Gran Bretagna ed in Spagna, mentre in Germania i partiti dispongono di spazi autogestiti anche nelle televisioni private. In Italia, invece, il capo dell'opposizione può tuttora contare sulla disponibilità di ben tre canali televisivi nazionali, in spregio a quanto ha ripetutamente stabilito la Corte Costituzionale.

Si dichiara pertanto favorevole ad un provvedimento di impronta liberale che costituisce una garanzia per il dialogo democratico nel Paese, rispetto al quale l'opposizione dovrebbe formulare proposte precise ed organiche, anziché trincerarsi in una contrarietà assoluta.

Il Presidente Mario PEPE riformula quindi la propria proposta di parere, accogliendo, in aggiunta alle osservazioni delle quali ha già dato conto alla Commissione, anche l'ulteriore osservazione suggerita dal senatore Gubert.

La Commissione approva a maggioranza, dopo controprova, la proposta di parere, come riformulata nel corso della discussione, che risulta del seguente tenore:

«La Commissione parlamentare per le questioni regionali, esaminati il disegno di legge C. 6483, recante «Parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali», e le abbinare proposte C. 6393 e C. 6533,

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

all'articolo 1, comma 2, del disegno di legge governativo, dopo il riferimento alle elezioni dei consigli delle regioni a statuto speciale, risulta improprio quello alle elezioni dei consigli delle province autonome di Trento e di Bolzano, poiché l'attuale legge elettorale comporta la coincidenza delle due consultazioni;

in caso di elezioni di organi regionali e di enti locali, i poteri di cui all'articolo 4, comma 2, del disegno di legge governativo, dovrebbero essere delegati ai Comitati regionali per le comunicazioni di cui all'articolo 1, comma 13 della legge 31 luglio 1997, n. 249;

dovrebbe essere chiarito che il parametro del 25 per cento dei collegi e circoscrizioni, di cui all'articolo 4, comma 2, lettera b) del disegno di legge governativo, deve riferirsi ad una scala territoriale regionale.

La Commissione esprime inoltre parere favorevole sulle abbinare proposte di legge n. 6393 e 6533, nei limiti in cui esse risultano compatibili con il disegno di legge governativo».

Il Presidente Mario PEPE dichiara quindi concluso l'esame del provvedimento.

DL 500/99: Proroga di termini per lo smaltimento in discarica di rifiuti

C. 6664 Governo

(Parere alla VIII Commissione della Camera) (*Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazione*)

Il Presidente Mario PEPE, *relatore*, riferisce che il decreto-legge n. 500 del 1999 proroga, fino alla data di recepimento della direttiva 1999/31/CE, il termine (già fissato al 1° gennaio 2000) a partire dal quale sarà operativo il divieto di smaltimento in discarica di specifici rifiuti, al fine di adeguare, nel frattempo, la normativa nazionale a quella comunitaria e di predisporre una organica disciplina in materia (articolo 1, comma 1).

È stata altresì disposta la proroga al 31 dicembre 2000 del termine per le comunicazioni relative alle apparecchiature contenenti policlorodifenili e policlorotrifenili (PCB) e la quantità dagli stessi detenute (articolo 1, comma 2).

L'articolo 2 consente l'immediato utilizzo di risorse pari a 300 miliardi previste dalla legge finanziaria per lo scorso anno e derivanti dalla cosiddetta *Carbon tax*, per finanziare interventi in campo ambientale di rilievo nazionale in attuazione degli accordi di Kyoto, raggiunti due anni fa da 84 paesi per evitare l'effetto serra.

Per quanto concerne le competenze della Commissione assume anzitutto rilievo la proroga del divieto di smaltimento di cui all'articolo 5, comma 6, del decreto legislativo n. 22 del 1997, dal 1° gennaio 2000 sino all'emanazione del provvedimento di recepimento della direttiva comunitaria 1999/31/CE, in quanto i piani regionali di gestione dei rifiuti risultano ancora in fase di attuazione.

Anche l'articolo 2 interessa profili di competenza della Commissione perché stabilisce che i criteri di utilizzo delle risorse finanziarie ivi previste siano determinate previa consultazione della Conferenza Stato-regioni.

Dato il carattere del provvedimento, che contiene interventi di natura contingente, propone di esprimere parere favorevole, osservando, in relazione all'articolo 1, comma 1, che il riferimento al «provvedimento di recepimento della direttiva 1999/31/CE» va inteso come comprensivo anche delle leggi regionali e provinciali di attuazione delle direttive comunitarie, ai sensi dell'articolo 9, della legge n. 86/89 come modificata dalla legge n. 128 del 1998.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore, che risulta del seguente tenore:

«La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

esaminato il disegno di legge C. 6664, di conversione del decreto-legge 30 dicembre 1999, n. 500, recante: «Disposizioni urgenti concernenti la proroga di termini per lo smaltimento in discarica di rifiuti e per le comunicazioni relative ai PCB, nonché l'immediata utilizzazione di risorse finanziarie necessarie all'attivazione del protocollo di Kyoto»,

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

con la seguente osservazione:

in relazione all'articolo 1, comma 1, il riferimento al provvedimento di recepimento della direttiva 1999/31/CE va inteso come comprensivo anche delle leggi regionali e provinciali di attuazione delle direttive comunitarie, ai sensi dell'articolo 9 della legge 9 marzo 1989, n. 86, come modificata dalla legge 24 aprile 1998, n. 128.»

Il Presidente Mario PEPE dichiara quindi concluso l'esame del provvedimento.

La seduta termina alle ore 14,40.

COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA
sul fenomeno della mafia e delle altre associazioni
criminali similari

MARTEDÌ 18 GENNAIO 2000

63ª Seduta

Presidenza del Presidente
DEL TURCO

La seduta inizia alle ore 10,10.

Audizione del Procuratore della Repubblica della DDA di Torino, dottor Marcello Maddalena, e del Direttore del Servizio centrale operativo della Polizia di Stato, dottor Alessandro Pansa

Dopo un breve intervento introduttivo del presidente DEL TURCO, che replica anche ad una proposta sull'ordine dei lavori avanzata dal senatore NOVI, prendono rispettivamente la parola il dottor MADDALENA e il dottor PANSA che svolgono ampie relazioni sul tema del rapporto tra il ruolo dell'ufficio del pubblico ministero e quello della polizia giudiziaria.

Pongono quindi quesiti e formulano osservazioni il senatore CALVI, il deputato LEONI, i senatori CENTARO, PARDINI e NOVI, il deputato MANCUSO e, infine, il senatore FIGURELLI.

Seguono le repliche del dottor MADDALENA e del dottor PANSA, che rispondono anche ad ulteriori domande dei senatori CALVI, CENTARO e PARDINI.

Conclusivamente il PRESIDENTE ringrazia gli intervenuti e dichiara conclusa l'audizione.

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

Il presidente DEL TURCO dà conto delle deliberazioni adottate dall'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi per quanto riguarda taluni rapporti di consulenza.

Di tale comunicazione prende atto la Commissione.

La seduta termina alle ore 12,35.

COMMISSIONE PARLAMENTARE
Consultiva in ordine alla riforma del bilancio statale
ai sensi della legge 3 aprile 1997, n. 94

MARTEDÌ 18 GENNAIO 2000

Presidenza del Presidente
Antonio MARZANO

*Interviene il Sottosegretario di Stato per il tesoro Giorgio Mac-
ciotta*

La seduta inizia alle ore 12,10.

*ESAME DELLO SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO CONCERNENTE PRINCIPI
FONDAMENTALI E NORME DI COORDINAMENTO IN MATERIA DI BILANCIO E
DI CONTABILITÀ DELLE REGIONI, IN ATTUAZIONE DELLA DELEGA DI CUI AL-
L'ARTICOLO 1, COMMA 4, DELLA LEGGE 25 GIUGNO 1999, N. 208 (ESAME AI
SENSI DELL'ART. 7, COMMA 3, DELLA LEGGE 3 APRILE 1997 N. 94)*

(Esame e rinvio)

Il Presidente Antonio MARZANO, informa che la Commissione è chiamata ad esprimersi in merito allo schema di decreto trasmesso dal Governo. Nella seduta odierna sarà svolta la relazione, mentre la discussione di carattere generale proseguirà nelle prossime sedute. È oggi altresì prevista l'audizione informale dottor Alberto Zorzoli, Vicepresidente della Regione Lombardia, rappresentante della Conferenza dei presidenti delle regioni e delle provincie autonome, il quale potrà riferire sul parere reso dalla Conferenza stessa in ordine allo schema di decreto legislativo in esame e alle richieste di modifica formulate in tale sede, nonché al loro accoglimento nello schema oggi all'esame della Commissione. Ricorda in proposito che l'Esecutivo non potrebbe comunque modificare il provvedimento se non per recepire il parere della Commissione. Modifiche che conseguissero ad altre richieste comporterebbero in ogni caso l'obbligo di sottoporre nuovamente al parere della Commissione il testo riformulato.

Il deputato Antonio BOCCIA (PD-U) intervenendo sull'ordine dei lavori, rileva come la prassi attuale, formatasi sugli indirizzi generali

espressi dalla Presidenza della Camera, presenti alcune problematiche irrisolte. Il testo attuale, su cui la Commissione esprimerà il parere, sarà presumibilmente modificato dal Governo, dal momento che quest'ultimo ha già dichiarato, in sede di Conferenza Stato-Regioni, di voler accogliere in linea generale le proposte emendative ivi formulate. Il fatto che non sia stato ancora redatto un nuovo testo sembra invece indicare un implicito rifiuto a riformulare lo schema di decreto. In conseguenza di ciò, potrebbe essere impedito all'organo parlamentare di pronunciarsi immediatamente sulla presumibile versione definitiva del decreto presentato dall'Esecutivo.

Il Presidente Antonio MARZANO, sottolinea come la Commissione sia comunque libera di formulare nel proprio parere condizioni ed osservazioni già contenute nel parere della Conferenza dei presidenti delle regioni, fermo comunque restando l'obbligo per il Governo di apportare allo schema di decreto solo quelle modifiche che vadano nel senso indicato nel parere della Commissione stessa: in caso contrario, come già chiarito, l'Esecutivo sarebbe vincolato a sottoporre nuovamente il testo modificato al parere parlamentare.

Il senatore Giovanni FERRANTE (DS), intervenendo sull'ordine dei lavori, richiama l'attenzione sul fatto che il compito della Commissione consiste appunto nell'offrire al Governo ulteriori elementi di valutazione relativamente all'opportunità di modificare lo schema di decreto attuale. Sarebbe invece contraddittorio che il Governo predisponga un nuovo testo prima di aver acquisito il parere del Parlamento.

Il deputato Guido POSSA (FI), intervenendo sull'ordine dei lavori, ricorda che i pareri della Conferenza Stato-Regioni e della stessa Commissione parlamentare non importano per l'Esecutivo alcun obbligo di recepimento.

Il sottosegretario Giorgio Macciotta, conferma l'intenzione del Governo di recepire le indicazioni provenienti dalla Conferenza Stato-Regioni e di ripresentare il testo al Parlamento qualora fossero adottate modifiche difformi dal parere reso dalla Commissione stessa.

Il Presidente Antonio MARZANO ringraziando per la disponibilità dimostrata, invita comunque il rappresentante del Governo a comunicare tempestivamente alla Presidenza, possibilmente prima del voto finale sul parere, eventuali modifiche dello schema di decreto.

Il deputato Guido POSSA (FI) osserva che lo schema di decreto legislativo in esame è stato predisposto dal Governo in attuazione della norma di delega contenuta nell'articolo 1, comma 4, della legge 25 giugno 1999, n. 208. La delega in questione scade il 15 luglio 2000.

Il settore di intervento dello schema di decreto legislativo riguarda unicamente le Regioni a statuto ordinario.

Su di esso, in data 27 ottobre 1999 è stato espresso il parere della Conferenza Stato-Regioni.

L'articolo 1, comma 4, della legge n. 208 del 1999, che prevede la norma di delega, definisce l'oggetto della stessa in termini finalistici, tali da sembrare poter ricomprendere qualsiasi disposizione diretta e necessaria per adeguare il sistema contabile delle regioni a quello dello Stato.

Il sistema contabile dello Stato, definito in particolare dalla legge n. 468 del 1978, è stato profondamente cambiato dalla legge n. 94 del 1997, nonché del successivo decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279.

Circa il rinvio ai principi e criteri direttivi espressi dalla legge n. 94 del 1997, occorre tenere presente vari articoli di tale legge, quali in particolare:

- la nuova disciplina del bilancio annuale di previsione (art. 1);
- l'introduzione delle unità previsionali di base nel bilancio pluriennale (art. 2);
- il prolungamento della conservazione in bilancio dei residui in conto capitale (art. 3);
- la nuova disciplina della classificazione delle entrate e delle spese del bilancio dello Stato (art. 4);
- la delega per la ristrutturazione del bilancio dello Stato di cui all'articolo 5 con l'elenco dei principi e criteri direttivi cui attenersi (voci da *a*) ad *h*));
- l'introduzione nel bilancio dello Stato del Fondo di riserva per le autorizzazioni di cassa (art. 8).

I principi e criteri direttivi desumibili dalla legge n. 94 del 1997 riguardano solo una parte delle disposizioni contenute nello schema di decreto delegato qui considerato. Per le disposizioni dello schema di decreto delegato per cui non possano essere fatti valere i principi e criteri direttivi della legge n. 94 del 1997, l'unico principio direttivo è pertanto quello contenuto genericamente nella stessa disposizione di delega: adeguare il sistema contabile delle Regioni a quello dello Stato.

A sostegno della legittimità dell'intero schema di decreto delegato può essere richiamato il potere di coordinamento della finanza pubblica riservato alla legge dello Stato dall'articolo 119 della Costituzione, richiamo peraltro esplicitato nell'articolo 34 dello schema di decreto delegato.

Come emergerà dalla successiva esposizione, il Governo ha redatto uno schema di decreto delegato che non riadatta affatto la legge n. 335 del 1976 per tener conto delle innovazioni della legge n. 94 del 1997, ma costituisce una legge sostitutiva della legge n. 335 del 1976, che infatti alla fine viene abrogata. Lo schema di decreto delegato è cioè un nuovo testo unico sulla contabilità regionale.

A suo avviso, è veramente difficile ammettere – in linea generale – che una delega di adattamento venga dal Governo interpretata *latu sensu* come delega alla redazione di un nuovo testo unico. Il Governo

avrebbe potuto procedere in piena regolarità alla redazione di un testo unico sulla contabilità regionale, se la delega del legislatore si fosse espressa in termini espliciti in tal senso.

Occorre, peraltro, aggiungere che in vari punti dello schema di decreto-legge si legifera al di fuori della possibile interpretazione *latu sensu* della delega circa l'adattamento della contabilità regionale a quella dello Stato. Ad esempio, nell'articolo 21, comma 3, si innova totalmente rispetto alla legge n. 335 del 1976 per quanto riguarda la gestione dei residui passivi, trascorsi due anni dall'esercizio in cui l'impegno si è perfezionato. Un'altra innovazione non derivabile dalla delega è quella relativa alla separata considerazione dei trasferimenti provenienti dalla CE, presente nell'articolo 16 (variazioni di bilancio), al comma 1, dove si consente alla legge di bilancio di apportare variazioni di bilancio per iscrivere entrate derivanti da assegnazioni vincolate a scopi specifici da parte dell'Unione Europea, nonché per iscrivere le relative spese, e nell'articolo 18 (impegni di spesa), al comma 4, dove si autorizza la giunta regionale ad assumere obbligazioni anche a carico degli esercizi successivi in conformità con l'importo delle risorse destinate dai piani finanziari sia di programmazione sia di cassa approvati dalla Comunità Europea e dalle delibere di cofinanziamento del CIPE.

Ritiene che il parere sullo schema di decreto in discussione debba evidenziare specificamente su questo uso molto estensivo della delega.

Nella sua struttura ed articolazione e in molte delle disposizioni lo schema di decreto legislativo riproduce sostanzialmente il contenuto della legge 17 maggio 1976, n. 335 «Principi fondamentali e norme di coordinamento in materia di bilancio e contabilità delle Regioni».

Nel *corpus* di questa legge, che viene infine abrogata, lo schema introduce le innovazioni derivanti dalla legge 3 aprile 1997, n. 94.

Tra i principi fondamentali e le disposizioni già presenti nella legge n. 335 del 1976 sono in particolare riconfermati i seguenti punti:

l'obbligo di adottare con cadenza annuale un bilancio pluriennale a scorrimento, in coerenza con i contenuti degli strumenti della programmazione economico-finanziaria della Regione;

l'obbligo di subordinare le decisioni della gestione annuale all'approvazione del bilancio di previsione, formulato in termini di competenza e di cassa, nel rispetto dei principi di universalità, integrità, annualità e pareggio del bilancio;

i vincoli alla disciplina dell'esercizio provvisorio;

gli obblighi relativi alla struttura ed al contenuto dei documenti di bilancio;

la disciplina delle variazioni di bilancio e il divieto di storni;

le disposizioni per la gestione del bilancio: impegni, pagamenti delle spese, residui; responsabilità degli amministratori e competenza della Corte dei conti;

il raccordo della classificazione delle entrate e delle spese dei bilanci regionali con quelle adottate dal bilancio dello Stato;

l'obbligo della istituzione di fondi di riserva per spese obbligatorie, per spese impreviste, per stanziamenti di cassa) e dei Fondi globali (i Fondi destinati a far fronte agli oneri derivanti da provvedimenti legislativi che si perfezionano dopo l'approvazione del bilancio);

la regolamentazione dell'assestamento del bilancio, da approvare con legge regionale entro il 30 giugno; l'osservanza di tale vincolo non è peraltro assistita da nessuna disposizione sanzionatoria;

l'obbligo dell'approvazione del rendiconto generale, dimostrante i risultati della gestione, composto dal conto del bilancio e dal conto generale del patrimonio;

l'obbligo della rendicontazione annuale degli enti dipendenti dalla regione;

la facoltà di ricorrere all'indebitamento, entro tuttavia un preciso limite, pari al 25 per cento delle entrate tributarie della regione e a condizione che sia stato approvato il rendiconto dell'esercizio di due anni precedenti a quello per cui si concede l'autorizzazione;

l'affermazione del principio dell'autonomia contabile del consiglio regionale;

l'affermazione del principio della collaborazione informativa e informatica Stato-Regioni.

Le modifiche ed innovazioni introdotte in attuazione dei principi recati dalla legge n. 94 del 1997, concernono la disciplina dei seguenti oggetti:

sottoposizione della finanza regionale agli obiettivi ed ai vincoli derivanti dall'appartenenza dell'Italia alla Comunità europea e, in particolare, dal patto di stabilità e crescita (articolo 1, comma 1 e articolo 23, comma 1);

introduzione del metodo della programmazione finanziaria nella disciplina regionale delle procedure di bilancio e di contabilità (articolo 1, comma 2);

trasformazione del bilancio annuale di previsione (che rimane un bilancio «misto», perchè conserva nel pareggio finale gli effetti delle gestioni precedenti) in bilancio a legislazione vigente (non viene più considerata come causa di iscrizione di stanziamenti di spesa la conformità ai programmi e ai progetti della regione);

strutturazione del bilancio annuale di previsione in unità previsionali di base e loro adozione come oggetto di specifica approvazione da parte del Consiglio regionale in luogo degli attuali capitoli (articolo 4, commi 2, 3 e 7 e articolo 10, comma 2);

attribuzione diretta ai dirigenti regionali delle risorse di bilancio e della responsabilità del raggiungimenti degli obiettivi (articolo 4, commi 6 e 9 e articolo 10, commi 2 e 3);

nuova classificazione delle entrate e delle spese, disposta sia come criterio per la formazione stessa del bilancio della regione, sia come strumento di armonizzazione della contabilità regionale con quella adottata dal bilancio dello Stato e in sede comunitaria;

semplificazione e snellimento delle variazioni di bilancio quando adottate all'interno di destinazioni che fanno capo alla stessa unità previsionale di base o alla stessa funzione obiettivo;

definizione di strumenti e disposizioni per il controllo della gestione e la verifica dei risultati raggiunti (articolo 4, comma 10 e articolo 19, comma 3).

Passando alle osservazioni sui singoli articoli, rileva come il comma 1 dell'articolo 1 stabilisca la corresponsabilità della finanza regionale con la finanza statale in ordine al perseguimento degli obiettivi di convergenza e di stabilità derivanti dall'appartenenza dell'Italia alla Comunità europea, vincolando la finanza regionale ad operare in coerenza con i vincoli derivanti da questa appartenenza in ambito nazionale. Questa corresponsabilità ha trovato già una specifica applicazione nel «patto di stabilità interno» istituito con il collegato alla legge finanziaria 1999 e con la legge finanziaria 2000.

Il comma 2 stabilisce per le impostazioni delle previsioni di entrata e di spesa del bilancio della regione, il metodo della programmazione finanziaria. A tale fine le regioni adottano ogni anno insieme al bilancio annuale un bilancio pluriennale.

Non viene invece ritenuto necessario un documento di programmazione economico-finanziaria regionale.

Il comma 3 prevede la possibilità per ogni regione di adottare una legge finanziaria regionale, contenente il quadro di riferimento finanziario per il periodo compreso nel bilancio pluriennale (massimo 5 anni). La legge finanziaria regionale contiene esclusivamente norme tese a realizzare effetti finanziari con decorrenza dal primo anno considerato nel bilancio pluriennale.

Secondo l'articolo 2 il bilancio pluriennale deve esporre separatamente l'andamento delle entrate e delle spese in base alla legislazione statale e regionale già in vigore (bilancio pluriennale a legislazione vigente) e le previsioni sull'andamento delle entrate e delle spese tenendo conto degli effetti dei previsti nuovi interventi legislativi (bilancio pluriennale programmatico). Questa distinzione rappresenta una novità dello schema di decreto legislativo.

L'articolo 3, comma 2, dispone che le leggi regionali di spesa a carattere pluriennale debbano indicare l'ammontare complessivo della spesa, nonché la quota eventualmente a carico del bilancio in corso (nella legge n. 335 del 1976 per tali leggi regionali si disponeva invece la facoltà di indicare l'ammontare complessivo della spesa).

L'articolo 4, comma 2, stabilisce che le previsioni di bilancio siano articolate per l'entrata e per la spesa in unità previsionali di base, determinate con riferimento ad aree omogenee di attività. L'introduzione delle unità previsionali di base al posto dei capitoli di spesa come articolazioni fondamentali del bilancio annuale rappresenta una delle principali novità di questo schema di decreto delegato.

Il comma 8 stabilisce che gli stanziamenti di spesa di competenza siano determinati esclusivamente in relazione alle esigenze funzionali e

agli obiettivi perseguibili nel periodo cui si riferisce il bilancio, restando esclusa ogni quantificazione basata sul criterio della spesa storica incrementale.

Il comma 9 dispone che la Giunta regionale oltre a provvedere a ripartire le unità previsionali di base per capitoli ai fini della gestione e rendicontazione, assegni ai dirigenti titolari dei centri di responsabilità amministrativa le risorse necessarie al raggiungimento degli obiettivi individuali nell'ambito dello stato di previsione delle spese.

Ha riferimento all'articolo 5, mentre in ciascun bilancio annuale il totale dei pagamenti autorizzati non può essere superiore al totale delle entrate di cui si prevede la riscossione, sommato alla presunta giacenza iniziale di cassa (comma 1), il totale delle spese di cui si autorizza l'impegno può essere superiore al totale delle entrate che si prevede di accertare, purchè il relativo disavanzo sia coperto da forme di indebitamento (comma 2).

Secondo l'articolo 6, l'esercizio finanziario ha la durata di un anno e coincide con l'anno solare. Lo schema di decreto delegato non introduce peraltro nessuna novità rispetto alla legge n. 335 del 1976.

L'articolo 7 non introduce variazioni rispetto alla legge n. 335 del 1976, così come l'articolo.

L'articolo 9, al comma 1, ridefinisce i titoli in cui si ripartiscono le entrate. Andrebbe a questo riguardo forse precisato, al titolo IV, che la riscossione di crediti ivi considerata non si riferisce ai crediti di tipo tributario (da inserire tra le entrate pertinenti al titolo I), nè ai crediti di somme dovute per trasferimenti dallo Stato o dalla CE (da inserire tra le entrate pertinenti al titolo III), nè a eventuali crediti di somma extra-tributaria (da inserire tra le entrate pertinenti al titolo III).

Il comma 2 stabilisce che la ripartizione delle entrate nelle unità previsionali di base è effettuata ai fini dell'approvazione del consiglio regionale (mentre quella delle unità previsionali di base in capitoli è effettuata ai fini della gestione e della rendicontazione).

L'articolo 10, comma 2, introduce una ripartizione delle spese per funzioni obiettivo, (individuata con riguardo all'esigenza di definire le politiche regionali), nonchè in unità previsionali di base, nonchè ancora in capitoli di spesa (le unità elementari ai fini della gestione e della rendicontazione).

La unificazione e la armonizzazione della classificazione delle entrate e delle spese nei bilanci regionali è demandata, in base alle disposizioni del comma 3, a futuro atto di indirizzo e coordinamento emanato ai sensi dell'articolo 8 della legge 15 marzo 1997, n. 59. Si tratta di atti del Consiglio dei ministri, da emanare sentita la Conferenza Stato-Regioni.

L'articolo 11, al comma 2, dispone in aggiunta al quadro generale riassuntivo del bilancio, l'obbligo della presentazione di uno speciale prospetto, in cui le entrate derivanti da assegnazioni della CE e dello Stato, distinte per unità previsionali di base, con l'indicazione della ri-

spettiva destinazione specifica, siano raffrontate alle spese stanziato con le medesime finalità nelle corrispondenti unità previsionali di base.

Gli articoli 12 e 13 non introducono innovazioni alla disciplina recante dalla legge n. 335.

All'articolo 14 lo schema di decreto delegato chiarisce opportunamente che i fondi speciali in questione (destinati a far fronte a provvedimenti legislativi regionali che si perfezionano dopo l'approvazione del bilancio) devono essere tenuti distinti a seconda che finanzino spese correnti o spese in conto capitale.

Mentre l'articolo 15 non comporta nessuna particolare variazione rispetto alla legge n. 335 del 1976.

L'articolo 16, oltre a introdurre i necessari cambiamenti per il passaggio del bilancio organizzato in capitoli (stabilito dalla legge n. 335 del 1976) al bilancio organizzato in unità previsionale di base, introduce altresì alcune maggiori flessibilità sia nella legge di bilancio sia nelle competenze della giunta regionale in ordine a spostamenti compensativi di risorse tra capitolo e capitolo e anche, con ben definiti limiti, tra unità previsionale di base e unità previsionale di base in conto capitale (purchè i finanziamenti si riferiscano alla stessa funzione obiettivo).

All'articolo 18 appare innovativo il comma 4, che autorizza la giunta regionale ad assumere obbligazioni anche a carico degli esercizi successivi in conformità con l'importo e la distribuzione temporale delle risorse disposte dai piani finanziari approvati dalla CEE (e dalle relative deliberazioni CIPE di cofinanziamento) e dai quadri finanziari contenuti nelle deliberazioni del CIPE.

L'articolo 23 ribadisce i vincoli che la finanza regionale ha nei riguardi della finanza statale sanciti dall'articolo 1.

Il comma 1, modifica il secondo comma dell'articolo 10 della legge n. 281 del 1970 e stabilisce che l'importo complessivo delle annualità per capitale e interesse dei mutui e delle altre forme di indebitamento che devono essere corrisposte ai creditori nell'esercizio considerato non può superare il 25 per cento delle entrate tributarie regionali iscritte a bilancio nel titolo I, a condizione che anche gli oneri futuri di ammortamento trovino copertura nel bilancio pluriennale (con la stessa regola).

A questo riguardo va osservato che negli anni passati le entrate tributarie iscritte a bilancio regionale al titolo I erano una piccola parte delle entrate regionali: mentre costituiscono una gran parte delle entrate stesse. Lo schema di decreto delegato estende perciò di molto il limite di indebitamento, ossia la possibilità di indebitamento delle regioni.

Aggiungerei tuttavia che il primo comma dell'articolo 10 della citata legge n. 281 del 1970 vincola l'utilizzo delle risorse finanziarie reperite mediante l'indebitamento alle spese di investimento o al finanziamento dell'assunzione di partecipazioni azionarie in società finanziarie regionali.

L'articolo 25 si limita a prevedere l'obbligo del rendiconto generale annuale (comprendente il conto del bilancio relativo alla gestione del bilancio e il conto patrimoniale), obbligo già previsto in tali termini dalla

legge n. 335 del 1976. Non si prevede più che il CIPE indichi le modalità della formulazione uniforme del rendiconto delle regioni.

In merito all'articolo 26 le prescrizioni per il conto del bilancio sono nello schema di decreto delegato molto meno dettagliate che nella legge n. 335 del 1976, a indicazione di un maggior rispetto del diritto di autoorganizzazione del proprio bilancio che le regioni hanno.

L'articolo 27 introduce le novità rispetto alla legge n. 335 del 1976: il vincolo della riclassificazione del patrimonio regionale secondo i criteri adottati per il patrimonio dello Stato (comma 2) e l'obbligo alla individuazione nella classificazione dei beni patrimoniali dei beni suscettibili di utilizzazione economica (comma 5).

In relazione all'articolo 29 occorrerebbe inserire nella disposizione la previsione di una data limite per l'approvazione del rendiconto da parte del consiglio regionale.

Secondo l'articolo 32 le regioni e gli organismi statali vengono richiamati da questo articolo al dovere della collaborazione nella disciplina qui considerata e in particolare a concordare le modalità di utilizzazione comune dei rispettivi sistemi informativi, senza alcuna variazione rispetto alle disposizioni della legge n. 335 del 1976.

Sarebbe stato a questo riguardo opportuno un richiamo alle prescrizioni dell'articolo 1, comma 1. In particolare la tesoreria unica rende attualmente agevole e pronto conoscere a livello centrale in termini di cassa gli andamenti delle entrate e delle spese regionali. Ciò sarà però assai meno agevole e pronto quando le regioni non avranno più il vincolo della tesoreria unica. Sarebbe inoltre necessario avere una tempestiva ed esauriente informazione centrale anche a livello del bilancio di competenza, in particolare per gli impegni di spesa.

L'articolo 34, comma 1, rinvia alla legge regionale la disciplina della formazione e della struttura del bilancio della regione. Rispetto al testo del corrispondente articolo e comma della legge n. 335 del 1976 vi è nello schema del decreto delegato un esplicito richiamo all'articolo 119 della Costituzione.

Le norme di cui al comma 2 consentono alle regioni di seguire le vigenti regole per il bilancio e la contabilità regionale fino al 31 dicembre 2001. Successivamente a tale data l'inosservanza delle disposizioni del presente decreto delegato può determinare vizio di legittimità della legge di approvazione del bilancio regionale in sede di esame dei competenti organi statali (ai sensi dell'articolo 127 della Costituzione).

L'articolo 35 abroga tutte le disposizioni della legge n. 335, salvo quelle degli articoli 30 (Responsabilità verso l'ente degli amministratori e dei dipendenti), 31 (Competenza della Corte dei Conti) e 31 (Obbligo di denuncia) e salvo le abrogazioni disposte dall'articolo 35 della suddetta legge n. 335.

Passando agli emendamenti formulati dalla Conferenza Stato-regioni in sede di parere sullo schema di decreto, rileva come, in riferimento all'articolo 1 comma 3, le regioni chiedono l'abrogazione delle parole «in coerenza con quanto previsto dall'articolo 11 della legge 5 agosto 1978,

n. 468, e successive modificazioni». Tale articolo definisce i possibili contenuti della legge finanziaria nazionale, anche in accordo con il terzo comma dell'articolo 81 della Costituzione (che prescrive, come ricordiamo, l'impossibilità della legge di approvazione del bilancio annuale di introdurre nuove imposte o nuove spese).

Pertanto, pur comprendendo in generale il desiderio delle regioni di essere il meno vincolate possibile circa i propri documenti di bilancio da una legge nazionale, non comprende le argomentazioni presentate a supporto di questa richiesta e si riserva di chiedere chiarimenti al rappresentante delle regioni nel corso della prossima audizione informale. La richiesta delle regioni risulta allo stato attuale sufficientemente motivata.

In relazione all'articolo 2 le regioni richiedono l'intera sostituzione del comma 2, che prevede la distinzione tra bilancio pluriennale a legislazione vigente e bilancio pluriennale programmatico, con una definizione del bilancio pluriennale che non distingue tra queste due tipologie.

Sebbene comprenda in generale il desiderio delle Regioni di avere la massima flessibilità nell'organizzazione dei propri documenti contabili, sottolinea l'importanza, per la trasparenza e la leggibilità dei dati di bilancio, della suddetta distinzione tra bilancio a legislazione vigente e bilancio programmatico, introdotta recentemente nel bilancio nazionale. Va aggiunto che l'introduzione di questa distinzione anche nei bilanci pluriennali regionali appare rispondere correttamente alla delega del Parlamento a cui questo schema di decreto delegato si riferisce.

La richiesta delle regioni solleva quindi a suo avviso qualche perplessità.

In merito all'articolo 4 le regioni richiedono due cambiamenti, entrambi relativi al comma 10 (riguardante l'analisi e il controllo dei costi e dei rendimenti dell'attività amministrativa...).

Si richiede innanzitutto la sostituzione delle parole «possono adottare» al posto di «adottano».

Non comprende a tale riguardo la ragione di rendere facoltativo il controllo dei costi e dei rendimenti dell'attività amministrativa delle regioni e non è quindi d'accordo.

Con il secondo cambiamento si chiede di abrogare la frase «L'analisi e la rilevazione dei costi e dei rendimenti... si avvale di un piano dei conti coerente con il piano dei conti adottato a livello nazionale». Al riguardo, osserva che almeno fino ad ora questo piano dei conti adottato a livello nazionale non è stato ancora definito e quindi non si presta a costituire un riferimento legislativo. Nessuna difficoltà, pertanto, alla eliminazione della suddetta frase o alla sua sostituzione con una più precisa.

In riferimento all'articolo 8, la richiesta di riferirsi alle unità previsionali di base e non ai capitoli di spesa nel caso di esercizio provvisorio e di gestione del bilancio per dodicesimi appare pienamente condivi-

sibile in quanto in tal modo il bilancio viene così opportunamente reso più gestibile.

Condivide la richiesta di modifica della descrizione del Titolo IV di cui all'articolo 9.

In merito all'articolo 10 comprende le ragioni per cui le regioni sono contrarie all'uso dell'atto di indirizzo e coordinamento adottato ai sensi dell'articolo 8 della legge 15 marzo 1997, n. 59, al fine di armonizzare le classificazioni dei bilanci regionali con il bilancio nazionale. Ritiene d'altra parte assolutamente necessaria e vitale tale armonizzazione. Se l'individuazione dei criteri per conseguire tale armonizzazione nella sede della Conferenza Stato-regioni è sufficientemente cogente nei riguardi di tutte le regioni, non possono sollevarsi obiezioni all'accoglimento della richiesta emendativa.

Concorda altresì sulla eliminazione, all'articolo 12, della parola «delegati».

Esprime una valutazione positiva sulla eliminazione nel comma 1, lettera *b*), dell'articolo 13, della sezione che evidenzia l'entità della riserva per le garanzie.

Circa la richiesta abrogazione del comma 3, non ne comprende invece la ragione, dato che la prescrizione contenuta nel comma è del tutto condivisibile, e si riserva di chiedere in merito un chiarimento nella prossima audizione.

Si dice altresì d'accordo sulla richiesta di modifica dell'articolo 17, sull'abrogazione del comma 3 dell'articolo 19 il cui contenuto è solo debolmente connesso con il contenuto dell'articolo ed è comunque ripreso da altro articolo nonchè su entrambe le modifiche richieste dall'articolo 22.

In relazione all'articolo 23, la richiesta delle regioni di riferirsi per il calcolo della massima quantità di indebitamento alle entrate del titolo I (tributarie) non vincolate, appare sostanzialmente accettabile, anche se non sempre è chiaro quali sono le entrate tributarie non vincolate.

Si dice invece pienamente d'accordo su entrambe le modifiche richieste all'articolo 28.

Non comprende la portata delle modifiche richieste agli articoli 33 e 35 riservandosi di chiedere in merito dei chiarimenti nella prossima audizione informale dei rappresentanti della Conferenza Stato-regioni. È comunque contrario a ogni diminuzione della competenza della giurisdizione della Corte dei conti.

Il Presidente Antonio MARZANO ringrazia il relatore per il lavoro svolto e propone di rinviare il seguito della discussione alle sedute di mercoledì 19 gennaio e di giovedì 20 gennaio 2000.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il Presidente Antonio MARZANO propone di fissare rispettivamente alle ore 12 di martedì 25 gennaio ed alle ore 12 di mercoledì 20 il termine per la presentazione delle proposte di parere e per la presentazione di eventuali emendamenti alla proposta di parere del relatore, fissando altresì la conclusione dell'esame nella seduta di giovedì 27.

La Commissione concorda.

La seduta termina alle ore 13,10.

UFFICIO DI PRESIDENZA

Convocato per l'audizione informale del dott. Alberto Zorzoli, Vicepresidente della Regione Lombardia, rappresentante della Conferenza dei presidenti delle Regioni e delle Province autonome.

L'Ufficio di Presidenza si è riunito dalle ore 13,20 alle ore 14,20.

SOTTOCOMMISSIONI

AFFARI COSTITUZIONALI (1^a)

Sottocommissione per i pareri

MARTEDÌ 18 GENNAIO 2000

170^a Seduta

Presidenza del Presidente
ANDREOLLI

La seduta inizia alle ore 14,45.

(2570-bis) BONITO ed altri. – Delega al Governo per il riordino e la semplificazione del sistema sanzionatorio in materia di salvaguardia dell'ambiente e del territorio, risultante dallo stralcio dell'articolo 9 del disegno di legge n. 2570 deliberato dall'Assemblea nella seduta del 2 marzo 1999, approvato dalla Camera dei deputati.

(3282) LUBRANO DI RICCO ed altri. – Revisione della legislazione vigente, anche in previsione dell'introduzione della figura del «delitto ambientale», con riferimento alla legislazione comparata

(3960) Introduzione nel codice penale di disposizioni in materia di delitti contro l'ambiente

(Parere alle Commissioni 2^a e 13^a riunite. Esame. Parere non ostativo con osservazioni)

Riferisce alla Commissione il senatore PINGGERA, che propone la formulazione di un parere non ostativo sui disegni di legge in titolo, osservando la opportunità di definire con maggior precisione le fattispecie criminose ivi previste, nel rispetto del principio di tassatività, nonché la opportunità di ridurre l'ambito di discrezionalità rimesso al giudice per la determinazione delle pene il cui massimo edittale appare comunque troppo elevato.

Il senatore LUBRANO DI RICCO ricorda che il disegno di legge n. 3282, a sua firma, è sostanzialmente il frutto di una elaborazione della Commissione parlamentare d'inchiesta sul ciclo dei rifiuti e sulle attività

illecite ad esso connesse istituita dalla Camera dei deputati. Con riferimento ai rilievi mossi dal relatore, ricorda, in particolare, che l'elevatezza del massimo edittale delle sanzioni penali previste è precipuamente finalizzata a rendere possibile l'utilizzazione, nel corso delle indagini, dello strumento delle intercettazioni telefoniche.

A queste osservazioni replica il senatore PINGGERA che, pur dichiarando di comprendere l'intento dei presentatori del disegno di legge n. 3282, ritiene comunque eccessivamente elevato il livello delle pene previste nell'iniziativa medesima.

La Sottocommissione concorda quindi con la proposta di parere non ostativo con le osservazioni svolte dal relatore.

(4336-quater) Disposizioni in materia di razionalizzazione del sistema dei diritti e dei canoni aeroportuali, risultante dallo stralcio dell'articolo 24 del disegno di legge d'iniziativa governativa.

(Parere alle Commissioni 8^a e 10^a riunite. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore PINGGERA illustra il disegno di legge in titolo e propone l'espressione di un parere non ostativo.

Conviene la Sottocommissione.

(4339) Disposizioni in materia di apertura e regolazione dei mercati.

(Parere alle Commissioni 8^a e 10^a riunite. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore ANDREOLLI, illustrato il contenuto del provvedimento in esame, propone, per quanto di competenza, la formulazione di un parere non ostativo.

Concorda la Sottocommissione.

(4272) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo fra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica francese che istituisce l'Università italo-francese, con il relativo Protocollo, fatti a Firenze il 6 ottobre 1998

(Parere alla 3^a Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Riferisce il senatore ANDREOLLI, in sostituzione della relatrice designata Pasquali, proponendo la formulazione di un parere di nulla osta sul disegno di legge in titolo.

Concorda la Sottocommissione.

(4347) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Armenia sulla promozione e la reciproca protezione degli investimenti, con Protocollo, fatto a Roma il 23 luglio 1998

(Parere alla 3^a Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Riferisce il senatore ANDREOLLI in sostituzione del relatore designato Pastore, proponendo la formulazione di un parere di nulla osta sul disegno di legge in titolo.

Concorda la Sottocommissione.

(4349) Concessione di un contributo per le spese di funzionamento e le attività operative del Centro internazionale per l'ingegneria genetica e la biotecnologia di Trieste (ICGEB)

(Parere alla 3^a Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore BESOSTRI, illustrato il contenuto del disegno di legge in titolo, propone la formulazione di un parere di nulla osta.

Concorda la Sottocommissione.

(4397) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Estonia sulla cooperazione nel campo della difesa, fatto a Roma il 26 marzo 1999, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 3^a Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore PINGGERA riferisce sul provvedimento in titolo, proponendo la formulazione di un parere non ostativo.

Concorda la Sottocommissione.

(4398) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di collaborazione nel campo della cultura, dell'istruzione e della scienza fra il Governo della Repubblica italiana e il Governo macedone, fatto a Skopje il 21 gennaio 1998, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 3^a Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Riferisce il senatore ANDREOLLI in sostituzione della relatrice designata Pasquali, proponendo la formulazione di un parere di nulla osta sul disegno di legge in titolo.

Concorda la Sottocommissione.

(4409) Ratifica ed esecuzione della Convenzione n. 182 relativa alla proibizione delle forme peggiori di lavoro minorile e all'azione immediata per la loro eliminazione, nonché della Raccomandazione n. 190 sullo stesso argomento, adottate dalla Conferenza generale dell'Organizzazione internazionale del lavoro durante la sua ottantasettesima sessione tenutasi a Ginevra il 17 giugno 1999

(Parere alla 3^a Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore LUBRANO DI RICCO illustra il disegno di legge in titolo e propone l'espressione di un parere non ostativo.

Conviene la Sottocommissione.

(3547-bis-B) Disposizioni relative alla partecipazione italiana all'Esposizione universale di Hannover del 2000, approvato dal Senato in un testo risultante dallo stralcio, deliberato dalla 3^a Commissione permanente il 24 febbraio 1999, degli articoli da 2 a 11 del disegno di legge d'iniziativa governativa e modificato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 3^a Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Riferisce il senatore ANDREOLLI in sostituzione della relatrice designata Pasquali, che, illustrate le modifiche apportate dall'altro ramo del Parlamento, propone, per quanto di competenza, la formulazione di un parere di nulla osta sul disegno di legge in titolo.

Concorda la Sottocommissione.

(4253) Modifiche ed integrazioni ai decreti legislativi 31 dicembre 1992, n. 545 e n. 546, concernenti il riordino del contenzioso tributario

(297) COSTA. – Istituzione di commissioni tributarie in sedi di corte di appello non ubicate presso capoluoghi di regione

(552) BISCARDI. – Istituzione di sezioni decentrate delle commissioni tributarie di primo e secondo grado. Modifiche al decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545

(700) PEDRIZZI e MACERATINI. – Contenzioso tributario: abolizione del visto negli appelli da parte delle direzioni regionali delle entrate

(824) DEMASI ed altri. – Modifica dell'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 636, recante revisione della disciplina del contenzioso tributario

(1643) CENTARO ed altri. – Modifica alla disciplina in tema di giurisdizione tributaria

(2125) FUMAGALLI CARULLI. – Modificazioni del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, per il mantenimento della Commissione tributaria di primo grado nella città sede di tribunale

(2126) VENTUCCI ed altri. – Modifiche all'articolo 12 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, in materia di contenzioso tributario

(2261) PASTORE. – Istituzione di commissioni tributarie regionali decentrate

(2283) *MELONI ed altri* – *Modifiche all'articolo 1 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, in materia di dislocazione territoriale delle commissioni tributarie*

(2637) *GERMANÀ*. – *Istituzione di sezioni distaccate delle Commissioni tributarie regionali nei capoluoghi di provincia*

(2760) *CORTIANA ed altri*. – *Modifiche al decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, in tema di aggiornamento degli elenchi per la nomina a componente delle commissioni tributarie*

(3424) *SPECCHIA*. – *Modifica all'articolo 1 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, in materia di dislocazione territoriale delle commissioni tributarie di secondo grado*

(3766) *PASQUINI ed altri*. – *Modifiche e integrazioni ai decreti legislativi 31 dicembre 1992, n. 545 e n. 546, per il completamento della riforma del processo tributario*
(Parere alla 6ª Commissione. Esame. Parere non ostativo con condizioni e osservazioni)

Il senatore BESOSTRI, illustrato il contenuto dei provvedimenti in titolo, si sofferma in particolare sul disegno di legge n. 4253, sul quale propone la formulazione di un parere non ostativo, a condizione che all'articolo 2, siano previsti, per gli atti di esecuzione forzata, rimedi giurisdizionali analoghi a quelli previsti all'articolo 4. Quanto all'articolo 3 del medesimo provvedimento, osserva che, in conformità al principio costituzionale di precostituzione del giudice naturale, occorre fissare precisi criteri ai quali il presidente della sezione della commissione tributaria centrale deve attenersi per costituire il collegio giudicante.

La Sottocommissione concorda con la proposta di parere del relatore.

(4216) *Legge-quadro in materia di riordino dei cicli dell'istruzione*, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione di un disegno di legge d'iniziativa popolare, dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Jervolino Russo; Sanza ed altri; Orlando; Casini ed altri; Errigo; Napoli ed altri; Berlusconi ed altri; Bianchi Clerici ed altri e di un disegno di legge d'iniziativa governativa.

(Parere alla 7ª Commissione su emendamenti. Esame. Parere non ostativo con osservazioni)

Il senatore ANDREOLLI propone la formulazione di un parere non ostativo, ribadendo, in particolare con riferimento all'emendamento 6.2, le osservazioni già formulate nel parere espresso sul disegno di legge in titolo.

Concorda la Sottocommissione.

(1572) *MONTELEONE*. – *Estensione dell'articolo 3 della legge 14 febbraio 1993, n. 185, in materia di contributo in conto capitale alle imprese agricole colpite da piogge alluvionali eccezionali nella campagna agraria 1996*

(3355) *PREDA ed altri*. – *Modificazioni della legge 25 maggio 1970, n. 364, in materia di calamità naturali in agricoltura*

(3541) *FUSILLO ed altri. – Nuove norme per il Fondo di solidarietà nazionale in agricoltura*

(3556) *CAMO e MINARDO. – Riforma della legge 14 febbraio 1992, n. 185 «Nuova disciplina del fondo di solidarietà nazionale»*

(3568) *BETTAMIO ed altri. – Nuova disciplina del Fondo di solidarietà nazionale*

(Parere alla 9^a Commissione su emendamenti al testo unificato. Esame. Parere non ostativo)

Riferisce, in sostituzione della relatrice designata Pasquali, il senatore ANDREOLLI che illustra gli emendamenti al testo unificato proponendo la formulazione di un parere non ostativo.

Concorda la Sottocommissione.

(4159) *Deputati GIULIANO ed altri. – Norme per la redazione e la pubblicazione del rendiconto annuale di esercizio dei sindacati e delle loro associazioni*, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 11^a Commissione su emendamenti. Esame. Parere non ostativo con osservazioni)

Riferisce alla Sottocommissione il presidente ANDREOLLI, che propone la formulazione di un parere non ostativo sugli emendamenti osservando, sull'emendamento 1.2, l'inopportunità di imporre ai sindacati l'onere di registrarsi, depositando lo statuto presso il tribunale competente.

Concorda la Sottocommissione.

La seduta termina alle ore 15,15.

BILANCIO (5^a)
Sottocommissione per i pareri

MARTEDÌ 18 GENNAIO 2000

239^a Seduta

Presidenza del Presidente
COVIELLO

Interviene il sottosegretario di Stato per il tesoro, il bilancio e la programmazione economica De Franciscis.

La seduta inizia alle ore 15,25.

(4403) Conversione in legge del decreto-legge 20 dicembre 1999, n. 485, recante disposizioni urgenti in materia di partecipazione al costo delle prestazioni sanitarie

(Parere su emendamenti alla 12^a Commissione. Esame. Parere in parte favorevole, in parte contrario)

Il relatore MORANDO fa presente che si tratta degli emendamenti al decreto legge in materia di partecipazione al costo delle prestazioni sanitarie. Per quanto di competenza, occorre valutare se l'abrogazione del decreto legislativo di riordino (emendamento 1.100) o la previsione di un ulteriore rinvio della relativa entrata in vigore (emendamenti 1.2 e 1.4) possano comportare effetti ampliativi della spesa sanitaria.

Il sottosegretario DE FRANCISCIS esprime avviso contrario sull'emendamento 1.100 e dichiara di non avere rilievi in ordine ai restanti emendamenti.

La Sottocommissione, su proposta del relatore, esprime quindi parere di nulla osta sugli emendamenti trasmessi, ad eccezione che sull'emendamento 1.100, per il quale il parere è contrario.

(4411) Conversione in legge del decreto-legge 7 gennaio 2000, n. 1, recante disposizioni urgenti per prorogare gli interventi in favore dell'Albania e la partecipazione militare italiana a missioni internazionali di pace

(Parere alle Commissioni 3^a e 4^a riunite. Esame. Parere favorevole)

Il relatore FERRANTE fa presente che si tratta del decreto-legge per la proroga degli interventi in favore dell'Albania e la partecipazione a missioni internazionali di pace. Per quanto di competenza, si rileva che, in deroga alle norme di contabilità, l'articolo 3 di copertura utilizza in difformità accantonamenti di fondo speciale di parte corrente: occorre, quindi, valutare se richiedere il parere su tali utilizzazioni alle Commissioni 1^a, 6^a, 11^a e 13^a.

Dopo che il sottosegretario DE FRANCISCIS ha dichiarato di non avere rilievi da formulare, il senatore MORO sottolinea la necessità di richiedere il parere sull'utilizzazione in difformità alle Commissioni competenti.

La Sottocommissione, su proposta del relatore, esprime quindi parere di nulla osta.

(4097) LA LOGGIA ed altri: Istituzione dell'agente di quartiere, fatto proprio dal Gruppo di Forza Italia, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento. Rinvio in Commissione dall'Assemblea nella seduta pomeridiana del 14 dicembre 1999

(Parere su testo ed emendamento alla 1^a Commissione. Esame. Parere favorevole, condizionato ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione)

Il relatore MORANDO fa presente che si tratta di un disegno di legge recante l'istituzione dell'agente di quartiere, su cui la Sottocommissione, nella seduta del 23 novembre, ha deliberato la richiesta di relazione tecnica, ritenendo necessario valutare se l'onere derivante dalla istituzione di una postazione fissa sul territorio potesse essere limitato a 20 miliardi annui per un triennio e se l'istituzione dei gruppi speciali potesse essere effettuata nell'ambito delle attuali dotazioni organiche. Si potrebbe valutare l'opportunità di condizionare il parere di nulla osta a riformulazioni finalizzate a introdurre una maggiore flessibilità per la costituzione dei gruppi - eventualmente prevedendo la soppressione del comma 4 dell'articolo 1 - ed a subordinare l'assegnazione della postazione fissa di cui al comma 3 dell'articolo 1 al non superamento della spesa di 20 miliardi. Segnala infine che è necessario riformulare l'articolo 2 di copertura, facendo riferimento al triennio 2000-2002 e al relativo bilancio pluriennale. In relazione all'emendamento trasmesso, rileva che la formulazione non sembra adeguata ad escludere maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Dopo che il sottosegretario DE FRANCISCIS ha concordato con le osservazioni formulate, il relatore MORANDO propone di esprimere parere di nulla osta sul disegno di legge in titolo a condizione, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, che all'articolo 1 sia soppresso il comma 4 e sia riformulato il comma 3 al fine di subordinare l'assegnazione della postazione fissa al non superamento del limite di spesa indicato all'articolo 2 e che l'articolo 2 sia riformulato al fine di fare riferimento al bilancio triennale 2000-2002. Propone, altresì, di condizionare, ai sensi della

medesima norma costituzionale, il parere di nulla osta sull'emendamento trasmesso, all'esplicitazione che l'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 3 e 4 avvenga nell'ambito delle vigenti dotazioni organiche.

La Sottocommissione accoglie la proposta di parere formulata dal relatore.

Schema di decreto legislativo concernente «Istituzione del ruolo del personale amministrativo della segreteria e dell'ufficio studi e documentazione del Consiglio superiore della Magistratura» (n. 608)

(Osservazioni alla 2^a Commissione)

Il relatore MORANDO precisa che si tratta dello schema di decreto legislativo per l'istituzione del ruolo del personale del Consiglio superiore della magistratura; ricorda che in base ai criteri di delega da tale istituzione e riorganizzazione non devono derivare maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato. In relazione all'articolo 1, rileva che l'assenza di oneri presuppone che la riduzione dell'organico presso il Ministero di grazia e giustizia interessi posizioni che sono o sarebbero effettivamente coperte; sembra, quindi, necessario esplicitare – come del resto specificato nel parere della Commissione bilancio sul disegno di legge di delega – che alla riduzione delle dotazioni consegua una programmazione delle assunzioni tale da escludere la presenza di oneri per lo Stato, chiarendo comunque che il reclutamento presso il CSM rientra nell'ambito delle procedure di programmazione delle assunzioni del pubblico impiego. Segnala altresì che l'articolo 2, consentendo di disciplinare autonomamente l'articolazione dell'organico e il trattamento economico accessorio del personale di ruolo, precisa che con il regolamento non possono derivare nuovi oneri a carico dello Stato, né oltrepassare i limiti della dotazione finanziaria del CSM: sembra opportuno chiarire se il parametro in relazione al quale misurare i nuovi oneri è costituito dallo stanziamento indicato in tabella C della legge finanziaria e quali siano i criteri per la determinazione della dotazione finanziaria del CSM. Occorre, infine, valutare se la possibilità di porre fuori ruolo il personale già dipendente pubblico con contratto di collaborazione, ai sensi dell'articolo 3, possa comportare maggiori oneri a carico delle amministrazioni di provenienza.

Il sottosegretario DE FRANCISCIS concorda con le osservazioni del relatore e precisa che la possibilità di porre fuori ruolo il personale dipendente pubblico ai sensi dell'articolo 3 può comportare oneri, seppur di entità irrilevante e di difficile quantificazione.

La Sottocommissione, su proposta del relatore, osserva quindi che, in relazione all'articolo 1, l'assenza di oneri presuppone che la riduzione dell'organico presso il Ministero di grazia e giustizia interessi posizioni che sono o sarebbero effettivamente coperte; è, quindi, necessario esplicitare che alla riduzione delle dotazioni consegua una programmazione delle as-

sunzioni tale da escludere la presenza di oneri per lo Stato, chiarendo comunque che il reclutamento presso il CSM rientra nell'ambito delle procedure di programmazione delle assunzioni del pubblico impiego. Per ciò che concerne l'articolo 2 e la relativa esclusione di nuovi oneri a carico dello Stato, osserva, altresì, che il parametro, in relazione al quale misurare tali oneri, è costituito dallo stanziamento indicato in tabella C della legge finanziaria. Rileva, inoltre che la possibilità di porre fuori ruolo il personale già dipendente pubblico con contratto di collaborazione ai sensi dell'articolo 3 sembra comportare maggiori oneri a carico delle amministrazioni di provenienza.

(4272) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo fra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica francese che istituisce l'Università italo-francese, con il relativo Protocollo, fatti a Firenze il 6 ottobre 1998

(Parere alla 3^a Commissione. Esame. Parere favorevole)

Il relatore RIPAMONTI fa presente che si tratta della ratifica dell'Accordo per l'istituzione dell'Università italo-francese. Per quanto di competenza, non vi sono osservazioni da formulare.

La Sottocommissione esprime, quindi, parere di nulla osta.

(4347) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Armenia sulla promozione e la reciproca protezione degli investimenti, con Protocollo, fatto a Roma il 23 luglio 1998

(Parere alla 3^a Commissione. Esame. Parere favorevole)

Il relatore RIPAMONTI precisa che si tratta della ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Armenia sulla promozione e la reciproca protezione degli investimenti. Per quanto di competenza, non vi sono osservazioni da formulare.

La Sottocommissione esprime, quindi, parere di nulla osta.

(4349) Concessione di un contributo per le spese di funzionamento e le attività operative del Centro internazionale per l'ingegneria genetica e la biotecnologia di Trieste (ICGEB)

(Parere alla 3^a Commissione. Esame. Parere favorevole)

Il relatore FERRANTE osserva che si tratta del disegno di legge recante la concessione di un contributo per le spese di funzionamento e le attività operative del Centro internazionale per l'ingegneria genetica e la biotecnologia di Trieste. Per quanto di competenza, non vi sono osservazioni da formulare.

La Sottocommissione esprime, quindi, parere di nulla osta.

(4386) *Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Ministero della difesa della Repubblica italiana ed il Ministero della difesa nazionale della Repubblica di Polonia sulla collaborazione militare, fatto a Varsavia il 6 dicembre 1996*, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 3^a Commissione. Esame. Parere favorevole)

Il relatore RIPAMONTI fa presente che si tratta della ratifica dell'Accordo di collaborazione militare con la Polonia, già approvato dalla Camera dei deputati. Per quanto di competenza, non vi sono osservazioni da formulare.

La Sottocommissione esprime, quindi, parere di nulla osta.

(4397) *Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Estonia sulla cooperazione nel campo della difesa, fatto a Roma il 26 marzo 1998*, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 3^a Commissione. Esame. Parere favorevole)

Il relatore RIPAMONTI sottolinea che si tratta della ratifica dell'Accordo di collaborazione militare con l'Estonia, già approvato dalla Camera dei deputati. Per quanto di competenza, non vi sono osservazioni da formulare.

La Sottocommissione esprime, quindi, parere di nulla osta.

(4398) *Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di collaborazione nel campo della cultura, dell'istruzione e della scienza fra il Governo della Repubblica italiana e il Governo macedone, fatto a Skopje il 21 gennaio 1998*, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 3^a Commissione. Esame. Parere favorevole)

Il relatore RIPAMONTI fa presente che si tratta della ratifica dell'Accordo di collaborazione nel campo della cultura con il Governo macedone, già approvato dalla Camera dei deputati. Per quanto di competenza, non vi sono osservazioni da formulare.

La Sottocommissione esprime, quindi, parere di nulla osta.

(3547-bis-B) *Disposizioni relative alla partecipazione italiana all'Esposizione universale di Hannover del 2000*, approvato dal Senato in un testo risultante dallo stralcio, deliberato dalla 3^a Commissione permanente il 24 febbraio 1999, degli articoli da 2 a 11 del disegno di legge d'iniziativa governativa e modificato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 3^a Commissione. Esame. Parere favorevole)

Il relatore RIPAMONTI fa presente che si tratta di un disegno di legge recante disposizioni relative alla partecipazione italiana all'Esposizione universale di Hannover, già approvato dal Senato e successivamente modificato dalla Camera dei deputati. Per quanto di competenza, non vi sono osservazioni da formulare.

La Sottocommissione esprime, quindi, parere di nulla osta.

(4409) Ratifica ed esecuzione della Convenzione n. 182 relativa alla proibizione delle forme peggiori di lavoro minorile e all'azione immediata per la loro eliminazione, nonché della Raccomandazione n. 190 sullo stesso argomento, adottate dalla Conferenza generale dell'Organizzazione internazionale del lavoro durante la sua ottantasettesima sessione tenutasi a Ginevra il 17 giugno 1999

(Parere alla 3^a Commissione. Esame. Parere favorevole)

Il relatore RIPAMONTI osserva che si tratta della ratifica della Convenzione relativa alla proibizione del lavoro minorile. Per quanto di competenza, non vi sono osservazioni da formulare.

La Sottocommissione esprime, quindi, parere di nulla osta.

(4080) ROSSI ed altri. - Interventi in favore del comune di Sotto il Monte Giovanni XXIII

(Parere alla 8^a Commissione. Esame. Parere condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione)

Il relatore FERRANTE rileva che si tratta del disegno di legge recante interventi a favore del comune Sotto il Monte Giovanni XXIII, il cui comma 1 dell'articolo 1 è di tenore analogo al comma 1 dell'articolo 1 del disegno di legge n.3188 relativo al comune di Pietrelcina. Ricorda che su tale disegno di legge il parere di nulla osta era stato condizionato alla riformulazione del comma 3 nel senso di specificare che l'assegnazione del contributo integrativo valutato pari a 3 miliardi - in via prioritaria rispetto alla successiva ripartizione agli altri Comuni - era subordinata all'incremento annuale dei contributi erariali. Sottolinea, inoltre, che è necessario riformulare il comma 3, adeguando il riferimento al bilancio triennale 2000-2002.

Dopo che il sottosegretario DE FRANCISCIS ha concordato con le osservazioni formulate, la Sottocommissione esprime parere di nulla osta a condizione, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, che l'articolo 1, comma 1, sia riformulato nel seguente modo «In sede di ripartizione dei contributi erariali sugli enti locali, sulla eventuale quota di incremento annuale dei contributi stessi è riservato a decorrere dall'esercizio 2000 al comune di Sotto il Monte Giovanni XXIII un contributo integrativo annuo non superiore a lire 3 miliardi» e che il comma 3 sia riformulato al fine di aggiornare i riferimenti al bilancio pluriennale 2000-2002.

(1572) **MONTELEONE**. – *Estensione dell'articolo 3 della legge 14 febbraio 1992, n. 185, in materia di contributo in conto capitale alle imprese agricole colpite da piogge alluvionali eccezionali nella campagna agraria 1996*

(3355) **PREDA ed altri**. – *Modificazioni della legge 25 maggio 1970, n. 364, in materia di calamità naturali in agricoltura*

(3541) **FUSILLO ed altri**. – *Nuove norme per il Fondo di solidarietà nazionale in agricoltura*

(3556) **CAMO e MINARDO**: *Riforma della legge 14 febbraio 1992, n. 185 «Nuova disciplina del fondo di solidarietà nazionale»*

(3568) **BETTAMIO ed altri**. – *Nuova disciplina del Fondo di solidarietà nazionale*
(Parere alla 9^a Commissione su testo unificato. Esame e rinvio)

Il relatore **FERRANTE** sottolinea che si tratta del provvedimento recante disposizioni di riforma del Fondo di solidarietà nazionale per il finanziamento di misure di tutela del sistema agricolo in caso di eccezionali avversità atmosferiche. Per quanto di competenza, segnala che occorrerebbe precisare che il programma nazionale di tutela è definito nei limiti delle disponibilità del Fondo, come quantificato dalla legge finanziaria, nonché chiarire, all'articolo 2, sia le modalità contabili attraverso cui le somme assegnate sono trasferite alle regioni e province autonome, sia il significato e gli effetti del comma 5. Osserva inoltre che gli interventi di cui agli articoli 3 e 4 dovrebbero essere realizzati attraverso meccanismi che rendano possibile una maggiore flessibilità, che le disposizioni di cui all'articolo 5 non sembrano compatibili con il meccanismo di finanziamento del Fondo e che l'articolo 6 sembra recare un onere non quantificato e non coperto (istituzione di un osservatorio nell'ambito dell'ISVAP). Occorre poi acquisire indicazioni dal Governo sulla quantificazione degli oneri derivanti dai nuovi o maggiori interventi previsti rispetto alla normativa vigente (articoli 8, 10 e 11) e sulla capienza del Fondo, nonché sugli effetti fiscali del comma 10 dell'articolo 7. Occorrerebbe, infine, esplicitare alla lettera *b*) del comma 4 dell'articolo 8 che il contributo dello Stato sui fondi rischi rientra nell'ambito del Fondo di solidarietà, nonché definire l'entità del concorso statale alle spese della Cassa sociale (articolo 10, comma 4), ovvero graduarne la partecipazione.

Il sottosegretario **DE FRANCISCIS**, tenuto conto dei riferimenti finanziari del testo unificato in esame, esprime avviso contrario su tale provvedimento, precisando che secondo la valutazione del Tesoro esso non può avere ulteriore corso negli attuali termini.

Il presidente **COVIELLO**, dopo avere evidenziato che i rilievi del relatore appaiono circostanziati, propone di rinviare il seguito dell'esame del provvedimento in titolo, onde consentire al Tesoro di effettuare un ulteriore approfondimento delle questioni segnalate.

Concorda la Sottocommissione.

(3358) Modifiche alla legge 14 luglio 1965, n. 963, sulla disciplina della pesca marittima, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere su testo ed emendamenti alla 9^a Commissione. Esame e rinvio)

Il relatore FERRANTE osserva che si tratta del disegno di legge sulla disciplina della pesca marittima, sul quale la Commissione ha già espresso il proprio parere nel 1998. Segnala tuttavia l'esigenza di riformulare l'articolo 8 in quanto contiene una clausola di copertura riferita al bilancio triennale 1998-2000.

Sono pervenuti altresì alcuni emendamenti tra i quali segnala l'emendamento 4.101, potenzialmente oneroso in quanto non risulta definito l'ambito di applicazione, gli emendamenti 8.101 e 8.0.207, che non indicano la rubrica di riferimento nell'ambito della clausola di copertura, nonché l'emendamento 8.0.200 che, oltre a contenere una clausola di copertura non correttamente formulata, richiede di valutare la possibilità di ricorrere ad una copertura di conto capitale, per oneri connessi con misure di accompagnamento sociale in dipendenza delle interruzioni tecniche della pesca. Occorre poi acquisire indicazioni dal Tesoro sugli effetti finanziari degli emendamenti 8.0.203 (comma 4) e 8.0.201, sulla capienza della dotazione del piano triennale della pesca di cui all'emendamento 10.0.202, nonché sulla quantificazione degli oneri di cui agli emendamenti 8.0.205 e 10.0.200. Sembrano suscettibili di recare oneri aggiuntivi gli emendamenti 8.0.206 e 8.0.208, identici tra loro, 10.0.203 e 10.0.204, identici tra loro.

Il sottosegretario DE FRANCISCIS, dopo aver fatto presente l'opportunità di acquisire il parere del Ministero delle finanze su alcuni emendamenti, esprime avviso contrario sugli emendamenti 8.101 e 8.0.207 in quanto non sussistono risorse da destinare allo scopo.

Il presidente COVIELLO propone di rinviare l'esame degli emendamenti al disegno di legge n. 3358 al fine di consentire al rappresentante del Tesoro di approfondire i rilievi formulati dal relatore.

Concorda la Sottocommissione.

Schema di decreto legislativo concernente l'attuazione della delega di cui all'articolo 55, comma 1, della legge 17 maggio 1999, n. 144, recante disposizioni in materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali (n. 607)

(Osservazioni alla 11^a Commissione)

Il relatore FERRANTE fa presente che si tratta dello schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di assicurazione contro gli infortuni su lavoro. Per quanto di competenza, rileva che nel quadro riepilogativo della relazione tecnica, tra le risorse di copertura, sono indicati 700 miliardi annui in via permanente, ascrivibili – quanto agli esercizi

2000 e 2001 – all'articolo 49 della legge finanziaria per il 2000 e – quanto agli esercizi successivi – alle risorse derivanti dall'adeguamento delle aliquote della *carbon-tax* da effettuarsi con successivi decreti (articolo 3, c.7): occorre valutare l'opportunità di introdurre un meccanismo di salvaguardia che – in caso di adeguamento delle aliquote insufficiente a garantire la copertura delle misure in esame – comporti un automatico aumento dei premi e delle tariffe. Segnala, inoltre, che la relazione tecnica presenta la stima degli effetti delle misure sul bilancio dell'INAIL, senza considerare gli effetti sul bilancio dello Stato della variazione dei premi (articoli 3, 4, 5, 6, 13, 28) o dell'incremento delle prestazioni (articoli 9, 11, 13): pur trattandosi di misure in parte compensative, sarebbe opportuno acquisire dal Tesoro indicazione sui complessivi effetti finanziari a carico del bilancio dello Stato.

In relazione agli articoli 4, 5 e 6, di estensione della copertura a categorie attualmente non soggette ad assicurazione, la relazione tecnica evidenzia un rilevante divario tra le entrate contributive e gli oneri per prestazioni, non pervenendo quindi a quantificare la situazione a regime, che dovrebbe essere di sostanziale equilibrio finanziario per ciascuna gestione. Tenuto conto che gli oneri derivanti dagli articoli 9 e 11 sembrano avere carattere permanente, occorrerebbe approfondire la valutazione del provvedimento per un periodo più esteso, al fine di chiarire se dal complesso delle misure possano derivare in futuro squilibri per il bilancio dell'INAIL.

In relazione all'articolo 11, per la rivalutazione annuale delle rendite, sembra opportuno esplicitare, secondo quanto indicato nella relazione tecnica, che la variazione delle tariffe di cui all'articolo 3 dovrà tenere conto anche degli oneri derivanti dalla rivalutazione delle rendite del settore industria. Non è chiaro, inoltre, per quale motivo il comma 12 dell'articolo 13 faccia riferimento per la copertura delle disposizioni ad una fase di prima applicazione: rileva, peraltro, che le procedure e i criteri per la determinazione dell'addizionale appaiono poco specificati.

Gli articoli 23 e 24 consentono l'utilizzazione di risorse economiche per specifici progetti (rispettivamente per programmi di sicurezza sul lavoro e per progetti formativi), disponibilità da conferire sulla base delle risultanze di bilancio o derivanti dalla lotta all'evasione contributiva. In entrambi i casi nella RT viene proposta una modulazione di cassa fino all'esercizio 2004, mentre dall'articolato si evince esclusivamente il limite complessivo di spesa: occorre valutare gli effetti sul bilancio dello Stato di decisioni di spesa da parte dell'istituto con dinamiche temporali diverse da quelle ipotizzate nella relazione tecnica, eventualmente prevedendo l'esplicitazione del limite finanziario per ciascun esercizio. Di fatto tali articoli, secondo le ipotesi della relazione tecnica, risultano coperti dalle maggiori entrate derivanti al bilancio dell'INAIL dall'estensione della copertura assicurativa alle nuove categorie di cui agli articoli 4, 5 e 6. Segnala, altresì, l'istituzione di una Commissione nazionale con la previsione di una connessa banca dati (articolo 10), l'istituzione del Casellario, con definizione degli organi e dei criteri per il fi-

nanziamento (articoli 15-22) e la costituzione di una banca dati (articolo 27), tutte misure non quantificate nella relazione tecnica. In relazione al Casellario, per il quale viene stabilito che l'onere è a carico degli utenti, occorre valutare gli eventuali effetti finanziari sull'INAIL – derivanti dall'obbligo di anticipare le risorse – e gli oneri a carico degli utenti-pubbliche amministrazioni.

Occorre, infine, chiarire se gli effetti finanziari dell'articolo 11, comma 2, sono inclusi nelle valutazioni della relazione tecnica.

Il sottosegretario DE FRANCISCIS, nel concordare con il relatore in merito all'esigenza di rideterminare le tariffe dei premi, qualora non dovessero verificarsi i previsti adeguamenti delle aliquote della *carbon-tax*, fa presente che la valutazione degli effetti indotti sul bilancio dello Stato sono stati valutati prudenzialmente in termini compensativi, tenuto conto che la dimensione finanziaria della riduzione dei premi risulta essere tendenzialmente superiore a quella dell'incremento dei premi o contributi. Dichiarando poi che gli oneri di cui all'articolo 9 hanno andamento decrescente anche oltre il periodo preso in esame nella relazione tecnica e che, pur avendo le prestazioni erogate ai nuovi assicurati di cui agli articoli 4, 5 e 6 andamento crescente, gli effetti complessivi del provvedimento evidenziano comunque un differenziale positivo per gli anni successivi al 2004, soprattutto per il venir meno degli esami di cui agli articoli 23 e 24. Nel rilevare che l'articolo 10 deve intendersi senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica, concorda con le osservazioni del relatore all'articolo 11 ed osserva che gli articoli da 15 a 22 recano disposizioni di riordino dei compiti e della gestione del Casellario che è già previsto dall'ordinamento vigente; anche l'attività della banca dati di cui all'articolo 27 si pone in linea di continuità con l'attività di rilevazione già espletata dagli enti interessati.

Accogliendo la proposta del relatore FERRANTE, la Sottocommissione osserva che – tenuto conto che la copertura del provvedimento rinvia quanto a lire 700 miliardi a decorrere dal 2002 alle risorse derivanti dall'adeguamento delle aliquote della *carbon-tax* da effettuarsi con successivi decreti (articolo 3, comma 7) - è necessario introdurre un meccanismo di salvaguardia che, in caso di adeguamento delle aliquote insufficiente a garantire la copertura delle misure in esame, comporti un automatico aumento dei premi e delle tariffe. Ritiene opportuno esplicitare che l'onere derivante dalla rivalutazione annuale delle rendite relative al settore industria di cui all'articolo 11 deve essere assorbito nell'ambito della variazione delle tariffe di cui all'articolo 3 e, in relazione all'articolo 13, devono essere meglio esplicitati le procedure e i criteri per la determinazione dell'addizionale di cui al comma 12. Osserva, inoltre, in relazione agli articoli 23 e 24, che nella relazione tecnica viene proposta una modulazione di cassa fino all'esercizio 2004, mentre dall'articolo si evince esclusivamente il limite complessivo di spesa. Segnala, altresì, che dall'istituzione di una Commissione nazionale con la previsione di una

connessa banca dati (articolo 10) e dalla costituzione di una banca dati (articolo 27) non devono derivare oneri a carico dell'INAIL; infine, osserva che, dall'istituzione del Casellario (articoli 15-22), non devono conseguire effetti finanziari negativi sull'INAIL – derivanti dall'obbligo di anticipare le risorse – o oneri a carico degli utenti-pubbliche amministrazioni.

(4159) Deputati GIULIANO ed altri. – Norme per la redazione e la pubblicazione del rendiconto annuale di esercizio dei sindacati e delle loro associazioni

(Parere su testo ed emendamenti alla 11^a Commissione. Esame. Parere favorevole)

Il relatore RIPAMONTI sottolinea che si tratta del disegno di legge recante disposizioni per la redazione del rendiconto annuale dei sindacati e dei relativi emendamenti, in relazione ai quali, per quanto di competenza, non vi sono osservazioni da formulare.

La Sottocommissione esprime, quindi, parere di nulla osta sul disegno di legge in titolo e sui relativi emendamenti.

La seduta termina alle ore 16,20.

FINANZE E TESORO (6^a)
Sottocommissione per i pareri

MARTEDÌ 18 GENNAIO 2000

43^a Seduta

La Sottocommissione, riunitasi sotto la presidenza del presidente Thaler Ausserhofer, ha adottato la seguente deliberazione per il provvedimento deferito:

alla 2^a Commissione:

Schema di decreto legislativo recante «Nuova disciplina dei reati in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto, a norma dell'articolo 9 della legge 25 giugno 1999, n. 205 (n. 617)»: rinvio dell'espressione delle osservazioni.

ISTRUZIONE (7^a)
Sottocommissione per i pareri

MARTEDÌ 18 GENNAIO 2000

100^a Seduta

La Sottocommissione, riunitasi sotto la presidenza del presidente Biscardi, ha adottato le seguenti deliberazioni per i disegni di legge deferiti:

alla 1^a Commissione:

(4375) Disposizioni per la delegificazione di norme e per la semplificazione di procedimenti amministrativi – Legge di semplificazione 1999: parere favorevole;

alla 3^a Commissione:

(4398) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di collaborazione nel campo della cultura, dell'istruzione e della scienza fra il Governo della Repubblica italiana e il Governo macedone, fatto a Skopje il 21 gennaio 1998: approvato dalla Camera dei deputati, parere favorevole;

(4409) Ratifica ed esecuzione della Convenzione n. 182 relativa alla proibizione delle forme peggiori di lavoro minorile e all'azione immediata per la loro eliminazione, nonché della Raccomandazione n. 190 sullo stesso argomento, adottate dalla Conferenza generale dell'Organizzazione internazionale del lavoro durante la sua ottantasettesima sessione tenutasi a Ginevra il 17 giugno 1999: parere favorevole;

alla 6^a Commissione:

(4336) Misure in materia fiscale: parere favorevole;

(4338) Disposizioni in materia di sviluppo, valorizzazione ed utilizzo del patrimonio immobiliare dello Stato: parere favorevole;

alla 9^a Commissione:

(69) FUMAGALLI CARULLI ed altri. – Nuovo ordinamento del Corpo forestale dello Stato.

(2508) COLLA e AVOGADRO. – Istituzione del Corpo forestale ed ambientale delle regioni.

(2684) VEDOVATO e PETRUCCI. – Istituzione del ruolo dei commissari del corpo forestale dello Stato: rinvio dell'emissione del parere.

CONVOCAZIONE DI COMMISSIONI

COMMISSIONI 3^a e 4^a RIUNITE

**(3^a - Affari esteri, emigrazione)
(4^a - Difesa)**

Mercoledì 19 gennaio 2000, ore 14

In sede referente

Esame del disegno di legge:

- Conversione in legge del decreto-legge 7 gennaio 2000, n. 1, recante disposizioni urgenti per prorogare gli interventi in favore dell'Albania e la partecipazione militare italiana a missioni internazionali di pace (4411).

COMMISSIONI 8^a e 10^a RIUNITE

**(8^a - Lavori pubblici, comunicazioni)
(10^a - Industria, commercio, turismo)**

Mercoledì 19 gennaio 2000, ore 8,30

In sede referente

Seguito dell'esame dei disegni di legge:

- Disposizioni in materia di razionalizzazione del sistema dei diritti e dei canoni aeroportuali (4336-*quater*) (*Risultante dallo stralcio dell'articolo 24 del disegno di legge d'iniziativa governativa*).
 - Disposizioni in materia di apertura e regolazione dei mercati (4339).
-

AFFARI COSTITUZIONALI (1ª)

Mercoledì 19 gennaio 2000, ore 15

Procedure informative

Comunicazioni del Ministro dell'interno.

In sede referente

I. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Norme in materia di conflitti di interesse (3236) (*Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Caparini ed altri; Veltri ed altri; Berlusconi ed altri; Piscitello ed altri*).
- PASSIGLI ed altri. – Disciplina in materia di incompatibilità e di conflitto di interessi per i titolari di cariche di Governo (236).

II. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – Modifica alla XIII disposizione transitoria e finale della Costituzione (2941) (*Approvato dalla Camera dei deputati, in prima deliberazione, in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge costituzionale d'iniziativa dei deputati Trantino; Simeone; Selva; Frattini e Prestigiacomo; Lembo; Giovanardi e Sanza; Boato e di un disegno di legge costituzionale d'iniziativa governativa*).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – COSTA. – Abrogazione del comma secondo della XIII disposizione transitoria della Costituzione (303).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – DIANA Lino. – Abrogazione dei commi primo e secondo della XIII disposizione transitoria della Costituzione (341).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – GERMANÀ ed altri. – Abrogazione dei commi primo e secondo della XIII disposizione transitoria della Costituzione (432).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – PEDRIZZI ed altri. – Abrogazione dei commi primo e secondo della XIII disposizione transitoria e finale della Costituzione (658).

- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – PIERONI. – Integrazione della XIII disposizione transitoria e finale della Costituzione (2452).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – GRECO. – Abrogazione dei commi primo e secondo della XIII delle Disposizioni transitorie e finali della Costituzione (3827).
- e delle petizioni n. 145 e n. 151 ad essi attinenti.

III. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Modifica degli articoli 22 e 23 della legge 8 giugno 1990, n. 142, in materia di riordino dei servizi pubblici locali e disposizioni transitorie (4014).
- Disposizioni in materia di servizi pubblici locali e di esercizio congiunto di funzioni di comuni e province (1388-ter) (*Risultante dallo stralcio, deliberato dall'Assemblea il 21 gennaio 1998, degli articoli 10 e 11 del testo proposto per il disegno di legge d'iniziativa governativa*).
- DEBENEDETTI. – Norme per l'apertura al mercato dei servizi pubblici locali, per la loro riorganizzazione e sviluppo su base concorrenziale (3295).
- MAGNALBÒ e PASQUALI. – Riforma dei servizi pubblici economici locali, di cui al Capo VII della legge 8 giugno 1990, n. 142 (3448)

IV. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Modificazioni al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, di approvazione del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati (3812).
- LA LOGGIA ed altri. – Abolizione della quota proporzionale per l'elezione della Camera dei deputati e attribuzione di tutti i seggi con il sistema uninominale a un turno (288).
- PIERONI ed altri. – Modifiche ed integrazioni alle norme per l'elezione della Camera dei deputati (1006).
- MILIO. – Abolizione della quota proporzionale per l'elezione della Camera dei deputati e attribuzione di tutti i seggi con il sistema uninominale maggioritario a un turno (1323).
- COSSIGA. – Modifiche e integrazioni alle norme per la elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica (1935).
- BESOSTRI e MURINEDDU. – Nuova disciplina dell'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica con la previsione del sistema elettorale a doppio turno (2023).

- FORCIERI ed altri. - Riforma del sistema elettorale del Parlamento (3190).
- PASSIGLI. - Modifiche al testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati (3325).
- DISEGNO DI LEGGE D'INIZIATIVA POPOLARE. - Introduzione del doppio turno nei collegi uninominali (3476).
- MAZZUCA POGGIOLINI. - Norme per la modifica dei sistemi elettorali mediante l'introduzione di collegi binominali (3621).
- LA LOGGIA ed altri. - Modifiche al testo unico delle leggi recante norme per la elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361 (3628).
- PIERONI ed altri. - Modifiche ed integrazioni al testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, per l'introduzione del doppio turno di coalizione (3633).
- PIERONI e LUBRANO DI RICCO. - Modifiche ed integrazioni al testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, per l'introduzione del doppio turno di coalizione (3634).
- CÒ ed altri. - Modifiche al testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361 (3689).
- PARDINI ed altri - Modifica al sistema elettorale della Camera dei deputati (3772).
- TOMASSINI. - Riforma delle norme sulla elezione della Camera dei deputati (3783).
- MARINI ed altri - Modifiche al testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati (3828).
- e delle petizioni n. 34, n. 250, n. 306, n. 359, n. 487 e n. 490 ad essi attinenti.

V. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- MAZZUCA POGGIOLINI - Introduzione di norme per le elezioni primarie di collegio (3649).
- DI BENEDETTO ed altri. - Norme sulla struttura, sul finanziamento e sulla democrazia interna dei partiti (3822).
- PASSIGLI ed altri. - Norme in materia di statuto, democrazia interna, selezione delle candidature e finanziamento dei partiti politici (3939).

- SALVI ed altri. – Norme in materia di riforma dei partiti politici e di partecipazione dei cittadini alla vita politica in attuazione dell'articolo 49 della Costituzione (3954).
- SCOPELLITI ed altri – Norme per il finanziamento volontario della politica (4002).
- MAZZUCA POGGIOLINI – Norme per le elezioni primarie di collegio (4203).

VI. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- D'ALESSANDRO PRISCO ed altri. – Norme speciali per la città di Roma, capitale della Repubblica italiana (2853).
- VENTUCCI ed altri. – Istituzione del Distretto autonomo di Roma (3986).

VII. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- SELLA DI MONTELUCE ed altri. – Disposizioni amministrative, fiscali e legali riguardanti l'adeguamento informatico all'anno 2000 (4167) (*Fatto proprio dal Gruppo di Forza Italia, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento*).
- SELLA DI MONTELUCE ed altri – Misure urgenti e sgravi fiscali per l'adeguamento dei sistemi informativi e computerizzati all'anno 2000 (3808) (*Fatto proprio dal Gruppo di Forza Italia, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento*) (*Rinviato dall'Assemblea in Commissione il 28 settembre 1999*).
- Disposizioni urgenti per l'adeguamento dei sistemi informatici e computerizzati al passaggio all'anno 2000 (3830) (*Rinviato dall'Assemblea in Commissione il 28 settembre 1999*).

VIII. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – Disposizioni concernenti l'elezione diretta dei Presidenti delle regioni a Statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano (4368) (*Approvato in prima deliberazione dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione di un disegno di legge d'iniziativa del consiglio regionale della Sardegna, di un disegno di legge d'iniziativa dell'Assemblea regionale siciliana e dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Boato e Corleone; Caveri, Zeller ed altri; Soro; Bono ed altri; Zeller ed altri; Carmelo Carrara ed altri; Di Bisceglie ed altri; Ruffino ed altri; Schmid; Schmid e Olivieri; Soda; Soda; Soda; Soda; Soda; Fontanini ed altri; Garra ed altri; Prestamburgo ed altri*).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – CADDEO ed altri. – Modifiche alla legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3 (Statuto

speciale per la Sardegna) in tema di forma di governo e di riduzione del numero dei consiglieri regionali (1392).

- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - ANDREOLLI ed altri.
- Modifica al testo unico delle leggi sullo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670 (2690).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA. - Autonomia statutaria della regione Sardegna in materia di forma di governo (3163).
- e dei voti regionali n. 104, n. 115, n. 146, n. 168, n. 169, n. 170, n. 179, n. 203, n. 206, n. 207 e n. 208 ad essi attinenti.

IX. Seguito dell'esame dei disegni di legge:

- Approvazione ai sensi dell'articolo 123, secondo comma, della Costituzione del nuovo Statuto della regione Toscana (3107).
- Disposizioni per la delegificazione di norme e per la semplificazione di procedimenti amministrativi - Legge di semplificazione 1999 (4375).
- LA LOGGIA e altri - Istituzione dell'agente di quartiere (4097) (*Fatto proprio dal Gruppo di Forza Italia, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento*) (*Rinviato in Commissione dall'Assemblea nella seduta pomeridiana del 14 dicembre 1999*).

X. Esame congiunto dei disegni di legge:

- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - MARINI ed altri. - Integrazioni agli articoli 88 e 92 della Costituzione (3983).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - PARDINI ed altri. - Revisione del titolo II e del titolo III della Parte II della Costituzione. Norme in materia di forma di governo presidenziale (4036).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - D'ALESSANDRO PRISCO ed altri. - Revisione del titolo II e del titolo III della Parte II della Costituzione. Norme in materia di forma di governo del Primo ministro (4037).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - FISICHELLA. - Modifica del Titolo II e del Titolo III, sezione prima, della Costituzione (4092).

XI. Esame congiunto delle proposte di inchiesta parlamentare e del disegno di legge:

- LA LOGGIA ed altri - Istituzione di una Commissione parlamentare d'inchiesta sulla «Missione Arcobaleno» (*Doc. XXII, n. 62*).

- SPECCHIA ed altri – Istituzione di una Commissione parlamentare d'inchiesta sulla gestione degli aiuti umanitari al Kosovo (*Doc. XXII, n. 64*).
- SPECCHIA ed altri – Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulla gestione degli aiuti umanitari al Kosovo (4254).

XII. Esame dei disegni di legge:

- Ordinamento della professione di sociologo (3431) (*Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Calderoli; Battaglia ed altri; Mussolini*).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – SPERONI. – Revisione della Costituzione (3603) (*Fatto proprio dal Gruppo della Lega Forza Padania per l'indipendenza del Nord, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento*).
- PORCARI ed altri. – Riconoscimento della lingua dei segni italiana (LIS) (3083) (*Fatto proprio dal Gruppo per l'UDR ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento*).
- Misure per la prevenzione dei fenomeni di corruzione (3015-B) (*Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Mammola ed altri; Lucchese ed altri; Pecoraro Scanio; Frattini; Veltri; Veltri ed altri; Veltri ed altri; Tremaglia e Fragalà; Piscitello ed altri; modificato dal Senato e nuovamente modificato dalla Camera dei deputati, previo stralcio dell'articolo 21*).
- Norme sul rapporto tra procedimento penale e procedimento disciplinare ed effetti del giudicato penale nei confronti dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche (3285) (*Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione di un disegno di legge d'iniziativa governativa e dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Contento ed altri; Borghezio ed altri*).
- Deputati ARMANI e VALENSISE. – Modifiche al decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, in materia di neutralità e trasparenza dell'informazione statistica (3774) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).
- Disciplina delle attività di informazione e di comunicazioni delle pubbliche amministrazioni (4217) (*Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Frattini; Di Bisceglie ed altri*).
- PASSIGLI – Norme in materia di costituzione dei partiti politici e loro finanziamento (4369).

XIII. Esame del documento:

- PASTORE ed altri. – Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul rapporto fra fenomeni criminali e immigrazione (*Doc. XXII, n. 50*).

Affari assegnati

Esame, ai sensi dell'articolo 144, comma 1, del Regolamento, del progetto di atto comunitario:

- Progetto di decisione del Consiglio concernente l'atto relativo all'elezione dei membri del Parlamento europeo a suffragio universale diretto (n. 33).

GIUSTIZIA (2^a)

Mercoledì 19 gennaio 2000, ore 8,30 e 20,30

In sede consultiva su atti del Governo

I. Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, dell'atto:

- Schema di decreto legislativo recante: «Istituzione del ruolo del personale amministrativo della segreteria e dell'ufficio studi e documentazione del Consiglio superiore della Magistratura» (n. 608).

II. Esame, ai sensi dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, dell'atto:

- Schema di decreto legislativo recante: «Nuova disciplina dei reati in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto, a norma dell'articolo 9 della legge 25 giugno 1999, n. 205» (n. 617).

In sede referente

I. Esame del disegno di legge:

- SALVATO ed altri.- Modifiche agli articoli 4-*bis* e 41-*bis* della legge 26 luglio 1975, n. 354, recante norme sull'ordinamento penitenziario e sull'esecuzione delle misure privative e limitative della libertà (3776).

II. Seguito dell'esame dei disegni di legge:

- Conversione in legge del decreto-legge 17 dicembre 1999, n. 480, recante nuova disciplina transitoria per i termini di deposito della documentazione prescritta dall'articolo 567 del codice di procedura civile per l'istanza di vendita nell'espropriazione immobiliare (4396).
- Disposizioni in materia di indagini difensive (3979) (*Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione di un disegno di legge di iniziativa governativa e del disegno di legge di iniziativa dei deputati Anedda ed altri*).
- Delega al Governo per l'attuazione dello Statuto istitutivo della Corte penale internazionale, con Atto finale ed allegati, adottato dalla Conferenza diplomatica delle Nazioni Unite a Roma il 17 luglio 1998 (3594-bis) (*Risultante dallo stralcio, deliberato dall'Assemblea il 9 febbraio 1999, degli articoli 2, 3 e 4 del disegno di legge di iniziativa governativa*).
- Disposizioni in materia di forfetizzazione del compenso agli ufficiali giudiziari (4336-bis) (*Risultante dallo stralcio dell'articolo 13 del disegno di legge d'iniziativa governativa*).

In sede deliberante

Discussione dei disegni di legge:

- Modifica della disciplina della protezione e del trattamento sanzionatorio di coloro che collaborano con la giustizia (2207).
 - VEGAS ed altri. – Norme in materia di assistenza di coloro che collaborano con la giustizia (1927).
 - LISI. – Modifiche alle norme relative ai soggetti che collaborano con la giustizia (1976).
 - CIRAMI ed altri. – Norme a favore di chi si dissocia dalla mafia (2843).
-

DIFESA (4^a)

Mercoledì 19 gennaio 2000, ore 15

Procedure informative

Interrogazioni

In sede consultiva su atti del Governo

Esame, ai sensi dell'articolo 139-bis del Regolamento, dell'atto:

- Schema di decreto legislativo recante «Norme in materia di reclutamento su base volontaria, stato giuridico e avanzamento del personale militare femminile nelle Forze Armate e nel Corpo della Guardia di finanza» (n. 616).

In sede referente

Esame del disegno di legge:

- Antonino CARUSO ed altri. – Modifica dell'articolo 14 della legge 8 luglio 1998, n. 230, in materia di obiezione di coscienza (3673) (*Fatto proprio dal Gruppo di Alleanza Nazionale, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento*).

In sede deliberante

Seguito della discussione congiunta dei disegni di legge:

- Nuove norme sulla rappresentanza militare (3464) (*Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Gasparri ed altri; Ruzzante ed altri; Carratelli Romano ed altri; Nardini ed altri e di un disegno di legge d'iniziativa governativa*).
- RUSSO SPENA ed altri. – Riforma della rappresentanza militare e diritto di associazione del personale delle Forze armate (2337).

Affari assegnati

- I. Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 50, comma 2, del Regolamento dell'affare:
- Programma di ristrutturazione e di ridimensionamento dell'Arsenale militare marittimo di Messina e Marisicilia.
- II. Esame, ai sensi dell'articolo 50, comma 2, del Regolamento, dell'affare:
- Programma di ristrutturazione e di ridimensionamento dell'Arsenale marittimo di La Spezia.

In sede referente

- I. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:
- MANCA ed altri. - Modifiche dell'articolo 1 della legge 4 ottobre 1988, n. 436, recante norme per la semplificazione e per il controllo delle procedure previste per gli approvvigionamenti centrali della Difesa (2160).
 - DOLAZZA ed altri. - Modificazioni della legge 4 ottobre 1988, n. 436, recante norme per la semplificazione e per il controllo delle procedure previste per gli approvvigionamenti centrali della difesa (2999).
- II. Esame congiunto dei disegni di legge:
- CURTO. - Estensione della medaglia mauriziana di cui alla legge 8 novembre 1956, n. 1327, agli appuntati dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della Guardia di finanza (564).
 - BORNACIN e PALOMBO. - Modifiche alla legge 8 ottobre 1984, n. 693, in tema di attribuzione della medaglia mauriziana (3316)
 - AGOSTINI ed altri. - Abrogazione dell'articolo 3 della legge 3 ottobre 1984, n. 693, concernente modifiche alla legge 8 novembre 1956, n. 1327, relativa alla concessione della medaglia mauriziana (3328).
- III. Esame dei disegni di legge:
- MANFREDI. - Riconoscimento in favore dei partecipanti alla seconda guerra mondiale (1492).
 - DE CAROLIS ed altri. - Riapertura dei termini per la presentazione di proposte di concessione di ricompense al valore militare per la Resistenza per i comuni e le province (3669).

IV. Seguito dell'esame del disegno di legge:

- MANCA ed altri. - Modifiche al decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490, sul riordino del reclutamento, dello stato giuridico e dell'avanzamento degli ufficiali, nonché norme sul trattamento giuridico e sui trasferimenti del personale militare (3252).

FINANZE E TESORO (6^a)

Mercoledì 19 gennaio 2000, ore 9 e 15

In sede referente

I. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Modifiche ed integrazioni ai decreti legislativi 31 dicembre 1992, n. 545 e n. 546, concernenti il riordino del contenzioso tributario (4253).
- COSTA. - Istituzione di commissioni tributarie in sedi di corte di appello non ubicate presso capoluoghi di regione (297).
- BISCARDI. - Istituzione di sezioni decentrate delle commissioni tributarie di primo e secondo grado. Modifiche al decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545 (552)
- PEDRIZZI e MACERATINI. - Contenzioso tributario: abolizione del visto negli appelli da parte delle direzioni regionali delle entrate (700).
- DEMASI ed altri. - Modifica dell'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 636, recante revisione della disciplina del contenzioso tributario (824).
- CENTARO ed altri. - Modifica alla disciplina in tema di giurisdizione tributaria (1643).
- FUMAGALLI CARULLI. - Modificazioni del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, per il mantenimento della Commissione tributaria di primo grado nella città sede di tribunale (2125).
- VENTUCCI ed altri. - Modifiche all'articolo 12 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, in materia di contenzioso tributario (2126).
- PASTORE. - Istituzione di commissioni tributarie regionali decentrate (2261).

- MELONI ed altri – Modifiche all'articolo 1 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, in materia di dislocazione territoriale delle commissioni tributarie (2283).
- GERMANÀ. – Istituzione di sezioni distaccate delle Commissioni tributarie regionali nei capoluoghi di provincia (2637).
- CORTIANA ed altri. – Modifiche al decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, in tema di aggiornamento degli elenchi per la nomina a componente delle commissioni tributarie (2760).
- SPECCHIA. – Modifica all'articolo 1 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, in materia di dislocazione territoriale delle commissioni tributarie di secondo grado (3424).
- PASQUINI ed altri. – Modifiche e integrazioni ai decreti legislativi 31 dicembre 1992, n. 545 e n. 546, per il completamento della riforma del processo tributario (3766).
- e delle petizioni n. 5 e n. 179 ad essi attinenti.

II. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Disposizioni in materia di beni immobili pubblici (4336-ter) (*Risultante dallo stralcio degli articoli 18, 19, 20 e 21 del disegno di legge d'iniziativa governativa*).
- Disposizioni in materia di sviluppo, valorizzazione ed utilizzo del patrimonio immobiliare dello Stato (4338).

III. Esame del disegno di legge:

- Misure in materia fiscale (4336).

In sede consultiva su atti del Governo

Esame, ai sensi dell'articolo 139-bis del Regolamento, dell'atto:

- Schema di decreto legislativo recante disposizioni di attuazione dell'articolo 3 della legge 13 maggio 1999, n. 133, concernenti la riforma della disciplina fiscale della previdenza complementare (n. 615).
-

ISTRUZIONE (7^a)

Mercoledì 19 gennaio 2000, ore 15

Integrazione dell'Ufficio di Presidenza

Votazione per l'elezione di un senatore Segretario.

In sede referente

Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Legge-quadro in materia di riordino dei cicli dell'istruzione (4216) (*Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione di un disegno di legge d'iniziativa governativa, di un disegno di legge d'iniziativa popolare e dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Jervolino Russo; Sanza ed altri; Orlando; Casini ed altri; Errigo; Napoli ed altri; Berlusconi ed altri; Bianchi Clerici ed altri*).
- BRIENZA ed altri. – Legge-quadro per il riordino dell'istruzione secondaria superiore e per il prolungamento dell'obbligo scolastico (56).
- LORENZI.- Legge quadro per un riordinamento graduale dell'istruzione scolastica e universitaria (560).
- Athos DE LUCA ed altri. – Prolungamento dell'obbligo scolastico, diritto alla formazione permanente e riconoscimento della validità del biennio di formazione professionale di base per l'innalzamento del diritto-dovere all'istruzione a sedici anni (1636).
- D'ONOFRIO ed altri. – Elevazione dell'obbligo scolastico e riordino degli ordinamenti scolastici (2416).
- BRIGNONE ed altri. – Ridefinizione dei cicli e dei percorsi formativi con riferimento all'autonomia delle scuole (2977).
- BEVILACQUA e MARRI. – Legge quadro sul riordino dei cicli scolastici, sull'elevazione dell'obbligo scolastico e sulla formazione post-secondaria (3126).
- TONIOLLI ed altri. – Nuove norme in materia di istruzione scolastica (3740).
- ASCIUTTI ed altri. – Legge quadro sul riordino dei cicli scolastici (4356).

In sede consultiva su atti del Governo

Esame, ai sensi dell'articolo 139-bis del Regolamento, dell'atto:

- Documento recante le linee e gli indirizzi generali sull'autonomia scolastica (n. 613).
-

LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8^a)

Mercoledì 19 gennaio 2000, ore 15

In sede consultiva su atti del Governo

Esame, ai sensi dell'articolo 139-bis del Regolamento, degli atti:

- Proposta di nomina del Presidente dell'Autorità portuale di Savona (n. 137).
- Proposta di nomina del Presidente dell'Autorità portuale di Palermo (n. 138).

In sede deliberante

Discussione del disegno di legge:

- ROSSI ed altri. – Interventi in favore del comune di Sotto il Monte Giovanni XXIII (4080).

In sede referente

I. Esame del disegno di legge:

- Riordino del sistema tariffario dei servizi di autotrasporto merci (4173).

II. Esame congiunto dei disegni di legge:

- PROVERA ed altri. – Norme in materia di nautica da diporto (58).
- LAURO. – Disciplina degli approdi turistici (1514).
- GERMANÀ ed altri. – Provvedimenti di sostegno del settore della nautica da diporto e del turismo nautico (3458).
- GERMANÀ ed altri. – Misure a sostegno della nautica da diporto (3475).

- LO CURZIO ed altri. – Nuove norme sulla nautica da diporto (4352).

III. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- UCCHIELLI ed altri. – Competenze professionali dei geometri e dei periti industriali con specializzazione in edilizia nei settori delle costruzioni, delle strutture e dell'urbanistica (447).
- CARPINELLI e SCIVOLETTO. – Competenze professionali dei geometri e dei periti industriali edili nei settori delle costruzioni, delle strutture e dell'urbanistica (884).
- Luigi CARUSO. – Integrazione alle leggi 5 novembre 1971, n. 1086, e 2 febbraio 1974, n. 64, in materia di definizione delle competenze dei periti industriali dell'area meccanica (1423).
- MINARDO. – Competenze professionali dei geometri nel settore delle costruzioni, delle strutture e dell'urbanistica (1522).
- BOSI. – Competenze professionali dei geometri e dei periti industriali edili nei settori delle costruzioni, delle strutture e dell'urbanistica (1891).

AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9^a)

Mercoledì 19 gennaio 2000, ore 15

In sede deliberante

I. Seguito della discussione del disegno di legge:

- Rifinanziamento del Fondo centrale per il credito peschereccio (4376).

II. Discussione del disegno di legge:

- Deputati ALOI ed altri. – Norme per la tutela del bergamotto e dei suoi derivati (4223) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

In sede referente

I. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- MONTELEONE. – Estensione dell'articolo 3 della legge 14 febbraio 1992, n. 185, in materia di contributo in conto capitale alle imprese agricole colpite da piogge alluvionali eccezionali nella campagna agraria 1996 (1572).

- PREDÀ ed altri. – Modificazioni della legge 25 maggio 1970, n. 364, in materia di calamità naturali in agricoltura (3355).
- FUSILLO ed altri. – Nuove norme per il Fondo di solidarietà nazionale in agricoltura (3541).
- CAMO e MINARDO. – Riforma della legge 14 febbraio 1992, n. 185 «Nuova disciplina del fondo di solidarietà nazionale» (3556).
- BETTAMIO ed altri. – Nuova disciplina del Fondo di solidarietà nazionale (3568).

II. Seguito dell'esame del disegno di legge:

- Modifiche alla legge 14 luglio 1965, n. 963, sulla disciplina della pesca marittima (3358) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

III. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- PIATTI ed altri. – Norme sulle denominazioni di origine protette, sulle indicazioni geografiche protette e sulle attestazioni di specificità dei prodotti agricoli e alimentari in attuazione delle disposizioni comunitarie (136).
- BUCCI ed altri. – Norme sulle denominazioni di origine protette, sulle indicazioni geografiche protette e sulle attestazioni di specificità dei prodotti agricoli e alimentari in attuazione delle disposizioni comunitarie (1486).
- Norme sulle denominazioni di origine protette, sulle indicazioni geografiche protette e sulle attestazioni di specificità dei prodotti agricoli e alimentari in attuazione delle disposizioni comunitarie (3529) (*Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Ferrari ed altri; Tattarini ed altri; Peretti; Pecoraro Scanio*).

IV. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- BETTAMIO. – Norme in favore delle produzioni viticole danneggiate da organismi nocivi (4204).
- SARACCO ed altri. – Disposizioni in materia di interventi di risanamento degli impianti vitivinicoli colpiti da organismi nocivi (4210)
- PIANETTA. – Interventi a favore delle zone vitivinicole danneggiate dalla flavescenza dorata (4241).

V. Esame del disegno di legge:

- BEDIN e MONTICONE – Interventi per favorire la ripresa dell'attività produttiva nelle imprese viticole danneggiate da organismi nocivi (4329).

VI. Seguito dell'esame del disegno di legge:

- BUCCI ed altri. – Privatizzazione delle industrie agroalimentari pubbliche (3805).

VII. Esame congiunto dei disegni di legge:

- FUMAGALLI CARULLI ed altri. – Nuovo ordinamento del Corpo forestale dello Stato (69).
- GUBERT e MANFREDI. – Norme d'inquadramento ed avanzamento fino alla qualifica iniziale del ruolo dei dirigenti del personale direttivo del Corpo forestale dello Stato che espleta funzioni di polizia (2264).
- ROBOL ed altri. – Nuove norme per l'inquadramento ed avanzamento del personale direttivo del Corpo forestale dello Stato (2384).
- COLLA e AVOGADRO. – Istituzione del Corpo forestale ambientale delle regioni (2508).
- VEDOVATO e PETRUCCI. – Istituzione del ruolo dei commissari del Corpo forestale dello Stato (2684).
- PINTO ed altri. – Nuovo ordinamento del Corpo forestale dello Stato (4301).

In sede consultiva

Esame dei disegni di legge:

- Delega al Governo per il recepimento della direttiva 98/44/CE sulla protezione giuridica delle invenzioni biotecnologiche (4280).
- Disposizioni in materia di apertura e regolazione dei mercati (4339).

Materie di competenza

Seguito dell'esame della proposta di relazione all'Assemblea, ai sensi dell'articolo 50, comma 1, del Regolamento, sugli organismi geneticamente modificati.

In sede consultiva su atti del Governo

Esame, ai sensi dell'articolo 139-bis del Regolamento, dell'atto:

- Schema di regolamento di riorganizzazione del Ministero delle politiche agricole e forestali (n. 612).
-

INDUSTRIA (10^a)

Mercoledì 19 gennaio 2000, ore 15,30

In sede referente

Seguito dell'esame del disegno di legge:

- Trasformazione dell'Ente nazionale per il turismo (ENIT) in società per azioni (377-391-435-1112-1655-1882-1973-2090-2143-2198 e 2932-bis) (*Risultante dallo stralcio – deliberato dall'Assemblea il 17 giugno 1998 – dell'articolo 5 e del comma 3 dell'articolo 11 del testo proposto dalla 10^a Commissione permanente per i disegni di legge d'iniziativa dei senatori Pappalardo ed altri; Micele ed altri; Wilde e Ceccato; Costa ed altri; Gambini ed altri; Polidoro ed altri; Athos De Luca; Demasi ed altri; Lauro ed altri; Turini ed altri e del Consiglio regionale del Veneto*).

Affari assegnati

Esame, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, del Regolamento dell'affare:

- Sulla verifica dell'efficacia delle disposizioni della legge n. 192 del 1998, recante disciplina della subfornitura nelle attività produttive.
-

LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE (11^a)

Mercoledì 19 gennaio 2000, ore 15

Procedure informative

Seguito dell'indagine conoscitiva sulla sicurezza e l'igiene del lavoro, con particolare riferimento al recepimento delle indicazioni formulate nel documento approvato il 22 luglio 1997 al termine dell'indagine conoscitiva sulla stessa materia condotta congiuntamente con la Commissione lavoro pubblico e privato della Camera dei deputati: dibattito sulle comunicazioni del Presidente.

In sede consultiva su atti del Governo

Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, degli atti:

- Schema di decreto legislativo concernente integrazione e modifica della disciplina dei lavori socialmente utili in attuazione della delega conferita dall'articolo 45, comma 2, della legge 17 maggio 1999, n. 144 (n. 609).
- Schema di decreto legislativo concernente l'attuazione della delega di cui all'articolo 55, comma 1, della legge 17 maggio 1999, n. 144, recante disposizioni in materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali (n. 607).

In sede referente

Seguito dell'esame del disegno di legge:

- Deputati GIULIANO ed altri. – Norme per la redazione e la pubblicazione del rendiconto annuale di esercizio dei sindacati e delle loro associazioni (4159) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

In sede consultiva

Esame dell'atto:

- Schema di decreto legislativo recante disposizioni di attuazione dell'articolo 3 della legge 13 maggio 1999, n. 133, concernenti la riforma della disciplina fiscale della previdenza complementare (n. 615).
-

TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13^a)

Mercoledì 19 gennaio 2000, ore 8,30 e 15

Procedure informative

Seguito dell'indagine conoscitiva sulle cause delle frane campane: audizioni dei Sottosegretari di Stato per i lavori pubblici e per l'ambiente.

In sede consultiva su atti del Governo

Esame, ai sensi dell'articolo 139-bis del Regolamento, dell'atto:

- Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante «Definizione dei criteri di privatizzazione e delle modalità di dismissione dell'Acquedotto Pugliese S.p.a.» (n. 614).

**COMMISSIONE SPECIALE
in materia d'infanzia**

Mercoledì 19 gennaio 2000, ore 13,30

In sede consultiva

Esame del disegno di legge:

- Disciplina del sistema delle comunicazioni (1138).

Documenti assegnati

Esame, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, del Regolamento del seguente documento:

- Relazione al Parlamento sullo stato di attuazione della legge 28 agosto 1997, n. 285: «Disposizioni per la promozione di diritti e di opportunità per l'infanzia e l'adolescenza» (ai sensi dell'articolo 10 L. 285/97) (*Doc. CLXIII, n. 1*).

In sede referente

I. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Modifica della disciplina dell'adozione e dell'affidamento dei minori (130-bis) (Risultante dallo stralcio, approvato dall'Assemblea il 26 febbraio 1998, degli articoli da 1 a 13 e dell'articolo 18 del disegno di legge d'iniziativa dei senatori Manieri ed altri).
- Nuova disciplina delle adozioni (160-bis) (Risultante dallo stralcio, approvato dall'Assemblea nella seduta del 26 febbraio 1998, degli articoli da 1 a 39 e da 60 a 74 del disegno di legge d'iniziativa dei senatori Mazzuca Poggiolini ed altri).
- Modifica della disciplina dell'adozione e dell'affidamento dei minori; norme per la campagna informativa per la promozione dell'affidamento dei minori (445-bis) (Risultante dallo stralcio, approvato dall'Assemblea nella seduta pomeridiana del 26 febbraio 1998, degli articoli da 1 a 12 e da 22 a 24 del disegno di legge d'iniziativa delle senatrici Bruno Ganeri ed altre).
- Nuove disposizioni in materia di adozioni (1697-bis) (Risultante dallo stralcio, approvato dall'Assemblea nella seduta del 26 febbraio 1998, degli articoli da 1 a 8 e da 18 a 20, dell'articolo 21 (eccetto il capoverso 8-quater del comma 1) e degli articoli 22 e 23 del disegno di legge d'iniziativa dei senatori Salvato ed altri).
- BUCCIERO e Antonino CARUSO. – Riforma dell'articolo 6 della legge 4 maggio 1983, n. 184, in materia di adozione, con abolizione del limite massimo di età tra adottanti e adottando e definizione normativa della preferenza per l'indivisibilità dei fratelli adottandi (852).
- MAZZUCA POGGIOLINI. – Modifiche alla legge 4 maggio 1983, n. 184, per l'introduzione dell'adozione integrativa (1895).
- Antonino CARUSO ed altri. – Modifica dell'articolo 6 della legge 4 maggio 1983, n. 184, in materia di adozione dei minori (3128).
- SERENA. – Modifiche ed integrazioni alla legge 4 maggio 1983, n. 184, in materia di adozione (3228).
- e della petizione n. 564 ad essi attinente.

II. Esame del disegno di legge:

- STIFFONI ed altri. – Nuove norme in materia di adozioni. Modifiche ed integrazioni alla legge 4 maggio 1983, n. 184, recante «Disciplina dell'adozione e dell'affidamento dei minori» (4196).

III. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- SALVATO e CAPALDI. – Compiti e funzioni dello psicologo per il sostegno alla formazione della personalità dei minori (2967).

- SCOPELLITI e PERA. – Norme per la prevenzione degli abusi sessuali sui minori (2888).
- FLORINO ed altri. – Istituzione di centri per la tutela dei minori presso i distretti scolastici (1829).
- Athos DE LUCA ed altri. – Norme sull'istituzione del ruolo di psicologo consulente degli istituti scolastici (3345).
- LO CURZIO ed altri. – Interventi volti a sostenere lo sviluppo e la fondazione della personalità dei minori e a prevenire il disagio giovanile (3620).
- MONTICONE e RESCAGLIO. – Istituzione del servizio di psicologia scolastica (3866).

IV. Seguito dell'esame del disegno di legge:

- MAZZUCA POGGIOLINI. – Istituzione di un Fondo di sostegno all'industria dei cartoni animati per la televisione (2683).

In sede deliberante

Discussione del disegno di legge:

- MAZZUCA POGGIOLINI. – Norme per la prevenzione e contro la reiterazione dell'abuso familiare sui minori e dei reati connessi alla pedofilia (3045).

GIUNTA **per gli affari delle Comunità europee**

Mercoledì 19 gennaio 2000, ore 8,30

In sede consultiva

I. Esame dei disegni di legge:

- DE CAROLIS ed altri. – Legge quadro per l'artigianato (3194).
- Delega al Governo per il recepimento della direttiva 98/44/CE sulla protezione giuridica delle invenzioni biotecnologiche (4280).
- Disposizioni per la delegificazione di norme e per la semplificazione di procedimenti amministrativi – Legge di semplificazione 1999 (4375).

II. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Delega al Governo per il riordino e la semplificazione del sistema sanzionatorio in materia di salvaguardia dell'ambiente e del territorio (2570-bis) (Risultante dallo stralcio, deliberato dall'Assemblea il 2 marzo 1999, dell'articolo 9 del testo proposto dalla 2^a Commissione permanente (Giustizia) per il disegno di legge n. 2570) (Approvato dalla Camera dei deputati).
- LUBRANO DI RICCO ed altri. – Revisione della legislazione vigente, anche in previsione dell'introduzione della figura del «delitto ambientale», con riferimento alla legislazione comparata (3282).
- Introduzione nel codice penale di disposizioni in materia di delitti contro l'ambiente(3960).

III. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- BETTAMIO. – Norme in favore delle produzioni viticole danneggiate da organismi nocivi (4204).
- SARACCO ed altri. – Disposizioni in materia di interventi di risanamento degli impianti vitivinicoli colpiti da organismi nocivi (4210).
- PIANETTA. – Interventi a favore delle zone vitivinicole danneggiate dalla flavescenza dorata (4241).
- BEDIN e MONTICONE. – Interventi per favorire la ripresa dell'attività produttiva nelle imprese viticole danneggiate da organismi nocivi (4329).

Affari assegnati

Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 50, comma 2, del Regolamento, dell'affare:

- Redazione della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea.

COMMISSIONE PARLAMENTARE per le questioni regionali

Mercoledì 19 gennaio 2000, ore 13,30

Esame ai sensi dell'articolo 102, comma 3, del Regolamento della Camera dei deputati:

- Asili nido (seguito esame testo unificato C. 888, C. 2803, C. 3893, C. 4838, C. 5838 Governo e C. 5847).

- Disposizioni modificative normativa agricola e forestale (esame nuovo testo C. 6559, approvato dal Senato).
 - Disegno di legge 501/99: disposizioni urgenti in materia di minori entrate delle regioni a statuto ordinario a seguito della soppressione dell'addizionale regionale all'imposta erariale di trascrizione, nonché disposizioni finanziarie relative alle regioni Sicilia e Sardegna (esame C. 6665 Governo).
-

**COMMISSIONE PARLAMENTARE
per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi**

Mercoledì 19 gennaio 2000, ore 14

Esame di un protocollo aggiuntivo al Contratto di servizio vigente tra Ministero delle comunicazioni e RAI, concernente la definizione di una sede di confronto tra Concessionaria, Consiglio degli utenti e associazioni del volontariato e di consumatori.

Comunicazioni del Presidente.

**COMITATO PARLAMENTARE
per i servizi di informazione e sicurezza
e per il segreto di Stato**

Mercoledì 19 gennaio 2000, ore 13,30

Seguito dell'esame della sesta relazione su attività svolte.

**COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA
sul ciclo dei rifiuti e sulle attività illecite
ad esso connesse**

Mercoledì 19 gennaio 2000, ore 14

- Seguito dell'esame della proposta di relazione sulla Calabria.
-

COMMISSIONE PARLAMENTARE
per il parere al Governo sulla destinazione dei fondi
per la ricostruzione del Belice

Mercoledì 19 gennaio 2000, ore 14

In sede consultiva su atti del Governo

Esame – ai fini del parere prescritto dall'articolo 12 della legge 29 aprile 1976, n. 178 e dall'articolo 13-bis, punto 16, della legge 27 marzo 1987, n. 120 – della proposta relativa alla variazione di destinazione delle somme ripartite tra edilizia abitativa privata ed edilizia pubblica, per i comuni di Gibellina e Montevago.

COMITATO PARLAMENTARE
di controllo sull'attuazione ed il funzionamento
della Convenzione di applicazione dell'Accordo di Schengen
e di Vigilanza sull'attività dell'unità nazionale EUROPOL

Mercoledì 19 gennaio 2000, ore 14,30

– Audizione, ai sensi dell'articolo 43, comma 2, del Regolamento, del Ministro dell'interno Enzo BIANCO.

COMMISSIONE PARLAMENTARE
Consultiva in ordine alla riforma del bilancio statale
ai sensi della legge 3 aprile 1997, n. 94

Mercoledì 19 gennaio 2000, ore 14

Seguito dell'esame dello schema di decreto legislativo recante: «Principi fondamentali e norme di coordinamento in materia di bilancio e di contabilità delle Regioni, in attuazione della delega di cui all'articolo 1 comma 4, della legge 25 giugno 1999, n. 208».

COMMISSIONE PARLAMENTARE CONSULTIVA
in ordine all'attuazione
della riforma amministrativa
ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59

Mercoledì 19 gennaio 2000, ore 13,30

Indagine conoscitiva sullo stato di attuazione delle riforme previste al Capo I e al Capo II della legge 15 marzo 1997, n. 59:

- Audizione di rappresentanti dell'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN) e di CGIL, CISL e UIL, in merito allo stato di attuazione dei decreti legislativi 4 novembre 1997, n. 396, 31 marzo 1998, n. 80 e 29 ottobre 1998, n. 387, recanti disposizioni in materia di contrattazione collettiva e di rappresentatività sindacale nel pubblico impiego.
-

COMMISSIONE PARLAMENTARE
per l'infanzia

Mercoledì 19 gennaio 2000, ore 20

Indagine conoscitiva sull'applicazione della Convenzione sui diritti del fanciullo, fatta a New York nel 1989

- Seguito dell'audizione di don Fortunato Di Noto, Presidente dell'Associazione «Telefono Arcobaleno».

